Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000|146|612 091. 46993 F WAGES - GAS SUPPLY

JAN. - AUG. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 796

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS

ANONIMA CAPITALE DI L ~~540.000.000~~ 617.000.000 INT. VERS. - SEDE SOCIALE : TORINO

Esercizio Romana Gas

Direzione Generale ed Uffici : Roma Via Regina Elena, 28

C. P. C. N° 89201
TELEFONO 481.251
TELEGRAFICO "GAS" ROMA

Roma, li 8 Agosto 1944

Rif.to P/10/ 245
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

HEADQUARTERS = ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394
R O M A

In riscontro alla Vs/ 1° corrente, pervenutaci il giorno 4, Vi rimettiamo tutte le notizie relative al trattamento economico del personale impiegatizio e salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalla nostra Società, attenendoci allo schema da Voi prospettato.

1) STIPENDIO BASE LORDO ATTUALE

Alleghiamo tabella (All. A) per tutti i gradi degli impiegati e dei salariati.

2) SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO LORDO

Non è compreso negli elementi di retribuzione del nostro Contratto.

3) ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

idem come n. 2

4) AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Al personale dipendente vengono corrisposti gli "ASSEGNI FAMILIARI" nella misura di cui all'All. B, in base alle disposizioni contenute nel R. D. L. 17 Giugno 1937, n. 1048 e R.D. 21 Luglio 1937, n. 1239.

1105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETA ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romano Gas
ROMA

Pagina bollata Headquarters
N. *del* 8 Agosto 1944

5) INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO O DI ALLARME

In base al contratto interconfederale del 1° Luglio 1943 al personale cui è fatto obbligo di rimanere al posto di lavoro durante il periodo di allarme, dovrebbe essere corrisposté una indennità nella misura indicata dal contratto stesso (All. C).

Lo stesso contratto all'art. 1° consente la corresponsione di un anticipo di sfollamento nella misura indicata nell'art. 4° lettere a) e b). (All. C1)

L'anticipo di sfollamento è stato accordato a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta ed è stato posto a carico dell'Istituto della Previdenza Sociale per coloro che hanno potuto presentare il certificato di sfollamento.

6) PREMIO MENSILE PER LAVORO STRAORDINARIO, CHIAMATO ANCHE PREMIO DI PRESENZA O PREMIO DI OPEROSITA' E RENDIMENTO

In base alle disposizioni del contratto interconfederale del 21 Aprile 1943 (All. D) viene corrisposta una indennità giornaliera di presenza con le modalità previste dal contratto stesso e nella misura attuale di : L. 18.- per gli uomini (impiegati ed operai) e L. 10.- per le donne e per gli uomini sotto i 18 anni (impiegate ed operaie).

7) GRATIFICHE PERIODICHE

A) A criterio della Direzione, al personale impiegatizio che se ne sia reso meritevole viene corrisposta annualmente una gratificazione di carattere straordinario ed eccezionale.

L'art. 17 del Contratto Nazionale di Lavoro prevede per gli impiegati un aumento biennale non inferiore al 5 % dello stipendio base d'inquadramento, fino al 35° anno di servizio.

Gli art. 34 e 35 del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai prevedono un aumento annuale per il raggiungimento del massimo della paga in 5 o 10 anni.

B) Tredicesima mensilità : L'art. 19 del Contratto Nazionale di Lavoro impiegati prevede la corresponsione a fine d'anno di una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dall'impiegato. La corresponsione di tale mensilità avviene normalmente alla vigilia di Natale.

Nessun'altra mensilità viene pagata nel corso dell'anno oltre la tredicesima.

3684

11162

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETA ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Pagina lettera Headquarters
N° del 8 Agosto 1944

3)

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante l'anno, l'impiegato non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima ensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Per il 1943 quantunque l'aumento del 30 % decorresse soltanto dal 1° Dicembre 1943, la tredicesima mensilità è stata corrisposta agli impiegati per l'intero anno sullo stipendio così aumentato.

In base al Contratto interconfederale 14 Ottobre 1938 viene corrisposta al personale operaio una gratifica natalizia nella misura normale di sette giornate; nel 1943 detta gratifica è stata portata a 28 giornate, come dal Contratto interconfederale 7 Gennaio 1944. (All. E).

8) COMPENSI VARI

a) maggiorazione anzianità combattentistica : vedi art. 36 Contratto Nazionale di Lavoro per gli impiegati e art. 29 Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai;

b) indennità di carica : al personale impiegatizio che svolge particolari mansioni viene corrisposto mensilmente un assegno ad personam, a giudizio della Direzione, limitatamente al periodo di svolgimento delle mansioni stesse;

c) al personale impiegatizio addetto alla compilazione bollette gas viene corrisposto, in sostituzione dello stipendio, un cottimo nella misra di cui all'allegato F ;

d) sfraso di cassa : ai cassieri ed agli sportellisti di cassa viene semestralmente corrisposta una indennità a titolo di "sfraso di cassa" nella misura di cui all'allegato G ;

e) sfraso di cassa e rimborso per mezzi di trasporto : agli esattori impiegati addetti alla esazione bollette gas presso gli utenti, a titolo di "sfraso di cassa e rimborso per mezzi di trasporto" viene mensilmente corrisposto un assegno di L. 85.- lorde;

~~e~~) Agli operai addetti al distacco degli utenti morosi viene corrisposto per "sfraso di cassa" un compenso di L. 150.- semestrali;

Agli operai del servizio esterno viene corrisposto per "rimborso spese mezzi di trasporto" la somma di L. 7.- giornaliere;

f) plus lavoro : agli esattori impiegati addetti alla esazione bollette gas presso gli utenti viene corrisposto, a fine d'anno, un compenso a titolo di "plus lavoro" in base alle disposizioni contenute nell'accordo 30 Dicembre 1936 (All. H);

3683

1163

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera N° — Headquarters del 8 Agosto 1944

4)

g) compenso maggior orario : in base all'art. 9 del Contratto Nazionale di Lavoro Impiegati, agli impiegati tecnici addetti ai servizi continuativi a turno viene corrisposta una equa indennità a titolo di "compenso per maggior orario";

h) indennità fissa uscieri : in applicazione del verbale d'accordo 8 Agosto 1935, agli uscieri che erano in servizio a quella data viene corrisposta una indennità fissa mensile ad personam, da un minimo di L. 72.- ad un massimo di L. 184.-, a compensare altro assegno di cui godevano in passato a titolo di lavoro straordinario, assegno che fu a suo tempo abolito ;

i) rimborso tassa complementare : in base all'art. 43 del Contratto Nazionale di Lavoro Impiegati per gli impiegati che alla data del 1° Gennaio 1928 godevano del rimborso della tassa di famiglia viene corrisposta, a fine d'anno, una indennità pari alla somma che gli era stata rimborsata per tassa complementare nel 1926;

k) somministrazione gas a tariffa ridotta : (vedi Allegato I) ;

l) rimborso sul consumo luce : al personale in servizio al 1° Gennaio 1924 viene rimborsata una quota parte sul consumo energia elettrica per illuminazione; (Allegato K);

m) abbuono su acquisti allo spaccio : sugli acquisti che vengono effettuati dai dipendenti presso gli spacci aziendali, viene accordato dalla Società un contributo a proprio carico nella misura di L. 50.- mensili;

n) mensa aziendale : ai dipendenti viene giornalmente somministrata una razione di minestra al prezzo di L. 0,80;

9) ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE PER RIMBORSARLO DI SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

a) indennità di trasferimento o trasloco : l'art. 25 del Contratto Nazionale di Lavoro Impiegati stabilisce le norme per la corresponsione di queste indennità;

b) rimborso spese vitto e alloggio : per lavori eseguiti dai dipendenti fuori zona vedi verbale d'accordo 20 Dicembre 1942 (allegato L);

c) indennità di vestiario : per concessione dell'Azienda ad alcune categorie di dipendenti (tecnici, donne, uscieri, operai) viene accordata la fornitura di vestiario nella misura contemplata nell'allegato M. Negli anni 1943 e 1944 non avendo potuto effettuare la fornitura è stata corrisposta una indennità che risulta dallo stesso allegato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera Headquarters
N° *del* 8 Agosto 1944

d) indennità di alloggio :al personale che è obbligato per ragioni di servizio ad abitare in Officina, viene concesso gratuitamente l'alloggio e relativi servizi (gas, luce,aquaa, riscaldamento).

10) PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

Vengono corrisposti direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nella misura indicata nell'allegato N, mediante versamento di contributi che vengono paritetticamente effettuati dal dipendente e dall'Azienda.

11) LAVORO STRAORDINARIO

Viene eseguito secondo le esigenze del servizio, preventivamente autorizzato dalla Direzione e compensato con le maggiorazioni previste dai rispettivi Contratti di Lavoro : per gli impiegati vedi art. 10 e per gli operai vedi art. 9.

12) LAVORO SERALE E NOTTURNO

Viene compensato con le maggiorazioni del 25 % previste dai rispettivi Contratti di Lavoro : per gli impiegati vedi art. 10 e per gli operai vedi art. 9.

13) EVENTUALI MODIFICHE DI STIPENDIO

a) aumento del 30 % in base all'accordo interconfederale del 7 Gennaio 1944 (Allegato O);

b) al 1° Gennaio 1944 aumento contrattuale : per gli impiegati vedi art. 17 e per gli operai vedi art. 34 e 35.

14) DIRITTI VARI

Non sono compresi negli elementi di retribuzione del nostro Contratto.

15) RITENUTE

a) Previdenza Gas : per gli impiegati 8 % sullo stipendio nominale ed assegni vari, più 6 % sull'indennità di caro vita; per gli operai 5 % sulla paga nominale più caro vita (un dodicesimo della retribuzione annua;

b) Assicurazioni sociali : per gli impiegati fissi iscritti all'Istituto Previdenza Gas, i contributi si limitano alle assicurazioni per

1165

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la disoccupazione, tubercolosi, nuzialità e natalità; per gli impiegati straordinari non iscritti all'Istituto Previdenza Gas i contributi di cui sopra comprendono anche l'assicurazione"invalidità e vecchiaia ". La misura dei contributi risulta dalla tabella (Allegato P);

c) Ricchezza mobile : per gli impiegati nella misura dell'8,16 % calcolata sulla retribuzione lorda dedotti i contributi di previdenza ed assicurazioni sociali;

per gli operai nella misura del 2 % (contributo straordinario 2 %) sugli aumenti salariali 1939-1940 e del 4,08 % sulla rimanente retribuzione lorda, sempre dedotti i contributi di previdenza ed assicurazioni sociali;

d) Società di Mutuo Soccorso Impiegati Gas : per i dipendenti impiegati nella misura di L. 5.- mensili;

e) Cassa Malattia Operai Gas : per gli operai contributo mensile nella misura del 2 % calcolato su un dodicesimo della retribuzione annua.

16) MENSILITA ' DI EMERGENZA

I) Prestito della Società Italiana Gas - Esercizio Romana Gas concesso ai dipendenti nella misura e con le modalità previste dall'ordine di servizio (allegato Q);

II) Gratifica natalizia agli impiegati nella misura di L. 500.- e 350.- a seconda della composizione famigliare, stabilita dall'accordo interconfederale 7 Gennaio 1944 (allegato R) ;

III) Prestito Gennaio 1944 concesso dall'Azienda agli operai nella misura di L. 500.- e 350.- a seconda della composizione famigliare;

IV) Prestito Previdenza Gas concesso ai dipendenti nella misura di una mensilità di retribuzione (stipendio o paga nominale, caro vita e assegni vari) e con le modalità previste dall'ordine di servizio (Allegato S).

17) ELENCO NUMERICO COMPLETO DEL PERSONALE DIPENDENTE

(Vedi Allegato T)

1166

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Luogo e data Headquarters
N° *del* 8 Agosto 1944

18) CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Per gli impiegati : (Allegato U e V)

Per gli operai : (Allegato W)

19) CONTRIBUTI AZIENDALI A FAVORE DEL PERSONALE

Oltre che per le voci sopra elencate l'Azienda contribuisce in favore del personale :

a) Previdenza Gas : col versamento mensile del contributo nella misura del 13 % per gli impiegati e 12,50 % per gli operai sulla retribuzione lorda, onde assicurare un trattamento di pensione ai dipendenti;

b) Assicurazioni sociali : per i dipendenti fissi un contributo pari a quello versato dal dipendente per le assicurazioni tubercolosi, disoccupazione, nuzalità e natalità; per i dipendenti straordinari i contributi sopra indicati in misura pari a quella versata dal dipendente e il contributo di "invalidità e vecchiaia" in misura doppia a quella versata dal dipendente;

c) Assegni familiari : contributo del 20 % sulle retribuzioni lorde dei dipendenti, da corrispondere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la corresponsione degli assegni familiari;

d) Contributo per indennità ai richiamati alle armi : 5 % sulle retribuzioni lorde corrisposte agli impiegati in servizio, da versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il pagamento delle indennità ai richiamati;

e) Contributo per i salariati lavoranti a orario ridotto : nella misura del 5 % sulle retribuzioni lorde corrisposte agli operai in servizio, da versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in favore degli operai dell'industria che lavorano ad orario ridotto;

f) Contributo per gli operai richiamati alle armi : nella misura dell'1 % sulle retribuzioni lorde corrisposte agli operai in servizio, da versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in favore degli operai richiamati alle armi;

g) Società Mutuo Soccorso Impiegati Gas : contributo di L. 10.- mensili per ogni dipendente impiegato;

h) Cassa Malattia Operai Gas : contributo nella misura del 2 % su un dodicesimo della retribuzione lorda annua per l'erogazione dei sussidi di malattia agli operai;

1167

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera Headquarters
N° *del* 8 Agosto 1944

8)

i) Mensa Aziendale : somministrazione giornaliera di una minestra al personale dipendente al prezzo di L. 0,80 contro un costo effettivo a carico dell'Azienda di circa L. 10.-

k) Spaccio Aziendale : contributo di L. 50.- concesso a tutti i dipendenti sugli acquisti da essi effettuati presso gli spacci aziendali;

l) ENTE NAZIONALE PROPAGANDA PER PREVENZIONE INFORTUNI : corresponsione all'Ente della somma annua di L. 11.220.- per il servizio di ambulatorio agli operai infortunati;

m) Primo Policlinico del Lavoro : corresponsione all'Ente di un contributo di circa L. 10.000.- annue per visite gratuite radiologie, ecc. ai dipendenti e loro famigliari;

n) Assistenza di fabbrica : contributo in favore dei dipendenti di circa L. 250.000.- annue per sussidi speciali ai dipendenti più bisognosi, per assistenza medica ai dipendenti e alle loro famiglie, per fornitura di medicinali e di generi alimentari ai più bisognosi per età o salute, ecc.;

o) Assistenza ai sinistrati : sussidio variabile da L. 1.000.- a L. 3.000.- in favore dei dipendenti sinistrati dai bombardamenti dal Luglio 1943 al Maggio 1944, per un ammontare di oltre Lire 300.000.-;

p) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro : un premio annuo di circa L. 250.000.- all'INAIL per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, per lacorresponsione di una indennità temporanea o permanente in caso di infortunio.

SOCIETA ITALIANA per il GAS
Esercizio Romana Gas
Il Direttore Generale

3675

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del
ALLEGATO

INDENNITA' DI PRESENZA

Addì 21 Aprile 1943 XXI in Roma, tra la Confederazione Fascista degli Industriali rappresentata, per delega del Presidente Ecc. Conte Giuseppe Volpi di Misurata, dal Direttore Prof. Giovanni Balella, assistito dal Capo del Servizio del Lavoro Avv. Rosario Toscani, dal Dott. Filippo Bazzanti, sentite le Federazioni Nazionale Fasciste delle Cooperative interessate, e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, rappresentata dal Presidente Cons. Naz. Prof. Giuseppe Landi, assistito dal Vice Presidente Cons. Naz. Amilcare De Ambris, dal Direttore dei Servizi del Lavoro, Mario De Sarlo, dall'Avv. Ignazio Roerio e da Mario B.Bertini, è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro.

LA MISURA DELLE INDENNITA'

Art. 1.- Ai lavoratori dipendenti da imprese industriali, artigiane e cooperative ed addetti al lavoro nelle località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'Interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, è corrisposta a partire dal 21 aprile 1943 XXI o dalla data di decorrenza di detta dichiarazione successiva, una indennità giornaliera nella seguente misura:

Impiegati:

a) Uomini sopra i 18 anni, L. 15;

b) Donne e uomini minori di 18 anni L. 8.

Operai:

a) Uomini sopra i 18 anni, L.10;

b) Donne e uomini minori di 18 anni L. 6.

3677

La indennità stabilita dal presente articolo è dovuta anche ai lavoratori che sono addetti al lavoro presso aziende site in località per le quali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segno lettera
N° del

non è intervenuta la dichiarazione del Ministero dell'interno, purchè risultino residenti da epoca precedente all'entrata in vigore del presente contratto in località per le quali tale dichiarazione è intervenuta o interverrà e giornalmente si trasferiscano dalla loro abitazione alla sede di lavoro.

Art. 2.- Ai lavoratori, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative e addetti al lavoro in località diverse da quelle contemplate nell'Art. 1 è corrisposta, a decorrere dal 21 Aprile 1943 XXI e per la durata della guerra, una indennità giornaliera nella seguente misura:

Impiegati:

a) Uomini sopra i 18 anni, L. 8;

b) Donne e uomini minori di 18 anni, L. 4.

Operai:

a) Uomini sopra i 18 anni, L. 6;

b) Donne e uomini minori di 18 anni L. 3.

OMISSIS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 804

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

ALLEGATO E

GRATIFICA NATALIZIA AGLI OPERAI

Accordo interconfederale del 7 Gennaio 1944

Omissis

Art. 5 - La gratifica natalizia a decorrere dal 1943, per le categorie non impiegatizie sarà elevata ad un minimo di 192 ore da calcolarsi sulla media dell'effettivo guadagno conseguito dal singolo lavoratore nell'ultimo bimestre di paga.

Per le Aziende artigiane, detta gratifica sarà corrisposta come all'art. 4 (terzo comma).

Per anzianità inferiori ad un anno, la gratifica stessa verrà liquidata in base ad un minimo di 16 ore del guadagno calcolato come sopra, per ogni mese intero di servizio prestato.

Omissis

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

ALLEGATO F

COTTIMO ALLE FATTURISTE BOLLETTE GAS

Per le prime 900 bollette giornaliere : L. 4,802 ogni 100 bollette

Per le successive 200 bollette " : L. 6,04 " 100 "

Per le successive bollette giornaliere: L. 6,365 " 100 "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 804

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° *del*

ALLEGATO G

SARASI DI CASSA AI CASSIERI E SPORTELLISTI

Cassiere Principale	L. 2.000.-	annue
Vice Cassiere Principale	" 1.500.-	"
Sportellisti	da un minimo di L. 600.- ad un massimo di 1.440.-	annue
Fattorino di cassa	L. 400.-	annue

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod 804

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

ALLEGATO H

PLUS LAVORO AGLI ESATTORI

VERBALE D'ACCORDO 30 DICEMBRE 1936

Omissis

5) Agli esattori che effettueranno una media mensile di visite ri= ferita ad un anno solare, superiore a complessive n. 4460 bollet= te o fatture, intendendosi comprese in tale numero sia le bollet= te o fatture riscosse, che quelle per le quali viene rilasciato l'avviso di pagamento, sarà corrisposto per il "plus lavoro" un compenso o premio, il quale - tenuto sempre conto che la media nor= male delle fatture riscosse si aggiri intorno al 63 % delle visite effettuate - resta determinato come appresso :

L. 0,12 per ogni bolletta o fattura riscossa, in più delle 2800;

L. 0,02 per ogni avviso di pagamento lasciato in più dei 1660, sempre che abbiano riscosso n. 2800 bollette o fatture.

Detto premio - che a nessun effetto deve considerarsi come facente parte dello stipendio - si intende corrisposto anche a compenso e tacitazione di ogni e qualsiasi prestazione di carattere straordi= nario alla quale - dato il carattere del servizio esterno non fa= cilmente controllabile - l'esattore spontaneamente si assoggettas= se.

Omissis

Attualmente il compenso è stato portato a :

L. 0,1451 per ogni bolletta o fattura riscossa in più dello sta= bilito

L. 0,0242 per ogni avviso di pagamento lasciato " " "

3672

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 604

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° *del*

ALLEGATO I

SOMMINISTRAZIONE GAS A TARIFFA RIDOTTA

Per il consumo gas al personale della Società Italiana Gas - Esercizio Romana Gas sono in vigore le seguenti facilitazioni :

IMPIEGATI

a) Esonero dal deposito cauzionale,
b) Esonero dal nolo di contatore e presa,
c) Riduzione a metà del nolo delle condutture interne,
d) Tariffa ridotta del 50 % escluso tasse.

OPERAI

a) Esonero dal deposito cauzionale,
b) Esonero dal nolo di contatore e presa,
c) Riduzione a metà del nolo delle condutture interne,
d) mc. 70 di gas a L. 0,255 per i mesi da Marzo a Novembre
" 80 " " " " " " " " " di Dicembre, Gennaio e Febbraio

Il maggior consumo è a tariffa ordinaria.

3671

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 8114

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

ALLEGATO C. 1

ANTICIPO DI SFOLLAMENTO

IL TESTO DEL CONTRATTO

Addì 1° luglio I943-XXI in Roma, tra la Confederazione Fascista degli Industriali, rappresentata dal Presidente Cons. Naz.Prof.Giovanni Balella, assistito dal Capo Servizio del Lavoro Avv.Rosario Toscani e dal Dott.Filippo Bazzanti, con l'intervento della Federaz.Naz.Fascista degli Artigiani, rappresentata, per delega del Presidente dal Direttore Comm.Augusto Belardinelli, assistito dal Dott.Pasquale Cirillo, sentite le Federaz. Naz.Fasc. delle Cooperative interessate, e la Confeder.Fasc.dei Lavoratori dell'Industria, rappresentata dal Presidente Cons. Naz.Dott. Luciano Gottardi, assistito dal Direttore dei Servizi del Lavoro Mario De Sarlo e da Mario B.Bertini.

E' stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di la voro per il trattamento dei lavoratori dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, soggetti alle offese belliche nemiche.

L'ASSEGNO E L'ANTICIPO DI SFOLLAMENTO

Sfollamento dei lavoratori e dei familiari.

Art. 1 - Nelle località che saranno determinate dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 20, i datori di lavoro corrisponderanno ai lavoratori dipendenti -operai ed impiegati- che intendono sfollare totalmente le famiglie od almeno gli invalidi i vecchi di età superiore a 60 anni se uomini e 55 se donne e i ragazzi di età inferiore ai I4 anni ivi residenti, in comune diverso, un anticipo di retribuzione di ammontare non inferiore ad un mese di stipendio o salario.

Per le loro determinazioni le Commissioni terranno presenti oltre che i frequenti allarmi cui sono soggette le dette località in genere tutti gli elementi che -in relazione allo stato di guerra- facciano presumere che le località stesse possano essere oggetto di attacchi nemici.

3670

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue lettera
N° del

L'anticipo predetto sarà corrisposto entro dieci giorni dalla richiesta,e spetterà anche se il lavoratore risiede in comune o località diversa da quella ove sono domiciliati i componenti la sua famiglia.

Art. 2 - Nelle località nelle quali lo sfollamento viene disposto dal Ministero dell'Interno i datori di lavoro dovranno corrispondere ai lavoratori dipendenti -operai ed impiegati- che sfollano totalmente le famiglie, od almeno gli invalidi, i vecchi di età superiore ai 60 anni se uomini e 55 se donne ed i ragazzi di età inferiore a I4 anni ivi residenti,in comune diverso,un assegno di ammontare non inferiore ad una mensilità di stipendio o salario.

L'assegno predetto è pure dovuto,in misura però pari alla metà, tanto ai lavoratori non aventi familiari a carico, quanto a quelli i cui familiari risiedono in località per la quale non è disposto lo sfollamento, quando però detti lavoratori sfollano per essersi determinata -in conseguenza delle offese nemiche- la impossibilità di risiedere nella loro abitazione.

Nei comuni aventi notevole estensione territoriale, l'assegno di sfollamento sarà pure corrisposto ai lavoratori che si trasferiscono in zone dello stesso comune che, a giudizio della Commissione Provinciale di cui all'art. 20 siano da ritenersi presumibilmente non soggette alle offese nemiche.

La corresponsione dell'assegno.

L'assegno di sfollamento sarà corrisposto entro sei giorni dalla richiesta e spetterà anche se il lavoratore risiede in comune o località diversa da quella ove sono domiciliati i componenti la sua famiglia.

L'assegno di sfollamento nella misura di una o di mezza mensilità di stipendio o di salario è rimborsato alle aziende dalla Cassa integrazione salari; il rimborso sarà effettuato anche nei confronti delle aziende che abbiano

3659

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

già provveduto alla detta erogazione.

Art. 3 - Entro il termine di 15 giorni dalla corresponsione dell'anticipo o dell'assegno di sfollamento, i lavoratori dovranno dimostrare al datore di lavoro l'avvenuto trasferimento mediante presentazione dei relativi documenti anagrafici, dei quali il datore di lavoro registrerà gli estremi a convalida del pagamento effettuato, rilasciando dichiarazione della regolarità dei documenti esibiti.

Il datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore che ha ricevuto l'anticipo o l'assegno non presenti i documenti dovuti nel termine stabilito senza giustificato motivo, avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte.

O m i s s i s

Il computo delle mensilità.

Art. 4 - Per il computo delle predette mensilità di stipendio o salario, costituenti l'anticipo o l'assegno di sfollamento, si seguiranno i seguenti criteri:

a) - per i lavoratori retribuiti a paga fissa l'importo dell'assegno sarà rispettivamente pari ad un mese o due quindicine, oppure quattro settimane di retribuzione di retribuzione lorda, a seconda se la paga è fissata per mese, quindicina o settimana. Per i lavoratori a retribuzione fissa giornaliera, per ottenere la retribuzione settimanale, si moltiplicherà per sei la paga fissa giornaliera;

b) - per i lavoratori non retribuiti a paga fissa, l'importo dell'assegno sarà pari all'ammontare di 192 ore di retribuzione, calcolata sulla base del guadagno medio globale orario lordo percepito nei due periodi di paga immediatamente precedenti la liquidazione.

3668

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

Ove nei due periodi di paga predetti l'andamento del lavoro non potesse considerarsi normale, l'importo dell'assegno sarà calcolato sulla base del guadagno dei due precedenti periodi nei quali il lavoro si sia normalmente svolto.

Art. 5 - Ai fini della corresponsione dell'assegno di cui al precedente articolo, si considerano come componenti la famiglia del lavoratore, sempre che siano a suo carico o che comunque il lavoratore contribuisca prevalentemente al loro mantenimento: la moglie o il marito inabile in modo permanente ed assoluto al lavoro, nonchè i parenti ed affini non oltre il terzo grado.

Ai fini delle disposizioni del presente contratto si considera pure come capo famiglia la donna che sia di fatto divenuta tale in conseguenza dell'assenza per servizio militare del capo famiglia di diritto.

Tanto sull'anticipo quanto sull'assegno di sfollamento non si applica nessuna trattenuta per contributi sociali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

ALLEGATO C

INDENNITA' DI ALLARME

Accordo interconfederale 1° Luglio 1943

Trattamento dei lavoratori durante il servizio e partecipazione dei medesimi alla protezione delle aziende.

Art. 13 - Nelle località nelle quali si attua lo sfollamento per disposizione del Ministero dell'Interno, e nelle altre che saranno stabilite dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 20, le aziende dovranno provvedere alla costituzione di squadre aziendali antincendi o di protezione passiva.

Ai lavoratori componenti le squadre stesse dovrà essere fatto -ferme restando le migliori condizioni esistenti- un trattamento non inferiore al seguente:

a) - corresponsione di un compenso speciale, non inferiore al 50 per cento della retribuzione individuale, per le ore di attesa passate in servizio di vigilanza all'infuori dell'orario normale di lavoro;

b) - corresponsione di un compenso pari alla retribuzione normale maggiorata in misura non inferiore al 100 per cento, per le ore passate in servizio di protezione durante l'allarme, sia che tali ore si effettuino durante l'orario normale, sia dopo l'orario stesso;

c) - corresponsione di un compenso per le ore passate in servizio di vigilanza durante l'orario normale pari alla retribuzione normale.

La retribuzione cui si deve fare riferimento ai fini predetti è per gli operai retribuiti ad ore quella globale media oraria percepita nel periodo di paga nel quale il servizio è stato compiuto o in mancanza, in quello precedente; per gli impiegati e per gli altri lavoratori a paga fissa periodica, la paga oraria sarà determinata seguendo i criteri fissati per il compenso delle ore di lavoro straordinario.

A quei componenti le squadre che, pur non essen-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Vostra lettera
N° del

do di turno fossero tenuti in caso di allarme a raggiungere l'azienda per partecipare al servizio di protezione di protezione sarà corrisposto, oltre al trattamento indicato al precedente punto b), un particolare compenso pari ad un'ora dello stesso trattamento.

Art. I4 - Ai lavoratori cui è fatto obbligo di rimanere al posto di lavoro -per garantire la efficienza degli impianti o per continuare il lavoro- durante il tempo intercorrente fra il segnale di secondo allarme e il segnale di cessato allarme o durante le incursioni nemiche, dovrà essere corrisposta una maggiorazione del cento per cento del salario loro spettante per il tempo compreso fra il primo allarme ed il segnale di cessato allarme.

Ai lavoratori che, in caso di allarme, sono tenuti, pur non essendo di turno, a recarsi in servizio per i fini predetti, spetta il trattamento sopra stabilito maggiorato di uno speciale compenso pari ad un'ora di tale trattamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO B

A S S E G N I F A M I L I A R I

Importo degli assegni dovuti ai lavoratori capi-famiglia alla fine di ogni pe=
riodo di pagamento della retribuzione
(con decorrenza dal 16 Giugno 1941)

		ASSEGNO PER OGNI BENEFICIA	
		Giornaliero	Mensile
OPERAI	(con 1 figlio o persona equiparata a carico	2,=	52,=
	(" 2 o 3 figli o persone equiparate a carico	2,80	72,80
	(" 4 o più figli o persone equiparate a carico	3,60	93,60
	(" la moglie	3,10	80,60
	(" i genitori o altri ascendenti a carico	1,80	46,80
IMPIEGATI	(con 1 figlio o persona equiparata a carico	3,10	80,60
	(" 2 o 3 figli o persone equiparate a carico	4,10	106,60
	(" 4 o più figli o persone equiparate a carico	4,90	127,40
	(" la moglie	4,40	114,40
	(" i genitori o altri ascendenti a carico	2,90	75,40

I contributi sono dovuti, ad esclusivo carico del datore di lavoro, in ragione del 20% della retribuzione corrisposta.

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romano Gas
ROMA
1938

1182

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO B

ASSEGNI FAMILIARI

Importo degli assegni dovuti ai lavoratori capi-famiglia alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione
(con decorrenza dal 16 Giugno 1941)

		ASSEGNO PER OGNI BENEFICIARIO	
		Giornaliero	Mensile
OPERAI	(con 1 figlio o persona equiparata a carico	2,=	52,=
	(" 2 o 3 figli o persone equiparate a carico	2,80	72,80
	(" 4 o più figli o persone equiparate a carico	3,60	93,60
	(" la moglie	3,10	80,60
	(" i genitori o altri ascendenti a carico	1,80	46,80
IMPIEGATI	(con 1 figlio o persona equiparata a carico	3,10	80,60
	(" 2 o 3 figli o persone equiparate a carico	4,10	106,60
	(" 4 o più figli o persone equiparate a carico	4,90	127,40
	(" la moglie	4,40	114,40
	(" i genitori o altri ascendenti a carico	2,90	75,40

I contributi sono dovuti, ad esclusivo carico del datore di lavoro, in ragione del 20% della retribuzione corrisposta.

3663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

091.47/

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, U.S. ARMY

29 June 1944

SUBJECT: Wage Adjustment - Public Utilities

TO : Director Labor Sub-Commission

FROM : Acting Regional Commissioner Region III

Ref. above subject

1. All information required in respect of the "Compagnie Napoletane del Gas" is attached herewith.

2. A study of the wage schedules would show that the two fundamental principles of (i) keeping the proposed net wage below the wage ceiling for personnel directly employed by the Allied forces, and (ii) readjusting wages by comparison with similar industries have been on the whole respected. The only exceptions are as follows: -

(a) Operai III Categoria - a difference of 5 lire for the "Maximum" daily wage.

(b) Impiegati Subalterni di 1 Classe - a difference of 350 lire monthly in the case of "Sorveglianti di Corte" and "Infermieri"; a difference of 230 lire monthly in the case of "Dattilografe".

3. The above differences are slight and an insistence to bring them into line would involve (i) a revision of the terms of agreement, and (ii) a regrouping of categories under the existing collective Contracts.

4. I recommend the approval of this agreement in its present form.

John W. Chapman

JOHN W. CHAPMAN,
Colonel, J.A.G.D.,
Acting Regional Commissioner.

3664

1184

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO ... STATISTICA

NOTE AL PROSPETTO IMPIEGATI

(1) Capi servizio di particolare importanza e di gruppi di impianti coadiutori diretti alla Direzione della Società.
(2) Capi di servizio, capi di ufficio, capi tecnici ed amministrativi ed altri impiegati tecnici ed amministrativi di grado e funzioni equivalenti.
(3) Impiegati di concetto, tecnici ed amministrativi.
(4) Impiegati d'ofdine, tecnici ed amministrativi.
(5) Impiegate d'ordine, tecniche ed amministrative.
(6) Impiegati aiuto e subalterni.
(7) Impiegate aiuto e subalterne.
(8) Cassiere non principale.
(9) Ingegnere aggiunto.
10) Ufficiali.
11) Vice Cassiere.
12) Alunni.
13) Aiuto di cassa.
14) Assistenti tecnici.
15) Alunni avventizzi.
16) Aiuto di cassa avventizzi.
17) Alunne.
18) Assistenti tecnici avventizzi.
19) Uscieri.
20) Uscieri avventizzi.
21) Impiegati tecnici ed amministrativi con funzioni direttive.
22) Impiegati tecnici ed amministrativi di concetto.
23) Impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine.
24) Impiegati con funzioni equiparate a quelle di grado comune.
25) Impiegate con funzioni equiparate di grado comune (donne).
26) Stipendio di £.5350: corrispondente allo stipendio conferito dagli Alleati - all'Assistente agente di compera, depurato di £.150 mensili.
27) 28) 30) 31) - Gli altri stipendi, di cui ai numeri a fianco segnati, come spiegato nel verbale di accordo, sono stati calcolati con sistema di analogia, mantenendo ferme le distanze esistenti tra le varie categorie nel contratto collettivo di lavoro.
29) Stipendio di £.3850: corrispondente allo stipendio conferito dagli Alleati al contabile (uomo), disegnatore, capo magazziniere, depurato sempre di £.150 mensili.
32) Stipendio di £.2220 corisspondente alla paga della dattilografa (£.90-£5 = £.85x26 giorni al mese.

Ia) Cifra media ricavata dagli stipendi Alleati a fianco segnati, secondo l'accordo indivato nel verbale relativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DELLA STATISTICA NAPOLI-LAVORO

TABELLA DI EQUAZIONE DEGLI STIPENDI DELLA COMPAGNIA

CATEGORIE	Stipendio attuale netto minimo	massimo	Stipendio proposto minimo	massimo	Stipendio to mano
SUPERIORI DI CONCETTO:	3149 -	4647	4006 -	5200	
a) Ingegnere addetto alla produzione					5350 (26)
b) Vice contabile generale					5350 (26)
c) Contabile ufficio produzione distribuzione					5000 (27)
d) Sottocapi uffici vari					5000 (27)
CONCETTO DI 1° CLASSE	2536 -	4291	3297 -	4800	
a) Sotto capo Ufficio commerc.sezione vendita					5000 (27)
b) Capi sezione d'ufficio					5000 (27)
c) Disegnatori					4500 (28)
CONCETTO DI II° CLASSE	2580 -	3596	3505 -	4450	4500 (28)
a) Capo sezione di ufficio					
b) Disegnatori					
ORDINE DI I° CLASSE	2496 -	3644	3282 -	4100	
a) Sorveglianti tecnici alla produz.del gas					4500 (28)
b) Assistenti tecnici distribuzione					4500 (28)
c) Impiegati alla contabilità					3850 (29)
ORDINE DI II° CLASSE	2135 -	3533	2745 -	3750	
a) Assistenti tecnici distribuz. del gas					3850 (29)
b) Impiegati alla contabilità					3850 (29)
c) Impiegate serv.amministrativi (donne)	2092 -	2542	3177 -	3350	3350 (31)
SUBALTERNI DI I° CLASSE	2084 -	3484	2761 -	3450	
a) Sorveglienti di corte					3100 (30)
b) Verificatori					3850 (29)
c) Infermiere					3100 (30)
d) Dattilografe	1380 -	2432	1859 -	2550	2220 (32)
SUBALTERNI DI II° CLASSE	1922 -	3143	2409 -	3100	3100 (30)
a) Uscieri					

(a)

1180

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I M P I E G A R I

E DEGLI STIPENDI DELLA COMPAGNIA DEL GAS

Attuale massimo	Stipendio proposto minimo	Stipendio proposto massimo	Stipendio Alleato meno £.150	Stipendi percepiti da: Soc. Meridionale Elettrica minimo	Soc. Meridionale Elettrica massimo	Banco di Napoli minimo	Banco di Napoli massimo	Raffinerie minimo	Raffinerie massimo
4647	4006	5200						5000	5591 (21)
			5350 (26)	4420	5350 (1)	5492	6805 (8)		
			5350 (26)	4420	5350 (1)	4215	6215 (9)		
			5000 (27) 5200(a)	3980	5000 (2)	3614	5055 (10)		
			5000 (27)	3980	5000 (2)	3894	5752 (11)		
4291	3297	4800							
			5000 (27)	3980	5000 (2)	3614	5055 (10)	5000	5591 (21)
			5000 (27) 4800(a)	3980	5000 (2)	3894	5752 (11)	5000	5591 (21)
			4500 (28)	3770	4500 (3)			4178	4580 (22)
3596	3505	4450	4500 (28)	3770	4500 (3)	3623	4440 (12)	4178	4580 (22)
						3898	4723 (13)		
						4036	4619 (14)		
3644	3282	4100							
			4500 (28)	3770	4500 (3)	4036	4619 (14)	4178	4580 (22)
			4500 (28)	3770	4500 (3)	4036	4619 (14)	4178	4580 (22)
			3850 (29)	3400	3850 (4)	2723	3842 (15)	3884	4189 (23)
						3186	4426 (16)		
3533	2745	3750						3884	4189 (23)
			3850 (29)	3400	3850 (4)	2723	3842 (15)	3884	4189 (23)
			3850 (29)	3400	3850 (4)	3186	4426 (16)		
2542	3177	3350	3350 (31)	2640	3350 (5)	3440	4429 (17)		
3484	2751	3450							
			3100 (30)	2890	3100 (6)			3332	(24)
			3850 (29)	3400	3850 (4)	3480	4067 (18)		
			3100 (30)	2890	3100 (6)			3332	(24)
2432	1859	2550	2220 (32)	1910	2220 (7)			2481	(25)
3143	2409	3100	3100 (30)	2890	3100 (6)	3021	3700 (19)		
						3287	3250 (20)		

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

1187

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DIVISIONE ECONOMICO STATISTICA NAPOLI

IMPIEGATI

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA NAPOLETANA DEL G A [illegible]

CATEGORIE	Stipendi Base		Indennità Presenza	Assegni Familiari	TOTALE	Ritenute	Stipendio Netto
SUPERIORI di CONCETTO	Minimo	2.680.70	584.35	114.40	3.579.45	430.05	3.14
	Massimo	4.354.15	584.35	327.60	5.266.10	618.30	4.64
CONCETTO di I° CLASSE	Minimo	2.085.80	584.35	195.-=	2.865.15	328.55	2.53
	Massimo	4.177.-=	584.35	114.40	4.875.75	584.30	4.29
CONCETTO di II° CLASSE	Minimo	2.135.55	584.35	195.-=	2.914.90	334.85	2.58
	Massimo	3.511.35	584.35	=	4.095.70	499.25	3.59
ORDINE di I° CLASSE	Minimo	1.887.30	584.35	327.60	2.799.25	303.15	2.49
	Massimo	3.435.25	584.35	114.40	4.134.-=	489.55	3.64
ORDINE di II° CLASSE - Uomini	Minimo	1.672.10	584.35	150.80	2.407.25	275.60	2.13
	Massimo	2.953.70	584.35	434.20	3.972.25	439.35	3.53
ORDINE di II° CLASSE = Donne	Minimo	1.755.65	311.60	288.60	2.355.85	264.10	2.09
	Massimo	2.603.20	311.60	=	2.914.80	372.35	2.54
SUBALTERNI di I° CLASSE -Uomini	Minimo	1.659.70	584.35	114.40	2.358.45	274.05	2.08
	Massimo	2.584.25	584.35	699.40	3.868.-=	393.45	3.47
SUBALTERNI di I° CLASSE -Donne	Minimo	1.270.75	311.60	=	1.582.35	202.10	1.38
	Massimo	1.659.70	311.60	712.40	2.683.70	251.80	2.43
SUBALTERNI di II° CLASSE	Minimo	1.604.85	584.35	=	2.189.20	267.05	1.92
	Massimo	2.781.60	584.35	195.-=	3.560.95	417.40	3.14

Dal verbale di accordo stipulato sulla pereguazione degli stipendi:
poichè la Compagnia Napoletana del Gas dato le attuali difficoltà di approvvigionamento continuerà
rispondere un contributo mensa al personale impiegato e tale contributo dovrà intendersi esclusso da
sente adeguamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I M P I E G A T I

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA
NAPOLETANA DEL G A

R I E		Stipendi Base	Indennità Presenza	Assegni Familiari	TOTALE	Ritenute	Stipendio Netto
	Minimo	2.680.70	584.35	114.40	3.579.45	430.05	3.149.40
	Massimo	4.354.15	584.35	327.60	5.266.10	618.30	4.647.80
	Minimo	2.086.60	584.35	195.==	2.865.15	328.55	2.536.60
	Massimo	4.177.=	584.35	114.40	4.875.75	584.30	4.291.45
	Minimo	2.135.55	584.35	195.=	2.914.90	334.85	2.580.05
	Massimo	3.511.35	584.35	=	4.095.70	499.25	3.596.45
	Minimo	1.887.30	584.35	327.60	2.799.25	303.15	2.496.10
	Massimo	3.435.25	584.35	114.40	4.134.=	489.55	3.644.45
- Uomini	Minimo	1.672.10	584.35	150.80	2.407.25	275.60	2.131.65
	Massimo	2.953.70	584.35	434.20	3.972.25	439.35	3.532.90
= Donne	Minimo	1.755.65	311.60	288.60	2.355.85	264.10	2.091.75
	Massimo	2.603.20	311.60	=	2.914.80	372.35	2.542.45
SSE -Uomini	Minimo	1.659.70	584.35	114.40	2.358.45	274.05	2.084.40
	Massimo	2.594.25	584.35	599.40	3.868.=	393.45	3.474.55
SSE -Donne	Minimo	1.270.75	311.60	=	1.582.35	202.10	1.380.25
	Massimo	1.659.70	311.60	712.40	2.683.70	251.80	2.431.90
ASSE	Minimo	1.604.85	584.35	=	2.189.20	267.05	1.922.15
	Massimo	2.781.60	584.35	195.=	3.560.95	417.40	3.143.55

do stipulato sulla perequazione degli stipendi:
Napoletana del Gas dato le attuali difficoltà di approvvigionamento continuerà a cor-
buto venga al personale impiegato e tale contributo dovrà intendersi escluso dal pre-

1189

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

NOTE AL PROSPETTO IMPIEGATI

(1) Capi servizio di particolare importanza e di gruppi di impianti coadiutori diretti alla Direzione della Società.
(2) Capi di servizio, capi di ufficio, capi tecnici ed amministrativi ed altri impiegati tecnici ed amministrativi di grado e funzioni equivalenti.
(3) Impiegati di concetto, tecnici ed amministrativi.
(4) Impiegati d'ordine, tecnici ed amministrativi.
(5) Impiegate d'ordine, tecniche ed amministrative.
(6) Impiegati aiuto e subalterni.
(7) Impiegate aiuto e subalterne.
(8) Cassiere non principale.
(9) Ingegnere aggiunto.
10) Ufficiali.
11) Vice Cassiere.
12) Alunni.
13) Aiuto di cassa.
14) Assistenti tecnici.
15) Alunni avventizzi.
16) Aiuto di cassa avventizzi.
17) Alunne.
18) Assistenti tecnici avventizzi.
19) Uscieri.
20) Uscieri avventizzi.
21) Impiegati tecnici ed amministrativi con funzioni direttive.
22) Impiegati tecnici ed amministrativi di concetto.
23) Impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine.
24) Impiegati con funzioni equiparate a quelle di grado comune.
25) Impiegate con funzioni equiparate di grado comune (donne).
26) Stipendio di £.5350: corrispondente allo stipendio conferito dagli Alleati - all'Assistente agente di compera, depurato di £.150 mensili.
27) 28) 30) 31) - Gli altri stipendi, di cui ai numeri a fianco segnati, come spiegato nel verbale di accordo, sono stati calcolati con sistema di analogia, mantenendo ferme le distanze esistenti tra le varie categorie nel contratto collettivo di lavoro.
29) Stipendio di £.3850: corrispondente allo stipendio conferito dagli Alleati al contabile (uomo), disegnatore, capo magazziniere, depurato sempre di £.150 mensili.
32) Stipendio di £.2220 corisspondente alla paga della dattilografa (£.90-£5 = £.85x26 giorni al mese.

(a) Cifra media ricavata dagli stipendi Alleati a fianco segnati, secondo l'accordo indicato nel verbale relativo.

1190

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - DIVISIONE ECONOMICO STATISTICA

TABELLA DI EQUAZIONE DEGLI STIPENDI DELLA COMPAGNIA

CATEGORIE	Stipendio attuale netto minimo	massimo	Stipendio proposto minimo	massimo	Stipendio proposto meno £.
SUPERIORI DI CONCETTO:	3149 -	4647	4006 -	5200	
a) Ingegnere addetto alla produzione					5350 (26)
b) Vice contabile generale					5350 (26)
c) Contabile ufficio produzione distribuzione					5000 (27)
d) Sottocapi uffici vari					5000 (27)
CONCETTO DI 1° CLASSE	2536 -	4291	3297 -	4800	
a) Sotto capo Ufficio commerc.sezione vendita					5000 (27)
b) Capi sezione d'ufficio					5000 (27)
c) Disegnatori					4500 (28)
CONCETTO DI IIº CLASSE	2580 -	3596	3505 -	4450	4500 (28)
a) Capo sezione di ufficio					
b) Disegnatori					
ORDINE DI Iº CLASSE	2496 -	3644	3282 -	4100	
a) Sorveglianti tecnici alla produz.del gas					4500 (28)
b) Assistenti tecnici distribuzione					4500 (28)
c) Impiegati alla contabilità					3850 (29)
ORDINE DI IIº CLASSE	2135 -	3533	2745 -	3750	
a) Assistenti tecnici distribuz. del gas					3850 (29)
b) Impiegati alla contabilità					3850 (29)
c) Impiegate serv.amministrativi (donne)	2092 -	2542	3177 -	3350	3350 (31)
SUBALTERNI DI Iº CLASSE	2084 -	3484	2761 -	3450	
a) Sorveglianti di corte					3100 (30)
b) Verificatori					3850 (29)
c) Infermiere					3100 (30)
d) Dattilografe	1380 -	2432	1859 -	2550	2220 (32
SUBALTERNI DI IIº CLASSE	1922 -	3143	2409 -	3100	3100 (30
a) Uscieri					

(a)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I M P I E G A T I

NE DEGLI STIPENDI DELLA COMPAGNIA DEL GAS

attuale o massimo	Stipendio proposto minimo massimo	Stipendio Alleato meno £.150	Stipendi percepiti da: Soc.Meridionale Elettrica minimo massimo	Banco di Napoli minimo massimo	Raffinerie minimo massimo
4647	4006 - 5200	5350 (26) 5350 (26) 5000 (27) 5000 (27) 5200(a)	4420 - 5350 (1) 4420 - 5350 (1) 3980 - 5000 (2) 3980 - 5000 (2)	5492 - 6805 (8) 4215 - 6215 (9) 3614 - 5055 (10) 3894 - 5752 (11)	5000 - 5591 (21)
4291	3297 - 4800	5000 (27) 5000 (27) 4500 (28) 4800(a)	3980 - 5000 (2) 3980 - 5000 (2) 3770 - 4500 (3)	3614 - 5055 (10) 3894 - 5752 (11)	5000 - 5591 (21) 5000 - 5591 (21) 4178 - 4580 (22)
3596	3505 - 4450	4500 (28)	3770 - 4500 (3)	3623 - 4440 (12) 3898 - 4723 (13) 4036 - 4619 (14)	4178 - 4580 (22)
3644	3282 - 4100	4500 (28) 4500 (28) 3850 (29)	3770 - 4500 (3) 3770 - 4500 (3) 3400 - 3850 (4)	4036 - 4619 (14) 4036 - 4619 (14) 2723 - 3842 (15) 3186 - 4426 (16)	4178 - 4580 (22) 4178 - 4580 (22) 3884 - 4189 (23)
3533	2745 - 3750	3850 (29) 3850 (29)	3400 - 3850 (4) 3400 - 3850 (4)	2723 - 3842 (15) 3186 - 4426 (16)	3884 - 4189 (23) 3884 - 4189 (23)
2542	3177 - 3350	3350 (31)	2640 - 3350 (5)	3440 - 4429 (17)	
3484	2761 - 3450	3100 (30) 3850 (29) 3100 (30)	2890 - 3100 (6) 3400 - 3850 (4) 2890 - 3100 (6)	3480 - 4067 (18)	3332 - (24) 3332 - (24) 2481 - (25)
2432	1859 - 2550	2220 (32)	1910 - 2200 (7)		
3143	2409 - 3100	3100 (30)	2890 - 3100 (6)	3021 - 3700 (19) 3287 - 3250 (20)	

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

F 192

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IMPIEGATI

UFFICIO REGIONALE DIVISIONE ECONOMICO STATISTICA

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA NAPOLETANA DEL G A S

CATEGORIE	Stipendi Base		Indennità Presenza	Assegni Familiari	TOTALE	Ritenute	Stipendi Netti
SUPERIORI di CONCETTO	Minimo	2.880.70	584.35	114.40	3.579.45	430.05	3.149
	Massimo	4.354.15	584.35	327.60	5.266.10	618.30	4.647
CONCETTO di I° CLASSE	Minimo	2.085.80	584.35	195.==	2.865.15	328.55	2.536
	Massimo	4.177.=	584.35	114.40	4.875.75	584.30	4.291
CONCETTO di II° CLASSE	Minimo	2.135.55	584.35	195.=	2.914.90	334.85	2.580
	Massimo	3.511.35	584.35	=	4.095.70	499.25	3.596
ORDINE di I° CLASSE	Minimo	1.887.30	584.35	327.60	2.799.25	303.15	2.496
	Massimo	3.435.25	584.35	114.40	4.234.=	489.55	3.64
ORDINE di II° CLASSE - Uomini	Minimo	1.682.10	584.35	150.80	2.407.25	275.60	2.13
	Massimo	2.953.70	584.35	434.20	3.972.25	439.35	3.53
ORDINE di II° CLASSE = Donne	Minimo	1.755.65	311.60	288.60	2.355.85	264.10	2.09
	Massimo	2.603.20	311.60	=	2.914.80	372.35	2.54
SUBALTERNI di I° CLASSE -Uomini	Minimo	1.659.70	584.35	114.40	2.358.45	274.05	2.08
	Massimo	2.584.25	584.35	699.40	3.868.=	393.45	3.47
SUBALTERNI di I° CLASSE -Donne	Minimo	1.270.75	311.60	=	1.582.35	202.10	1.38
	Massimo	1.659.70	311.60	712.40	2.683.70	251.80	2.4
SUBALTERNI di II° CLASSE	Minimo	1.604.85	584.35N	=	2.189.20	267.05	1.9
	Massimo	2.781.60	584.35	195.=	3.560.95	417.40	3.1

Dal verbale di accordo stipulato sulla perequazione degli stipendi:
poichè la Compagnia Napoletana del Gas dato le attuali difficoltà di approvvigionamento continuerà
rispondere un contributo mensa al personale impiegato e tale contributo dovrà intendersi esclusso da
sente adeguamento.

1193

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I M P I E G A T I

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA NAPOLETANA DEL G A S

E	Stipendi Base		Indennità Presenza	Assegni Familiari	TOTALE	Ritenute	Stipendio Netto
	Minimo	2.880.70	584.35	114.40	3.579.45	430.05	3.149.40
	Massimo	4.354.15	584.35	327.60	5.266.10	618.30	4.647.80
	Minimo	2.085.80	584.35	195.==	2.865.15	328.55	2.536.60
	Massimo	4.177.=	584.35	114.40	4.875.75	584.30	4.291.45
	Minimo	2.135.55	584.35	195.=	2.914.90	334.85	2.580.05
	Massimo	3.511.35	584.35	=	4.095.70	499.25	3.596.45
	Minimo	1.887.30	584.35	327.60	2.799.25	303.15	2.496.10
	Massimo	3.435.25	584.35	114.40	4.234.=	489.55	3.644.45
	Minimo	1.682.10	584.35	150.80	2.407.25	275.60	2.131.65
Uomini	Massimo	2.953.70	584.35	434.20	3.972.25	439.35	3.532.90
	Minimo	1.755.65	311.60	288.60	2.355.85	264.10	2.091.75
Donne	Massimo	2.603.20	311.60	=	2.914.80	372.35	2.542.45
	Minimo	1.659.70	584.35	114.40	2.358.45	274.05	2.084.40
-Uomini	Massimo	2.584.25	584.35	699.40	3.868.=	393.45	3.474.55
				=	1.582.35	202.10	1.380.25
	Minimo	1.270.75	311.60	712.40	2.683.70	251.80	2.431.90
E -Donne	Massimo	1.659.70	311.60				
				=	2.189.20	267.05	1.922.15
	Minimo	1.604.85	584.35N	195.=	3.560.95	417.40	3.143.55
SE	Massimo	2.781.60	584.35				

o stipulato sulla perequazione degli stipendi:
apoletana del Gas dato le attuali difficoltà di approvvigionamento continuerà a cor-
uto mensa al personale impiegato e tale contributo dovrà intendersi escluso dal pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPAGNIA NAPOLETANA GAS
via Chiaia 138
Napoli

TABELLA STIPENDI BASE AL LORDO ED AL NETTO DI RITENUTE DI LEGGE

Categorie	Stipendio base compreso 70%	Indennità di presenza e mensa	Retribuzione lorda	Ritenute			Totale delle ritenute	Retribuzione netta
				Previdenza gas I.N.P.	Previdenza Sociale	R.M. 8.16%		
Superiore concetto	2.003.45	807.50	2.810.95	100.15	11.35	220.30	331.80	2.479.15
Concetto 1^	1.883.60	807.50	2.691.10	94.20	11.35	211.00	316.55	2.374.55
Concetto 2^	1.803.20	807.50	2.610.70	90.15	11.35	204.75	306.25	2.304.45
Ordine 1^	1.666.75	807.50	2.474.25	83.35	11.35	194.15	288.85	2.185.40
Ordine 2^	1.543.50	807.50	2.351.00	77.15	11.35	184.60	273.10	2.077.90
(tabella Dattilogr.	1.437.00	510.00	1.947.00	71.85	11.35	152.10	235.30	1.711.70
(ridot. 25%	1.137.70	510.00	1.647.70	56.90	10.70	128.95	196.55	1.451.15
Subalterno 1^	1.437.00	807.50	2.244.50	71.85	11.35	176.35	259.55	1.984.95
Subalterno 2^	1.277.40	807.50	2.084.90	63.85	11.35	164.00	239.20	1.845.70

Napoli 26/4/944

COMPAGNIA NAPOLETANA GAS
UFFICIO PERSONALE
D'ORDINE e SUBALT.

1195

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ETANA GAS
138

TABELLA STIPENDI BASE AL LORDO ED AL NETTO DI RITENUTE DI LEGGE

	Stipendio base compreso 70%	Indennità di presenza e mensa	Retribuzione lorda	Ritenute			Totale delle ritenute	Retribuzione netta
				Previdenza gas I.N.P.	Previdenza Sociale	R.M. 8.16%		
to	2.003.45	807.50	2.810.95	100.15	11.35	220.30	331.80	2.479.15
	1.883.60	807.50	2.691.10	94.20	11.35	211.00	316.55	2.374.55
	1.803.20	807.50	2.610.70	90.15	11.35	204.75	306.25	2.304.45
	1.666.75	807.50	2.474.25	83.35	11.35	194.15	288.85	2.185.40
	1.543.50	807.50	2.351.00	77.15	11.35	184.60	273.10	2.077.90
lla	1.437.00	510.00	1.947.00	71.85	11.35	152.10	235.30	1.711.70
	1.137.70	510.00	1.647.70	56.90	10.70	128.95	196.55	1.451.15
t. 25%	1.437.00	807.50	2.244.50	71.85	11.35	176.35	259.55	1.984.95
	1.277.40	807.50	2.084.90	63.85	11.35	164.00	239.20	1.845.70

944

NIA NAPOLETANA
UFFICIO
ERSONALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONFRONTO FRA LE PAGHE MINIME CONTRATTUALI E LE PAGHE MEDIE CORRISPOSTE DALLA COMPAGNIA

Categ.	OPERAI	Numero operai	paga minima giornaliera	paga media	paga minima + ind.prec.+aumento dic.43	paga mini= ma netta	p i +
	Opificio						
1	Operai provetti	24	31.80	34.95	71.05	61.75	
2	" I classe	81	28.70	31.40	65.80	57.20	
	" 2 "	34	25.80	27.30	60.85	52.90	
	Manov. ex fuochisti	4	26.05	28.05	61.30	53.30	
	" 1 classe	15	25.55	27.45	60.45	52.55	
	" 2 "	26	23.95	24.15	57.70	50.15	
	" solfato	3	25.60	27.80	60.50	52.60	
3	Fuochisti	58	34.05	34.50	74.90	65.10	
	Aiutanti ai forni	1	28.00	28.40	64.60	56.15	
4	Aiutanti	3	22.20	24.70	54.75	47.60	
	Custodi	10	27.75	29.35	64.15	55.75	
	Guardiani	2	24.30	26.45	58.30	50.70	
	Apprendisti	8	20.50	21.05	51.85	45.05	
	Ragazzi	1	12.80	12.80	35.35	30.70	
	DISTRIBUZIONE						
1	Specializzati	12	31.80	34.00	71.05	61.75	
2	Terrazzieri	38	26.65	27.70	62.30	55.15	
	Manovali	8	22.65	24.30	55.50	48.20	
3	Operai I classe	28	27.85	29.75	64.35	55.95	
	" 2 "	98	26.45	28.30	61.95	53.85	
4	Aiutanti	21	24.40	25.30	58.50	50.85	
	Apprendisti	6	21.40	21.40	53.40	46.40	
	Ragazzi	10	13.70	13.80	36.90	32.10	

Gli assegni familiari sono calcolati in base a tre figli e moglie.
* Per gli apprendisti e per i ragazzi non sono stati calcolati gli assegni famil

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UADI E LE PAGHE MEDIE CORRISPOSTE DALLA COMPAGNIA NAPOLETANA DEL GAS

nima iera	paga media	paga minima + ind.pres.+aum= mento dic.43	paga minima netta	paga media+ ind.presenza +aum.dic.43	paga media netta	paga minima netta+ass.fam! +quota p.53° settimana	paga media netta+ass. fam.+quota p.53° sett.
34.95	71.05	61.75	76.40	66.40	74.18	78.93	
31.40	65.80	57.20	70.40	61.20	69.54	73.62	
27.30	60.65	52.90	63.40	53.10	65.16	65.40	
28.05	61.30	53.30	64.70	56.25	65.57	68.57	
27.45	60.45	52.55	63.65	55.30	64.80	67.61	
24.15	57.70	50.15	58.05	50.45	62.35	62.66	
27.80	60.50	52.60	64.25	55.85	64.85	67.97	
34.50	74.90	65.10	75.65	65.75	77.60	78.26	
28.40	64.60	56.15	65.30	56.75	68.47	69.08	
24.70	54.75	47.60	59.00	51.20	59.75	63.43	
29.35	64.15	55.75	67.75	58.90	68.07	71.28	
26.45	58.30	50.70	61.95	53.85	62.91	66.13	
21.05	51.85	45.05	52.80	45.90	45.65	46.52 *	
12.80	35.35	30.70	35.35	30.70	31.08	31.08 *	
34.00	71.05	61.75	74.80	65.00	74.18	77.50	
27.70	62.30	55.15	64.10	55.70	67.43	68.01	
24.30	55.50	48.20	58.30	50.65	60.37	62.86	
29.75	64.35	55.95	67.60	58.75	68.27	71.12	
28.30	61.95	53.85	65.10	56.60	66.13	68.93	
25.30	58.50	50.85	60.00	52.15	63.07	64.39	
21.40	53.40	46.40	53.40	46.40	47.03	47.03 *	
13.80	36.90	32.10	36.95	32.10	32.50	32.50 *	

sono calcolati in base a tre figli e moglie.
ragazzi non sono stati calcolati gli assegni familiari.

1198

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONFRONTO FRA GLI STIPENDI MINIMI CONTRATTUALI E GLI STIPENDI MEDI CORRISPOSTI DALLA COMPAG

CATEGORIA	N.ro Imp.	Stipendio min.contratt	stipendio medio	stip.minimo+ Ind.presenza +aumento dic. 1943	idem netto (detr? il 16%)	St d +
		1	2	3	4	
Sup. Concetto		1.065.00	2.150.00	2.441.00	2.061.00	
Concetto I°		984.00	2.095.00	2.310.00	1.949.00	
" 2°		934.00	1.568.00	2.225.00	1.877.00	
Ordine I		343.00	1.352.00	2.076.00	1.584.00	
" 2°		770.60	1.278.00	1.947.00	1.461.00	
Subalterno I°		704/15	1.058.00	1.834.00	1.348.00	
" 2°		605.95	960.00	1.667.00	1.267.00	

(1) Gli assegni familiari per i soli uomini sono calcolati in base a tre figli e mogl

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

STIPENDI MEDI CORRISPOSTI DALLA COMPAGNIA NAPOLETANA DEL GAS

dio	stip.minimo+ Ind.presenza +aumento dic. 1943	idem netto (detr?il 16%)	Stipendio medio+ind.pres. +aum.dicembre 1943	idem net=to(detrat=to 16%)	Stip.min.net= to con ass.fam. +quota p.13° mensilità (1)	Stip.medio netto con ass.fam.+ quota p.13° mensilità (1)
	3	4	5	6	7	8
00	2.441.00	2.061.00	4.162.00	3.520.00	2.837.00	4.005.00
00	2.310.00	1.949.00	4.080.00	3.451.00	2.423.00	3.940.00
00	2.225.00	1.877.00	3.246.00	2.742.00	2.302.00	3.167.00
00	2.076.00	1.584.00	2.900.00	2.295.00	2.184.00	2.884.00
00	1.947.00	1.461.00	2.781.00	2.087.00	2.050.00	2.493.00
00	1.834.00	1.348.00	2.430.00	1.812.00	1.749.00	2.150.00
00	1.657.00	1.267.00	1.820.00	1.420.00	1.799.00	2.050.00

(1) calcolati in base a tre figli e moglie.

1200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO ... NAPOLI ... DIVISIONE ECONOMICO STATISTICA

TABELLA DI PEREQUAZIONE DELLE PAGHE DELLA COMPAGNIA DEL G A S

CATEGORIE	Paga netta attuale minimo	Paga netta attuale massimo	Paga riposta minimo	Paga riposta massimo	Paga allegata meno £.5	
I° CATEGORIA a) Meccanici di batteria b) Capo squadra qualificato (elettricisti, macchinisti, saldatori, etc.)	77,05	101,40	109,37	125	125	(1)
II° CATEGORIA a) Operai qualificati (elettricisti, macchinisti saldatori, etc.)	75,00	90,15	107,55	115	115	(2)
III° CATEGORIA a) Lavoranti batteria forni a gas b) Operai alle caldaie c) Carpentieri d) Piombatori	68,20	75,40	92,55	100	95	(3)

(1) Capo squadra elettricista, capo turno elettricista, capo squadra meccanico.
(2) Elettricista, tirafili.
(3) Aiuto scalpellini.
(4) Capi squadra, capo turno e quadristi, montatori specializzati.
(5) Fuochisti, elettricisti, quadristi, tirafili.
(6) Aiutanti manovali e guardiani.
(7) Capo squadra.
(8) Manovali.
(9) Elettricista specializzato.
(10) Fucinatori, tubista, meccanico, fresatore
(11) Elettricista.
(12) Fucinatori navali, carpentieri in ferro, trapanisti, etc.
(13) Saldatori-elettricisti elettricisti.
(14) Fabbri allestimenti, calderai, fucinatori, meccanici.
(15) Elettricisti saldatori, elettricisti.
(16) Manovali comuni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O P E R A I

PAGHE DELLA COMPAGNIA DEL G A S

	Paga proposta	Paga allcata meno £.5	Paghe percepite da:			
			Soc. Meridionale Elettrica	Ilva	Cantieri Metallurgici	Navalmeccanica
imo	minimo mass.		minimo massimo			
,40	109,37 - 125	125 (1)	106,30 -125 (4)	124,30 (7)	153,20 (9)	158,70 (12) 228,50 (13)
,15	107,55 - 115	115 (2)	92,50 -115 (5)		115,95 (10) 94,60 (11)	115;== (14) 114,10 (15)
,40	92,55 - 100	95 (3)	85,60 -100 (6)	115,= (8)		102,= (16)

capo squadra meccanico.

ializzati.

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

Barbarelli

i, etc.

ci.

1202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - NAPOLI
Divisione Economica Statistica

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA NAPOLETANA GAS

Operai

CATEGORIA	Paga base		Indennità presenza	Assegni familiari	TOTALE	Ritenute	Paga netta
I° categoria	minima	55.70	16.75	9.10	81.55	4.50	77.05
	massima	82.25	16.75	9.10	108.10	6.70	101.40
II° categoria	minima	52.05	16.75	10.45	79.25	4.25	75.-
	massima	68.50	16.75	10.45	95.70	5.55	90.15
III° categoria	minimo	46.20	16.75	9.10	72.05	3.85	68.20
	massima	55.10	16.75	9.10	80.95	4.55	76.40

Dal verbale di accordo stipulato sulla perequazione delle paghe:
poichè la Compagnia Napoletana del Gas dato le attuali difficoltà di approvvigionamento con
nuerà a corrispondere un contributo mensa al personale operaio e tale contributo dovrà int
dersi escluso dal presente adeguamento.

1205

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA NAPOLETANA GAS

Operai

I A	Paga base		Indennità presenza	Assegni familiari	TOTALE	Ritenute	Paga netta
	minima	55.70	16.75	9.10	81.55	4.50	77.05
	massima	82.25	16.75	9.10	108.10	6.70	101.40
	minima	52.05	16.75	10.45	79.25	4.25	75.-
	massima	68.50	16.75	10.45	95.70	5.55	90.15
	minima	46.20	16.75	9.10	72.05	3.85	68.20
	massima	55.10	16.75	9.10	80.95	4.55	76.40

...li accordo stipulato sulla perequazione delle paghe:

...mpagnia Napoletana del Gas dato le attuali difficoltà di approvvigionamento conti=

...rispondere un contributo mensa al personale operaio e tale contributo dovrà inten-

...o dal presente adeguamento.

1204

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - ROMA - DIVISIONE ECONOMICO STATISTICA

TABELLA DI PEREQUAZIONE DELLE PAGHE DELLA COMPAGNIA DEL G A S

C A T E G O R I E	Paga netta attuale minimo	Paga netta attuale massimo	Paga proposta minimo	Paga proposta mass.	Paga alleata meno £.5	
I° CATEGORIA a) Meccanici di batteria b) Capo squadra qualificato (elettricisti, macchinisti, saldatori, etc.)	77,05	101,40	109,35	125	125	(1)
II° CATEGORIA a) Operai qualificati (elettricisti, macchinisti saldatori, etc.)	75,00	90,15	107,55	115	115	(2)
III° CATEGORIA a) Lavoranti batteria forni a gas b) Operai alle caldaie c) Carpentieri d) Piombatori	68,20	76,40	92,55	100	95	(3)

(1) Capo squadra elettricista, capo turno elettricista, capo squadra meccanico.
(2) Elettricista, tirafili.
(3) Aiuto scalpellini.
(4) Capi squadra, capo turno e quadristi, montatori specializzati.
(5) Fuochisti, elettricisti, quadristi, tirafili.
(6) Aiutanti manovali e guardiani.
(7) Capo squadra.
(8) Manovali.
(9) Elettricista specializzato.
(10) Fucinatori, tubista, meccanico, fresatore
(11) Elettricista.
(12) Fucinatori navali, carpentieri in ferro, trapanisti, etc.
(13) Saldatori elettricisti, elettricisti.
(14) Fabbri allestimenti, calderai, fucinatori, meccanici.
(15) Elettricisti saldatori, elettricisti.
(16) Manovali comuni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O P E R A I

PAGHE DELLA COMPAGNIA DEL G A S

simo	Paga proposta minimo mass.	Paga alleata meno £.5	Paghe percepite da: Soc.Meridionale Elettrica minimo massimo	Ilva	Cantieri Metallurgici	Navalmeccanica
,40	109,55 - 125 (31%)	125 (1)	106,30 -125 (4)	124,30 (7)	153,20 (9)	158,70 (12) 228,50 (13)
,15	107,55 - 115 (34%)	115 (2)	92,50 -115 (5)		115,95 (10) 94,60 (11)	115;== (14) 114,10 (15)
6,40	92,55 - 100 (33%)	95 (3)	85,60 -100 (6)	115,= (8)		102,= (16)

capo squadra meccanico.

cializzati.

i, etc.

ci.

UFFICIO REGIONALE del LAVORO

1206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DIVISIONE ECONOMICO STATISTICA NAPOLI

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA NAPOLETANA GAS

O p e r a i

C A T E G O R I A	Paga base		Indennità presenza	Assegni familiari	TOTALE	Ritenute	Paga netta
I° categoria	minima	55.70	16.75	9.10	81.55	4.50	77.05
	massima	82.25	16.75	9.10	108.10	6.70	101.40
II° categoria	minima	52.05	16.75	10.45	79.25	4.25	75.-
	massima	68.50	16.75	10.45	95.70	5.55	90.1[illegible]
III° categoria	minima	46.20	16.75	9.10	72.05	3.85	68.2[illegible]
	massima	55.10	16.75	9.10	80.95	4.55	76.4[illegible]

Dal verbale di accordo stipulato sulla perequazione delle paghe:
poichè la Compagnia Napoletana del Gas dato le attuali difficoltà di approvvigionamento con
nuerà a corrispondere un contributo mensa al personale operaio e tale contributo dovrà int
dersi escluso dal presente adeguamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA NAPOLETANA GAS

O p e r a i

E G O R I A	Paga base		Indennità presenza	Assegni familiari	TOTALE	Ritenute	Paga netta
a	minima	55.70	16.75	9.10	81.55	4.50	77.05
	massima	82.25	16.75	9.10	108.10	6.70	101.40
ia	minima	52.05	16.75	10.45	79.25	4.25	75.-
	massima	68.50	16.75	10.45	95.70	5.55	90.15
ria	minima	46.20	16.75	9.10	72.05	3.85	68.20
	massima	55.10	16.75	9.10	80.95	4.55	76.40

rbale di accordo stipulato sulla perequazione delle paghe:
la Compagnia Napoletana del Gas dato le attuali difficoltà di approvvigionamento conti=
a corrispondere un contributo mensa al personale operaio e tale contributo dovrà inten=
escluso dal presente adeguamento.

1208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPAGNIA NAPOLETANA
D'ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO
COL GAS
Anonima Capitale L. 33.550.000
Sede Sociale - NAPOLI - Via Chiaia, 138/a

TELEFONI INTERPROVINCIALI
DIREZIONE: 50-768
RECLAMI: 11-798
OPIFICIO: 52-740

Ogni corrispondenza deve essere indirizzata alla DIREZIONE in Via Chiaia N. 136

N. 503

Napoli, 17 maggio 1944

Spett. COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Sottocommissione del Lavoro
N A P O L I

La sottoscritta Compagnia Napoletana del Gas si pregia venire, a mezzo del suo rappresentante, a consegnare l'accluso verbale di accordo - stabilito con il suo personale impiegato ed operaio - attinente le norme applicative delle decisioni della Commissione Alleata di Controllo - Sottocommissione del Lavoro del 1° maggio u.s.

A tale accordo si darà corso non appena se ne sarà ottenuta l'autorizzazione necessaria.

I rappresentanti del personale della Società firmano in segno di accettazione sui termini dell'accordo stesso.

Per qualsiasi controversia s'intende di accordo stabilita la competenza del Foro di Napoli

Translation:

The undersigned Gas Company beg its representative to come and hand over to you the attached minutes of an agreement reached with both its employees and workers. Said agreement concerns the particulars for the pursuance of the Allied Control Commission Labor Subcommission, decision dated May 1st. The agreement will apply as soon as the necessary approval will be granted. The representatives of said Company personnel sign for acceptance of said agreement provisions.

ALLEGATI

3650

1209

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPAGNIA NAPOLETANA D . GAS N. Sig.

Per la COMPAGNIA NAPOLETANA DEL GAS

per la COMMISSIONE INTERNA DI FABBRICA IMPIEGATI

per la COMMISSIONE INTERNA DI FABBRICA OPERAI

per la CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO

3619

AGREEMENT FOR AN ADJUSTMENT OF WAGES AND SALARIES IN ACCORDANCE WITH THE ALLIED MILITARY GOVERNMENT'S AUTHORIZATION DATED 1st MAW 1944

Today the 15th. May 1944 in the premises of the Neapolitan Gas Company, situated in via Chiaia 138, the Direction of the Gas Company and the respective Factory Committees met in presence, these latter, of the representatives of the General Confederation of Labor in order to conclude the agreement referred to.

This meeting follows the preceding exhaustive negatiations which have been carried out during the last few days and during which the various points of view of the Company and of the employees have been discussed and considered.

Gr. Uff. Edmondo Henny represented the Direction of the Company

Cav. Gustavo Misuraca represented the Head of Accountant's Dept. of the Company

Gr. Uff. Guido Cavaterra represented the Head of the Personell Dept. of the Company

Avv. Antonio d'Ambrosio Secretary of the Company

The Factory Committee was represented by the employees: De Leone Egidio, Lannutti Domenico, Capezzuto Salvatore, Guidetti Giovanni, Giovannelli Antonio, De Geronimo Gennaro; the Factory Committee for Labourers was represented by the workers: De rosa Mauro, De Miccoli Alberto, Di Palo Domenico, Clemente Francesco, Bifulci Giovanni, Montefusco Carlo, De Falco Giovanni, Cascone Domenico and Brancaccio Giovanni; the General Confederation of Labor was represented by Dino Gentili.

It is necessary to say first that the agreement realized in consequence of the communication of the Allied Control Commission - Labour Sub-Commission - dated 1st. May 1944, addressed to the Company, will be

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Today the 15th. May 1944 in the premises of the Neapolitan Gas Company, situated in via Chiaia 138, the Direction of the Gas Company and the respective Factory Committees met in presence, these latter, of the representatives of the General Confederation of Labor in order to conclude the agreement referred to.

This meeting follows the preceding exhaustive negatiations which have been carried out during the last few days and during which the various points of view of the Company and of the employees have been discussed and considered.

Gr. Uff. Edmondo Henny represented the Direction of the Company

Cav. Gustavo Misuraca represented the Head of Accountant's Dept. of the Company

Gr. Uff. Guido Cavaterra represented the Head of the Personell Dept. of the Company

Avv. Antonio d'Ambrosio Secretary of the Company

The Factory Committee was represented by the employees: De Leone Egidio, Lannutti Domenico, Capezzuto Salvatore, Guidetti Giovanni, Giovannelli Antonio, De Geronimo Gennaro; the Factory Committee for Labourers was represented by the workers: De rosa Mauro, De Miccoli Alberto, Di Palo Domenico, Clemente Francesco, Bifulci Giovanni, Montefusco Carlo, De Falco Giovanni, Cascone Domenico and Brancaccio Giovanni; the General Confederation of Labor was represented by Dino Gentili.

It is necessary to say first that the agreement realized in consequence of the communication of the Allied Control Commission - Labour Sub-Commission - dated 1st. May 1944, addressed to the Company, will be submitted to the Allied Military Govern. Region III, for a preliminary revision. This agreement will be, moreover, submitted to the final approval of the Allied Control Commission - Labour Sub-Commission - before becoming valid within the territorial limits of the above mentioned

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO SU PEREQUAZIONE STIPENDI E PAGHE, A SEGUITO AUTORIZZAZIONE ALLEATA DEL 1° MAGGIO 1944.

Oggi, quindici maggio 1944 nei locali della Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas in via Chiaia 138, si sono riuniti la Direzione della Compagnia del Gas e le rispettive Commissioni interne di Fabbrica Impiegati ed Operai, assistite queste ultime dalla Confederazione Generale del Lavoro, per concludere l'accordo in merito all'oggetto.

La presente riunione fa seguito alle precedenti laboriose trattative svolte nei giorni scorsi, delle quali i vari punti in vista della Azienda e del Personale sono stati largamente discussi e valutati.

Sono presenti per la Direzione della Compagnia del Gas i Signori:
Grand'Uff. Edmondo Henny - Direttore
Cav. Gustavo Misuraca - Capo Contabile
Grand'Uff. Guido Cavaterra - Capo del Personale
Avv. Antonio d'Ambrosio - Segretario
per la Commissione Interna di Fabbrica Impiegati i Signori: De Leone Egidio, Lannutti Domenico, Capezzuto Salvatore, Guidetti Giovanni, Giovannelli Antonio, De Geronimo Gennaro; per la Commissione interna di Fabbrica Operai i Signori: De Rosa Mauro, De Miccoli Alberto, Di Palo Domenico, Clemente Francesco, Bifulci Giovanni, Montefusco Carlo, De Falco Giovanni, Cascone Domenico e Brancaccio Giovanni; per la Confederazione Generale del Lavoro: il Signor Dino Gentili.

Si premette, anzitutto, che l'accordo di cui appresso, realizzato a seguito della comunicazione della Commissione Alleata di Controllo, del Lavoro del 1° maggio 1944, pervenuta alla Società

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oggi, quindici maggio 1944 nei locali della Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas in via Chiaia 138, si sono riuniti la Direzione della Compagnia del Gas e le rispettive Commissioni interne di Fabbrica Impiegati ed Operai, assistite queste ultime dalla Confederazione Generale del Lavoro, per concludere l'accordo in merito all'oggetto.

La presente riunione fa seguito alle precedenti laboriose trattative svolte nei giorni scorsi, delle quali i vari punti in vista della Azienda e del Personale sono stati largamente discussi e valutati.

Sono presenti per la Direzione della Compagnia del Gas i Signori:
Grand'Uff. Edmondo Henny - Direttore
Cav. Gustavo Misuraca - Capo Contabile
Grand'Uff. Guido Cavaterra - Capo del Personale
Avv. Antonio d'Ambrosio - Segretario
per la Commissione Interna di Fabbrica Impiegati i Signori: De Leone Egidio, Lannutti Domenico, Capezzuto Salvatore, Guidetti Giovanni, Giovannelli Antonio, De Geronimo Gennaro; per la Commissione interna di Fabbrica Operai i Signori: De Rosa Mauro, De Miccoli Alberto, Di Palo Domenico, Clemente Francesco, Bifulci Giovanni, Montefusco Carlo, De Falco Giovanni, Cascone Domenico e Brancaccio Giovanni; per la Confederazione Generale del Lavoro: il Signor Dino Gentili.

Si premette, anzitutto, che l'accordo di cui appresso, realizzato a seguito della comunicazione della Commissione Alleata di Controllo, Sottocommissione del Lavoro del 1° maggio 1944, pervenuta alla Società costituita, dovrà essere sottoposta, per una preliminare revisione, all'A.M.G. della Regione III nei limiti territoriali della quale avrà applicazione, e successivamente, per la definitiva approvazione, alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Region III.

Secondly, from the A.M.G. communication, regarding the new adjustment of employees'wages and pay, one must draw the following foundamental conceptions:

1) When this adjustment is effected, the maximum total net income of each dependent must be less at least 5 Lire a day to the corresponding maximum fixed in the table attached to the above mentioned communication.
2) Salaries and pay received by every category of the Company's personnel, who enter into employees and workers's collective contract, must be adjusted within the limits laid down by the Allies Forces employees.
3) If there is no precise equivalent between the types of work indicated by the Allies and those contemplated in contracts already in force and jobs already effectively filled by personnel, corresponding maximum wages and pay can be fixed solely on a basis of comparison.

Such wages however must always remanin within the limits of the above mentioned figure.

Given this, the Company, the Factory Commitee and the General Confederation of Labor agree to pursue the following system of adjustement wich is that closest to the system laid down by the Allied Command and which best balances the interests of the employees and Company.

A) EMPLOYEES

The average salaries of the above mentioned personnel, who is parted in nine categories (men and women) are compared with nine maximum values of which the first given by the maximum allied pay reduced in comparisons with the maximum pays fixed by the S.M.E. in their agreement relating Catehories First A and First B, in consideration that the work carried out by the first category of the employees personnel of the Gas Company (corresponding to the category "personnel who fulfils high intellectual work" stands between the two above categories of the [illegible] has been indicated by the Allied Government

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) When this adjustment is effected, the maximum total net income of each dependent must be less at least 5 Lire a day to the corresponding maximum fixed in the table attached to the above mentioned communication.

2) Salaries and pay received by every category of the Company's personnel, who enter into employees and workers's collective contract, must be adjusted within the limits laid down by the Allies Forces employees.

3) If there is no precise equivalent between the types of work indicated by the Allies and those contemplated in contracts already in force and jobs already effectively filled by personnel, corresponding maximum wages and pay can be fixed solely on a basis of comparison.

Such wages however must always remanin within the limits of the above mentioned figure.

Given this, the Company, the Factory Commitee and the General Confederation of Labor agree to pursue the following system of adjustement wich is that closest to the system laid down by the Allied Command and which best balanmes the interests of the employees and Company.

A) EMPLOYEES

The average salaries of the above mentioned personnel, who is parted in nine categories (men and women) are compared with nine maximum values of which the first given by the maximum allied pay reduced in comparison with the maximum pays fixed by the S.M.E. in their agreement relating Catehories First A and First B, in consideration that the work carried out by the first category of the employees personnel of the Gas Company (corresponding to the category "personnel who fulfils high intellectual work" stands between the two above categories of the S.M.E. The Eighth value has been indicated by the Allied Government while the seven others have been inferred in accordance with the Allied Government's rules.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sottocommissione del Lavoro della A.C.C.

Si premette, poi, che dalla Commissione stessa, intesa a consentire una perequazione degli stipendi e delle paghe del personale, si deducono i seguenti concetti fondamentali:

1)A perequamento effettuato, le massime entrate complessive nette di ciascun dipendente dovranno essere inferiori di almeno 5 lire giornaliere ai corrispondenti massimi, fissati nel dettaglio allegato alla suddetta comunicazione.

2)Gli stipendi e le paghe, percepiti da tutte le categorie del personale della Società, rientranti nei contratti collettivi degli impiegati e degli operai, devono essere perequati entro i limiti esposti dagli Alleati per il loro personale.

3)In mancanza di una precisa corrispondenza tra le mansioni indicate dagli Alleati e quelle previste dai contratti in vigore ed effettivamente prestate dal personale, gli stipendi e le paghe massime corrispondenti possono essere fissati soltanto con criteri di riferimento, restando peraltro sempre compresi entro i suddetti valori limiti.

Tanto premesso, Azienda, Commissioni interne di Fabbrica e Confederazione Generale del Lavoro, sono di accordo per seguire il seguente sistema di perequazione, che risulta essere il più aderente a quanto disposto dal Governo Alleato e che meglio accorda gli interessi del personale con quelli dell'Azienda:

A) <u>PERSONALE IMPIEGATO</u>

Gli stipendi medi del personale impiegato, suddiviso in nove categorie (uomini e donne), si confrontano con nove valori massimi, di cui il primo ricavato dal massimo della paga alleata diminuito in riferimento alle paghe massime fissate dalla consorella Società Meridionale di Elettricità nel suo verbale di accordo per le sue categorie Prima A e Prima B

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

una perequazione degli stipendi e delle paghe del personale, si deducono i seguenti concetti fondamentali:

1)A perequamento effettuato, le massime entrate complessive nette di ciascun dipendente dovranno essere inferiori di almeno 5 lire giornaliere ai corrispondenti massimi, fissati nel dettaglio allegato alla suddetta comunicazione.

2)Gli stipendi e le paghe, percepiti da tutte le categorie del personale della Società, rientranti nei contratti collettivi degli impiegati e degli operai, devono essere perequati entro i limiti esposti dagli Alleati per il loro personale.

3)In mancanza di una precisa corrispondenza tra le mansioni indicate dagli Alleati e quelle previste dai contratti in vigore ed effettivamente prestate dal personale, gli stipendi e le paghe massime corrispondenti possono essere fissati soltanto con criteri di riferimento, restando peraltro sempre compresi entro i suddetti valori limiti.

Tanto premesso, Azienda, Commissioni interne di Fabbrica e Confederazione Generale del Lavoro, sono di accordo per seguire il seguente sistema di perequazione, che risulta essere il più aderente a quanto disposto dal Governo Alleato e che meglio accorda gli interessi del personale con quelli dell'Azienda:

A) PERSONALE IMPIEGATO

Gli stipendi medi del personale impiegato, suddiviso in nove categorie (uomini e donne), si confrontano con nove valori massimi, di cui il primo ricavato dal massimo della paga alleata diminuito in riferimento alle paghe massime fissate dalla consorella Società Meridionale di Elettricità nel suo verbale di accordo per le sue categorie Prima A e Prima B, in considerazione che le mansioni esplicate dalla prima categoria del personale impiegatizio della Compagnia del Gas (corrispondente alla qualifica "superiore di concetto") stanno tra le suddette due categorie della S.M.E. L'ottavo valore si confronta con quello indicato dal Comando Allea-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The difference resulting between the above mentioned maximum values of wages and the correspinding average values, allow us to determine so many percentage of advancement which will beapplied to the personnel of each category.

It is yet settled that, in pursuance of the application of this agreement, no employees may reach an aggragete salary highier than the above mentioned maximum values.

One specifies exactly, moreover, that the above mentioned percentages must be applied free of charges and the family allowances are lying on the maximum figures, which have been indicated by the A.M.G. or inferred from given details, by and average value equal to the mathematic average of the family allowances effectively paid.

The following schedule Brings into evidence all above-indicated details:

Categories	Monthly Wages A.M.G.	Monthly Wages Averages	Differences	Percentages
Personnel who fulfils an intellectual superior work	5.200	4.042.10	1.157.90	28.65
Employees who fulfill and intellectual work 1st. Class	4.800	3.649.25	1.150.75	31.55
Employeess who fulfill and intellectual work 2nd. Class	4.450	3.230.00	1.220.00	37.75
Employees in subordination 1st. Class	4.100	3.079.10	1.020.90	33.15
Employees in subordination 2nd. Class	3.750	2.877.60	872.40	30.30
Women	3.350	2.165.90	1.184.10	54.65
Subalterns, 1st.Class	3.450	2.671.00	779.00	29.15
Women	2.550	1.867.45	682.55	36.55
			652.90	26.70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sonnel of each category.

It is yet settled that, in pursuance of the application of this agreement, no employees may reach an aggragete salary highier than the above mentioned maximum values.

One specifies exactly, moreover, that the above mentioned percentages must be applied free of charges and the family allowances are lying on the maximum figures, which have been indicated by the A.M.G. or inferred from given details, by and average value equal to the mathematic average of the family allowances effectively paid.

The following schedule brings into evidence all above-indicated details:

Categories	Monthly Wages		Differences	Percentages
	A.M.G.	Averages		
Personnel who fulfils an intellectual superior work	5.200	4.042.10	1.157.90	28.65
Employees who fulfill and intellectual work 1st. Class	4.800	3.649.25	1.150.75	31.55
Employeees who fulfill and intellectual work 2nd. Class	4.450	3.230.00	1.220.00	37.75
Employees in subordination 1st. Class	4.100	3.079.10	1.020.90	33.15
Employees in subordination 2nd. Class	3.750	2.877.60	872.40	30.30
Women	3.350	2.165.90	1.184.10	54.65
Subalterns, 1st.Class	3.450	2.671.00	779.00	29.15
Women	2.550	1.867.45	682.55	36.55
Subalterns 2nd.Class	3.100	2.447.10	652.90	26.70

B) WORKERS

The average wages of the workers, who are parted in three categories are compared with three limit-values the second of which is fixed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to e gli atri sette sono stati ricavati per riferimento con il criterio indicato dallo stesso Comando.

Le differenze che si deducono tra i detti valori massimi di stipendi ed i rispettivi valori medi permettono di determinare altrettante percentuali di aumento che verranno applicate al personale di ciascuna categoria, rimanendo fermo che nessun impiegato - a seguito dell'applicazione di questo accordo - potrà raggiungere uno stipendio complessivo superiore ai valori massimi suddetti.

Si precisa, inoltre, che le dette percentuali vanno applicate al netto di oneri e che ai fini delle competenze per assegni familiari nelle cifre massime indicate o ricavate dagli elementi forniti dal Comando Alleato, gli assegni familiari incidono per un valore medio pari alla media aritmetica degli assegni familiari effettivamente corrisposti.

Il seguente prospetto pone in evidenza tutti gli elementi sopra indicati:

Categoria	Stipendio mensile		Differenza	%ale
	Alleato	Medio		
Sup.di concetto	5.200.=	4.042.10	1.157.90	28.65
Concetto di 1^	4.800.=	3.649.25	1.150.75	31.55
" " 2^	4.450.=	3.230.00	1.220.00	37.75
Ordine di 1^	4.100.=	3.079.10	1.020.90	33.15
" " 2^	3.750.=	2.877.60	872.40	30.30
Donne	3.350.=	2.165.90	1.184.10	54.65
Subalterni di 1^	3.450.=	2.671.00	779.00	29.15
Donne	2.550.=	1.867.45	682.55	36.55
Subalterni di 2^	3.100.=	2.447.10	652.90	26.70

B) PERSONALE OPERAIO

Le paghe medie del personale operaio, suddiviso in tre gategorie,si

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le differenze che si deducono tra i detti valori massimi di stipendi ed i rispettivi valori medi permettono di determinare altrettante percentuali di aumento che verranno applicate al personale di ciascuna categoria, rimanendo fermo che nessun impiegato - a seguito dell'applicazione di questo accordo - potrà raggiungere uno stipendio complessivo superiore ai valori massimi suddetti.

Si precisa, inoltre, che le dette percentuali vanno applicate al netto di oneri e che ai fini delle competenze per assegni familiari nelle cifre massime indicate o ricavate dagli elementi forniti dal Comando Alleato, gli assegni familiari incidono per un valore medio pari alla media aritmetica degli assegni familiari effettivamente corrisposti.

Il seguente prospetto pone in evidenza tutti gli elementi sopra indicati:

Categoria	Stipendio mensile		Differenza	Sale
	Alleato	Medio		
Sup.di concetto	5.200.=	4.042.10	1.157.90	28.65
Concetto di 1^	4.800.=	3.649.25	1.150.75	31.55
" " 2^	4.450.=	3.230.00	1.220.00	37.75
Ordine di 1^	4.100.=	3.079.10	1.020.90	33.15
" " 2^	3.750.=	2.877.60	872.40	30.30
Donne	3.350.=	2.165.90	1.184.10	54.65
Subalterni di 1^	3.450.=	2.671.00	779.00	29.15
Donne	2.550.=	1.867.45	682.55	36.55
Subalterni di 2^	3.100.=	2.447.10	652.90	26.70

B) PERSONALE OPERAIO

Le paghe medie del personale operaio, suddiviso in tre gategorie,si confrontano con tre valori limiti, di cui il secondo è indicato nella distinta allegata alla commissione Alleata, alla qualifica "macchinisti" depurato di lire 5; il primo si ricava dal secondo aumentandolo di Lire 10 come indicato nella stessa distinta; il terzo infine è in mancanza di pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in the schedule attached to the Allied Communication under the rate of "mechanician" lessened by 5 lire. The first limit value is obtained from the second with increasing it by 10 lire, as stated in the same schedule. At last, given that a basis of comparison is missing, the third limit-value is obtained by a nequitative idea. Boys and apprentices are excluded from the third category as they already avail themselves of the maximum wages paid by the Allied in connection with their category.

Three percentages of advancement, one for each category, can be draw from the differences between the maximum values and the above mentioned average values.

These percentages must be considered as the shares of adjustment to be added to the pays effectively cashed by the personnel of each category, being settled that no worker will be permitted to exceed the maximum value of daily-pay fixed for his category, owing to the application of this agreement.

One specifies, moreover, that the same application of the percentage must be effected free of charges and that in order to fix the maximum daily-pay, the influenee of the family allowances is obtained by the average value equal to the mathematic average of the family.

The following schedule brings into evidence all above stated details

Categories	Daily - Pays		Differecnce	Percentage
	A.M.G.	Averages		
1st. Cat.	125	88.05	36.95	41.95
2nd. "	115	80.20	34.80	43.40
3rd. "	100	73.70	26.30	35.70

In fixing the maximum value of the average daily pay of the workers and the average monthly salaries of the clercks, no account was taken of the mess allowance the Company grant to the personell in view of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

At last, given that a basis of comparison is [illegible],
value is obtained by a nequitative idea. Boys and apprentices are excluded from the third category as they already avail themselves of the maximum wages paid by the Allied in connection with their category.

Three percentages of advancement, one for each category, can be draw from the differences between the maximum values and the above mentioned average values.

These percentages must be considered as the shares of adjustment to be added to the pays effectively cashed by the personnel of each category, being settled that no worker will be permitted to exceed the maximum value of daily-pay fixed for his category, owing to the application of this agreement.

One specifies, moreover, that the same application of the percentage must be effected free of charges and that in order to fix the maximum daily-pay, the influenee of the family allowances is obtained by the average value equal to the mathematic average of the family.

The following schedule brings into evidence all above stated details

Categories	Daily - Pays		Differecnce	Percentage
	A.M.G.	Averages		
1st. Cat.	125	88.05	36.95	41.95
2nd. "	115	80.20	34.80	43.40
3rd. "	100	73.70	26.30	35.70

In fixing the maximum value of the average daily pay of the workers and the average monthly salaries of the clercks,no account was taken of the mess allowance the Company grant to the personell in view of the present difficulty in providing food.

The above written agreement will run from the 1st March 1944,on condition that the above-reported approvals have been granted.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ciso termine di riferimento, si ricava con criterio equitativo. Dalla terza categoria sono stati esclusi i ragazzi e gli apprendisti perchè già fruiscono delle paghe Alleate massime per la loro categoria.

Dalle differenze tra i valori massimi e i valori medi di cui innanzi si ricavano tre percentuali di maggiorazioni, una per ciascuna categoria che rappresentano le quote di perequazione da apportare alle paghe effettive del personale di ciascuna categoria, fermo restando che nessun operaio potrà superare - a seguito dell'applicazione di questo accordo - il valore massimo di paga giornaliera stabilito per la sua categoria, precisandosi, inoltre, che l'applicazione stessa delle percentuali va effettuata al netto degli oneri e che, ai fini della determinazione della paga massima giornaliera l'incidenza degli assegni familiari si ricava dal valore medio pari alla media aritmetica degli assegni familiari effettivamente corrisposta.

Il seguente prospetto pone in evidenza tutti gli elementi sopra citati:

Categoria	Paga giornaliera		Differenza	%ale
	Alleata	Media		
1ª	125	88.05	36.95	41.95
2ª	115	80.20	34.80	43.40
3ª	100	73.70	26.30	35.70

Nella determinazione del valore massimo delle paghe medie giornaliere degli operai e degli stipendi medii mensili degl'impiegati non si è t tenuto conto dell'indennità di mensa che l'Azienda corrisponde al personale date le attuali difficoltà di approvvigionamento che non permettono di somministrarla in natura.

L'accordo di cui sopra,sempre dopo che si siano ottenute le già richiamate approvazioni,avrà decorrenza dal I° marzo I944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dalle differenze tra i valori [illegible]
si ricavano tre percentuali di maggiorazioni, una per ciascuna categoria che rappresentano le quote di perequazione da apportare alle paghe effettive del personale di ciascuna categoria, fermo restando che nessun operaio potrà superare - a seguito dell'applicazione di questo accordo - il valore massimo di paga giornaliera stabilito per la sua categoria, precisandosi, inoltre, che l'applicazione stessa delle percentuali va effettuata al netto degli oneri e che, ai fini della determinazione della paga massima giornaliera l'incidenza degli assegni familiari si ricava dal valore medio pari alla media aritmetica degli assegni familiari effettivamente corrisposta.

Il seguente prospetto pone in evidenza tutti gli elementi sopra citati:

Categoria	Paga giornaliera		Differenza	%ale
	Alleata	Media		
1^	125	88.05	36.95	41.95
2^	115	80.20	34.80	43.40
3^	100	73.70	26.30	35.70

Nella determinazione del valore massimo delle paghe medie giornaliere degli operai e degli stipendi medii mensili degl'impiegati non si è tenuto conto dell'indennità di mensa che l'Azienda corrisponde al personale date le attuali difficoltà di approvvigionamento che non permettono di somministrarla in natura.

L'accordo di cui sopra, sempre dopo che si siano ottenute le già richiamate approvazioni, avrà decorrenza dal I° marzo I944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On account of: THE NEAPOLITAN GAS COMPANY

Edoardo Pisanu / Antonio D'Amurrosti

On Account of: FACTORY COMMITTEE FOR EMPLOYEES

Michele Gallo, Domenico Gennaro
Gaetano Cardarelli, Antonio Buonocore
Salvatore Capasso.

On account of: FACTORY COMMITTEE FOR WORKERS

Mauro Pekelli, Dr. Pietro Cervone
Gaetano Enrico Carlo
Dr. Ugo Lopez, Dr. Alberto
Dr. Ettore Viola, [illegible]

On Account of: GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR

[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per la COMPAGNIA NAPOLITANA DEL GAS/:

per la COMMISSIONE DI FABBRICA IMPIEGATI :

per la COMMISSIONE DI FABBRICA OPERAI:

per la CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGA

TABELLA PAGHE OPERAI AL I° DICEMBRE 1943

cioè dopo l'aumento del 30 %

Qualifiche		5 anni minimo	5 anni massimo
Specialisti	paga	36,20	39,60
	C.V.	I2,85	I2,85
Assistenti a forni e ai servizi continuativi	paga	35,30	39,30
	C.V.	I2,30	I2,85
Sorveglianti, capi forno, assistenti in genere	paga	35,30	37,55
	C.V.	I2,30	I3,=
Riparatori di 1^ e Piombieri di 1^	paga	34,30	
	C.V.	11,55	
Meccanici di I, elettricisti di 1^, fabbri di 1^, macchinisti di locomotive di 1^	paga	33,85	
	C.V.	11,35	
Fuochisti forni e caldaie, manovratori al gas acqua	paga	34,70	35,30
	C.V.	11,95	I2,30
Falegnami 1^, stagnari 1^, muratori 1^, piombieri II, riparatori II, posatori I, letturisti, fuochisti I, locomotive, sorveglianti estrattori e pressione	paga	32,50	
	C.V.	I0,40	
Aiuti al gas acqua	paga	32,I5	
	C.V.	I0,25	
Manovali ai forni, manovali al gas acqua (speciali), manovratori, gassogeni centrali e gas integrale, meccanici II, elettricisti II, fabbri II, posatori II.	paga	32,I5	
	C.V.	I0,25	
Manovratori ai carro ponte, personale manovra treni I, autisti I	paga	32,=	
	C.V.	I0,=	
Falegnami II, manovali caldaie e sotto-prodotti	paga	3I,60	
	C.V.	9,80	

1229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO

TABELLA PAGHE OPERAI AL I° DICEMBRE 1943

cioè dopo l'aumento del 30 %

Qualifiche		minimo	5 anni massimo	10 anni massimo
isti	paga	36,20	39,60	
	C.V.	12,85	12,85	
nti a forni e ai servizi ativi	paga	35,30	39,30	
	C.V.	12,30	12,85	
ianti, capi forno, assistenti re	paga	35,30	37,55	
	C.V.	12,30	13,=	
ori di 1^ e Piombieri di 1^	paga	34,30		36,20
	C.V.	11,55		12,85
ici di I, elettricisti di 1^, di 1^, macchinisti di locomotive di 1^	paga	33,85		35,80
	C.V.	11,35		12,60
ti forni e caldaie, manovratori acqua	paga	34,70	35,30	
	C.V.	11,95	12,30	
ami 1^, stagnari 1^, muratori 1^, ri II, riparatori II, posatori I, isti, fuochisti I, locomotive, lianti estrattori e pressione	paga	32,50		34,30
	C.V.	10,40		11,55
al gas acqua	paga	32,15		33,85
	C.V.	10,25		11,50
li ai forni, manovali al gas acqua ali), manovratori, gassogeni centrali e tegrale, meccanici II, elettricisti II, II, posatori II.	paga	32,15		33,80
	C.V.	10,25		11,35
ratori ai carro ponte, personale ra treni I, autisti I	paga	32,=		33,75
	C.V.	10,=		11,20
ami II, manovali caldaie e sotto- ti	paga	31,60		33,35
	C.V.	9,80		11,=

1230

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(speciali), manovratori, gassogeni centrali e gas integrale, meccanici II, elettricisti II, fabbri II, posatori II.	C.V.	IO,25
Manovratori ai carro ponte, personale manovra treni I, autisti I	paga C.V.	32,= IO,=
Falegnami II, manovali caldaie e sotto-prodotti	paga C.V.	3I,60 9,80
Supplenti di pressione e estrattori, manovali ai depuratori, servizi speciali, servizi acqua pompe, manovratori al trasporto coke e fossile, aiuti riparatori, aiuti meccanici 1, verniciatori, fuochisti di II, addetti caldaie e locomotive, aiuti operai di I, portieri e uscieri di officina, autisti di II, manovali gas acqua, personale manovra treni II,	paga C.V.	30,85 9,40
Manovali di magazzino, aiuti ufficio, stagnari II, muratori II,	paga C.V.	30,75 9,25
manovali in genere, aiuti operai II, guardiani	paga C.V.	30,55 9,I5
Addetti ai distacchi (utenze morose di cassa)	paga C.V.	30,85 9,50
Donne in genere e apprendisti	paga C.V.	26,30 6,35

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

manovratori, gassogeni centrali e ale, meccanici II, elettricisti II, posatori II.	paga C.V.	[illegible] IO,25	[illegible] 11,35
i ai carro ponte, personale eni I, autisti I	paga C.V.	32,= IO,=	33,75 11,20
II, manovali caldaie e sotto-	paga C.V.	3I,60 9,80	33,35 11,=
di pressione e estrattori, mano- puratori,servizi speciali,servizi pe,manovratori al trasporto coke e iuti riparatori, aiuti meccanici 1, ori, fuochisti di II, addetti cal- comotive, aiuti operai di I,portieri di officina, autisti di II, manovali , personale manovra treni II,	paga C.V.	30,85 9,40	32,70 I0,45
di magazzino, aiuti ufficio, sta- muratori II,	paga C.V.	30,75 9,25	32,25 I0,25
in genere, aiuti operai II,	paga C.V.	30,55 9,I5	32,I5 I0,I5
i distacchi (utenze morose di	paga C.V.	30,85 9,50	32,70 I0,45
genere e apprendisti	paga C.V.	26,30 6,35	27,45 7,I0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

ALLEGATO A

RETRIBUZIONI IMPIEGATI AL 1° DICEMBRE 1943
cioè dopo l'aumento del 30 %

CATEGORIA	STIPENDIO	INDENNITA' CARO VITA	TOTALE
A 1	L. 2.034,50	162,05	2.196,55
A 2	" 1.839,50	162,05	2.001,55
A 3	" 1.644,50	162,05	1.806,55
A 4	" 1.514,50	162,05	1.676,55
A 5	" 1.384,50	162,05	1.546,55
B 1	" 1.311,85	169,50	1.481,35
B 2	" 1.214,35	169,50	1.383,85
C 1	" 1.066,80	178,55	1.245,35
E 2	" 1.001,80	178,55	1.180,35
D 1	" 915,40	183,50	1.098,90
D 2	" 787,75	189,10	976,85

3643

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod 804

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

ALLEGATO K

RIMBORSO SUL CONSUMO LUCE

La Società Italiana per il Gas - Esercizio Romana Gas ha mantenuto agli impiegati ed operai provenienti dalla Società Elettricità e Gas di Roma le facilitazioni sul consumo della energia elettrica rimborsando al personale :

a) il nolo di presa e colonna montante,
b) la metà del nolo del contatore,
c) la maggior tariffa sul consumo in ragione di L. 0,0735 per Kwh agli impiegati e L. 0,087 a Kwh. agli operai.

1234

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

ALLEGATO L.

RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO

Verbale d'accordo 20 Dicembre 1942

L'anno 1942 il giorno 20 Dicembre, nella sede dell'Unione degli Industriali in Roma, si sono riunite :

l'Avv. Carlo Latini, in rappresentanza dell'Unione predetta,
il Rag. Augusto Mannucci, in rappresentanza dell'Unione Lavoratori Industria,
il Comm. Vittorio Cova, Direttore Generale della Società Italiana Cas - Esercizio Romana Gas.

Esaminata la questione del trattamento di trasferta da applicarsi al personale (operaied assistenti)della Società Italiana Gas - Esercizio Romana Cas, le parti si trovano d'accordo sulla seguente disciplina :

"Agli operai ed agli assistenti transitoriamente comandati in servi-
"zio, fuori della loro zona abituale di lavoro, sarà rimborsato il costo
"effettivo del viaggio nei limiti corrispondenti ai mezzi di trasporto
"ammessi dalla Società.

"Quando la permanenza fuori residenza obbligasse il lavoratore ad
"incontrare ulteriori spese per vitto e alloggio, e ove non provveda
"l'Azienda, queste saranno compensate come segue :

"OPERAI : L. 12.- per il solo pernottamento
" 12.- per ogni pasto.

"Le ore di viaggio, e quelle perdute per la necessaria preparazione
"del viaggio stesso, saranno retribuite con la paga normale fissata nel
"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

"Nessuna indennità compete al lavoratore comandato in servizio fisso
"alle stazioni gazometriche sempre che l'Azienda provveda a conveniente
"alloggio.

"Al lavoratore in trasferta saranno corrisposte le stesse percentua-
"li di maggiorazione, per il lavoro straordinario, notturno e festivo,
"contemplate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

"L'esecuzione di detto lavoro straordinario deve essere tempestiva-
"mente richiesta all'Azienda.

"Per gli ASSISTENTI l'indennità trasferta resta fissata come appresso :

" L. 25.- per il solo pernottamento
" L. 20.- per ogni pasto"

Il presente accordo entra in vigore col 1° Gennaio 1943.

3641

1235

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 8111

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

ALLEGATO M

INDENNITA' DI VESTIARIO

In forza di patti di lavoro o per consuetudine, gli effetti di vestiario di lavoro forniti al personale sono i seguenti :

IMPIEGATI

1 giacca di pelle agli ingegneri (ogni tre anni)
1 impermeabile agli impiegati tecnici (ogni tre anni)
2 vestiti di tela ogni anno agli impiegati tecnici ed amministrativi in servizio in officina
2 vestiti di stoffa ogni anno al camminatore d'officina
1 grembiale di stoffa nera, ogni due anni, a tutte le signorine,
1 " " " bianca, ogni anno, al personale del laboratorio chimico

USCIERI

1 vestito invernale ogni due anni
1 " estivo " " "
1 impermeabile " tre anni
1 spolverino per pulizie ogni due anni
1 mantellina ogni tre anni ai ciclisti
1 paio di guanti" due " " "

AUTISTI

1 vestito invernale ogni anno
1 " estivo " "
1 cappotto " tre anni
1 impermeabile " " "
1 paio di guanti " due "
2 vestiti di tela " anno
1 berretto invernale " "
1 " estivo " "

OPERAI DELL'OFFICINA

2 vestiti tela marinara ogni anno
1 impermeabile " tre anni (ai soli portieri e guardiani)
1 berretto estivo " anno " " " "
1 " invernale " " " " "
1 " estivo " due anni (al personale della ferrovia)
1 " invernale " " " " " "

1236

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 804

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

2)

OPERAI DEL SERVIZIO ESTERNO

2 vestiti di tela grigia ogni anno
1 berretto estivo " "
1 " invernale " "
1 cappotto od impermeabile " tre anni
1 impermeabile tipo marina ai conducenti di motocarrozzette, agli operai addetti ai cavi ed a quelli del servizio ferrovia.

Indennità corrisposte in sostituzione della fornitura

IMPIEGATI

impermeabili : inverno 1943-44 L. 750.-

vestiti da lavoro :
1943 - per due vestiti " 260.-
1944 - " un " " 500.-

vestiti stoffa :
1943 - invernale " 750.-
1944 - estivo " 1.000.-

grembiale per le signorine :
1943 " 98.-

USCIERI

vestito : 1943 " 750.-

OPERAI

cappotto od impermeabile :
inverno 1942-1943 " 450.-
" 1943-1944 " 400.-

vestiti : 1943 1° vestito " 130.-
" 2° " " 400.-
1944 1° " " 500.-

vestito stoffa : 1944 " 1.000.-

AUTISTI

vestito invernale 1943 " 750.-
" estivo 1944 " 1.000.-

3639

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 604

OCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Lega collera
N° del

ALLEGATO N

NUZIALITA' E NATALITA'

art. 23 e 24 del R.D.L. 14 Aprile 1939 N. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle Assicurazioni Obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, e per la disoccupazione involontaria):

ART. 23

L'assegno di nuzialità è stabilito nella misura seguente:

Categoria di Appartenenza degli Assicurati	ammontare dell'assegno Uomini	Donne
Impiegati ..... L.	1.000,=	700,=
Operai, esclusi agli agricoli "	700,=	500,=
Operai agricoli e appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche"	500,=	400,=

L'assegno per le figlie di assicurati è corrisposto nella misura stabilita per le donne della categoria cui appartiene il genitore assicurato.

ART. 24

L'assegno di natalità è stabilito, in relazione all'ordine di generazione dei figli, nella seguente misura:

Categoria di appartenenza degli assicurati	ammontare dell'assegno
Impiegati ed operai esclusi gli agricoli:	
per il 1° figlio ..... L.	300,=
" 2° e per il 3° figlio ....."	350,=
" 4° figlio e ciascuno dei successivi ....."	400,=
Operai agricoli e appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche	
per il 1° figlio ....."	150,=
" 2° e per il 3° figlio ....."	175,=
" 4° figlio e ciascuno dei successivi....."	200,=

In caso di parto plurino l'assegno è corrisposto per ogni figlio nato e nella misura corrispondente all'ordine di generazione di ciascun figlio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° *del*

ART. 25

In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, purchè avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, spetta all'assicurata, o all'assicurato, in caso di aborto della moglie, un assegno di L. 100,= sempreche alla data dell'aborto sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 21.

ART. 26

Gli assegni di nuzialità e natalità corrisposti in base al presente decreto assorbono, fino a concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le erogazioni corrisposte dai datori di lavoro ai propri dipendenti in occasione di matrimonio o della nascita dei figli.

Agli assicurati ai quali spettano gli assegni di nuzialità previsti dal presente decreto non possono essere concessi i prestiti familiari di cui al Regio decreto -Legge 21 Agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 Gennaio 1939 numero 11.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° *del*

ALLEGATO 0

AUMENTO DEL 30 %

Accordo interconfederale del 7 Gennaio 1944

Omissis

Art. 1 - Gli stipendi ed i minimi di paga fissati nei contratti collettivi, le tariffe di cottimo, le retribuzioni di fatto nonchè tutti gli altri elementi delle retribuzioni contrattuali e di fatto, non espressi in percentuale sui salari e stipendi, con la sola esclusione delle indennità di presenza, a decorrere dal 1° Dicembre 1943 dovranno essere aumentati nella misura del 30 % sino alla concorrenza di L. 2.500.- mensili. Per la parte di detti emolumenti superiore alle L. 2.500.- mensili sarà invece applicato l'aumento del 15 %.

Omissis

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO

CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI

PER GLI IMPIEGATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classe di contribuzione.	Retribuzione mensile	Contributi per l'assicurazione: Invalidità e Vecchiaia	Tubercolosi	Disoccupazione	Nuz. Nat
1^	fino a L. I50,= ..... L.	11,30	4,=	5,=	
2^	oltre " I50,= fino a L. 250,= .....L.	I8,80	5,=	5,=	
3^	" " 250,= " " 400,= ..... "	30,I0	6,=	7,=	
4^	" " 400,= " " 600,= ..... "	45,20	6,=	7,=	
5^	" " 600,= " " 800,= ..... "	60,20	6,90	9,=	
6^	" " 800,= " " I.000,= ..... "	75,20	6,90	9,=	
7^	" " I.000,= " " I.200,= ..... "	90,20	6,90	9,=	
8^	" " I.200,= " " I.400,= ..... "	I05,20	7,20	9,80	
9^	" " I.400,= " " ..... "	I20,20	7,20	9,80	

PER GLI OPERAI, ESCLUSI GLI AGRICOLI, PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1^	fino a L. I2,=..... L.	0,90	0,50	0,50	
2^	oltre " I2,= fino a L. 24,= ..... "	1,80	0,60	0,60	
3^	" " 24,= " " 36,= ..... "	2,70	0,70	0,70	
4^	" " 36,= " " 48,= ..... "	3,60	0,90	1,10	
5^	" " 48,= " " 66,= ..... "	4,90	1,10	1,10	
6^	" " 66,= " " 84,= ..... "	6,30	1,10	1,10	
7^	" " 84,= " " I08,= ..... "	8,20	1,30	I,50	
8^	" " I08,= " " I32,= ..... "	I0,=	1,30	1,50	
9^	" " I32,= " " I56,= ..... "	11,90	1,45	1,80	
I0^	" " I56,= ..... "	I3,60	1,45	1,80	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO P

CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI

PER GLI IMPIEGATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Retribuzione mensile	Contributi per l'assicurazione: Invalidità e Vecchiaia	Tubercolosi	Disoccupazione	Nuzialità e Natalità	TOTALE
L. I50,= ..... L.	11,30	4,=	5,=	2,80	23,I0
L. I50,= fino a L. 250,= ..... L.	I8,80	5,=	5,=	3,60	32,40
" 250,= " " 400,= ..... "	30,I0	6,=	7,=	4,20	47,30
" 400,= " " 600,= ..... "	45,20	6,=	7,=	4,70	62,90
" 600,= " " 800,= ..... "	60,20	6,90	9,=	5,=	8I,I0
" 800,= " " I.000,= ..... "	75,20	6,90	9,=	5,30	96,40
" I.000,= " " I.200,= ..... "	90,20	6,90	9,=	5,50	III,60
" I.200,= " " I.400,= ..... "	I05,20	7,20	9,80	5,70	I27,90
" I.400,= " " ..... "	I20,20	7,20	9,80	5,70	I42,90

PER GLI OPERAI, ESCLUSI GLI AGRICOLI, PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

L. I2,= ..... L.	0,90	0,50	0,50	0,50	2,40
" I2,= fino a L. 24,= ..... "	1,80	0,60	0,60	0,60	3,60
" 24,= " " 36,= ..... "	2,70	0,70	0,70	0,70	4,80
" 36,= " " 48,= ..... "	3,60	0,90	1,10	0,90	6,50
" 48,= " " 66,= ..... "	4,90	1,10	1,10	1,=	8,I0
" 66,= " " 84,= ..... "	6,30	1,10	1,10	1,10	9,60
" 84,= " " I08,= ..... "	8,20	1,30	I,50	1,20	I2,20
" I08,= " " I32,= ..... "	I0,=	1,30	1,50	1,30	I4,I0
" I32,= " " I56,= ..... "	11,90	1,45	1,80	1,35	I6,50
" I56,= ..... "	I3,60	1,45	1,80	1,35	I8,20

1242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Mod. 804

Segue lettera
N° ... del ...

ALLEGATO

C/s. ORDINE DI SERVIZIO N. B.2/173

Questa Direzione, in accoglimento alla preghiera avanzata da alcuni dipendenti ed allo scopo di venire incontro alle impellenti necessità del momento, è venuta nella determinazione di accordare, a chi ne facesse richiesta, un prestito nella misura ed alle condizioni sotto segnate:

1° - L. 1.000 al personale in pianta ma con meno di 5 anni di anzianità di servizio ed personale provvisorio con almeno 1 anno di anzianità.

2° - L. 1.500 al personale celibe o nubile e senza persone a carico, con almeno 5 anni di anzianità di servizio.

3° - L. 2.000 al personale celibe o nubile con genitori a carico e con almeno 5 anni di anzianità di servizio.

4° - L. 3.000 al personale con famiglia a carico e con almeno 5 anni di anzianità di servizio.

5° - L. 4.000 al personale con più di 4 persone a carico almeno 5 anni di anzianità di servizio.

Qualora alle dipendenze della Società vi fossero più membri della stessa famiglia verrà concesso il prestito al capo famiglia nei limiti suindicati mentre agli altri membri, sempreché non abbiano a loro volta famiglia a carico, il prestito verrà limitato a L. 500.

Il prestito verrà rimborsato alla Società con una trattenuta mensile di L. 20,= e ciò per tutto il periodo della guerra; a guerra finita si preciseranno le eventuali variazioni della rateizzazione di rimborso.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il saldo dovuto verrà trattenuto sulla liquidazione.

Le domande del prestito dovranno essere presentate, tramite i Capi Ufficio e Capi Reparto, a questa Direzione non oltre il 15 corr.

1243

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

ALLEGATO R.

GRATIFICA NATALIZIA AGLI IMPIEGATI

Accordo interconfederale del 7 Gennaio 1944

Omissis

Art. 4 - A tutti gli impiegati che abbiano superato il periodo di prova e che si trovavano in forza presso l'Azienda alla data del 1° Dicembre 1943, verrà corrisposta la somma di L. 500.- se capi famiglia (cioè se percepisce assegni familiari) e L. 350.- se non hanno famiglia a carico.

Il pagamento di cui al presente articolo deve essere effettuato non oltre il 31 Gennaio 1944.

Per le Aziende artigiane, è data facoltà di effettuare tale pagamento in rate quindicinali di un sesto ciascuna a decorrere dal 1° Gennaio 1944.

Omissis

1244

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod 804

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

ALLEGATO S

B/db

ORDINE DI SERVIZIO N. B.2/193

Si comunica che l'Istituto Nazionale di Previdenza fra i Dipendenti delle Aziende Private del Gas, accogliendo la proposta avanzata da questa Direzione nell'intento di contribuire ad alleviare le attuali difficoltà, ha stabilito di accordare a coloro che ne facciano richiesta, un prestito straordinario nella misura di una mensilità della rispettiva retribuzione globale, con le seguenti condizioni e modalità:

1) le domande dovranno essere vistate da questa Direzione alla quale perverranno tramite i rispettivi Capi Servizio =
2) sulle somme mutuate decorre l'interesse del 3,50%
3) estinzione del prestito
   a) per coloro che hanno almeno 8 anni di iscrizione all'Istituto in 24 mensilità a decorrere dal 6° mese dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra =
   b) per coloro che hanno meno di 8 anni di iscrizione all'Istituto e per gli assunti provvisoriamente in sostituzione di richiamati o avventizi, in 24 mensilità, a decorrere dal secondo mese successivo a quello in cui il prestito sarà concesso.
   c) i dipendenti provvisori ed avventizi debbono avere almeno sei mesi di anzianità al 31 Maggio ~~d~~corrente.

3632

1243

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 004

OCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Segue lettera
N° del

ALLEGATO 1

ELENCO NUMERICO COMPLETO DEL PERSONALE DIPENDENTE

IMPIEGATI CATEGORIA		FISSI	STRAORDINARI
Direttore Generale		1	
Dirigenti		3	
A 1		3	
A 2	Superiori di concetto	=	
A 3		1	
A 4		2	
A 5		9	2
B 1	di concetto	18	
B 2		36	2
C 1	d'ordine	15	
C 2		88	24
D 1	dattilografi, addetti macchine calcolatrici e simili	31	20
D 2	subalterni, uscieri, fattorini, ecc.	14	8
		221	56

3631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
Esercizio Romana Gas
ROMA

Vogue lettera
N° del

ALLEGATO T

ELENCO NUMERICO COMPLETO DEL PERSONALE DIPENDENTE

OPERAI :

Categoria		fissi	straordinari	TOTALE
1^Cat. -	operai specialisti, atti a compiere o a sorvegliare lavori.....	47	-	47
II^Cat. -	Operai qualificati con mansioni specifiche.....	348	88	436
III^Cat.-	Operai addetti alla Produzione e Distribuzione Gas....	260	69	329
IV^Cat. -	Garzoni, aiuti, apprendisti e donne.....	IO	28	38
TOTALI		665	I85	850

3630

1247

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO V

BOLLETTINO UFFICIALE
DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SUPPLEMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

FASCICOLO 240.
29 luglio 1940 - A. XVIII E. F.
ALLEGATO N. 2223.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS
(Modificazioni)

Addì 3 aprile 1940-XVIII in Torino, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Gas e degli Acquedotti, rappresentata dal Presidente Consigliere Nazionale Gr. Uff. Crescentino Rampone, assistito dal Vice Presidente Dr. Ing. Gr. Uff. Tito Gonzales, dal Direttore Dr. Luigi Nerbini e dall'Avv. Comm. Umberto Broggi, e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori Industria Acqua, Gas Elettricità, rappresentata dal Commissario Dott. Mario Gradi, assistito dal Camerata Ugo Pieroni della Federazione stessa, in esito a quanto previsto nel terzo comma dell'art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale per gli impiegati dell'industria, stipulato dalle competenti Confederazioni degli Industriali e dei Lavoratori della Industria il 5 agosto 1937, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni del 5 settembre 1937-XV, Fascicolo 160 Allegato 1203, e in relazione alle variazioni di retribuzione intervenute dal dicembre 1930 al 25 marzo 1940-XVIII incluso, in base a Contratti Collettivi interconfederali e a contratti collettivi interfederali, pubblicati ai sensi di legge; a seguito delle trattative svolte e degli accordi di massima intervenuti in Torino nei giorni 16 e 17 gennaio e 20 e 21 marzo 1940-XVIII, presenti anche i camerati: Dr. Ing. Comm. Giuseppe Bondi, Dr. Comm. Andrea Stefano Sales, Dr. Comm. Carlo Bobbio, Cav. Giulio Maggiolo e Dr. Enrico Aymerich, per la sopracitata Federazione degli Industriali; Cav. Zeno Ricci, Cav. Carlo Rizzi, Arnaldo Boschi, Benvenuto Becchio, Goffredo Cioppi e Giuseppe Macchetto, in rappresentanza dei lavoratori; è stato convenuto quanto segue.

I.

Gli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 29 e 36 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati delle Aziende private del Gas, stipulato il 19 dicembre 1928-VII, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 43 del 31 dicembre 1930-IX, allegato n. 188 e gli articoli IIIº, IVº, Vº e VIIº del Verbale d'Accordo che precede il Contratto stesso, sono aboliti e sostituiti dagli articoli seguenti.

1248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Applicabilità del Contratto

Art. 1. — Il presente Contratto disciplina i rapporti fra le aziende private del gas d'Italia e gli impiegati assunti per il normale e continuativo esercizio delle aziende stesse (escluso il personale dirigente di cui agli art. 6 e 34 del Regolamento 1° luglio 1926 n. 1130, per l'applicazione della legge 3 aprile 1926 n. 563).

Il personale che l'Azienda può assumere con prefissione di termine per eseguire lavori di carattere eccezionale e transitorio, sarà soggetto all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dell'industria stipulato dalle competenti Confederazioni il 5 agosto 1937-XV e pubblicato nel *Bollettino* del Ministero delle Corporazioni, fascicolo n. 160 allegato 1203 del 5 settembre 1937-XV, eccezione fatta delle disposizioni relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.

Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Tuttavia saranno applicabili anche nel caso di contratto a termine tutte le disposizioni del presente Contratto regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunta del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente Contratto.

Comunque l'indennità di cui all'art. 24 del Contratto Collettivo per gli impiegati dell'industria sarà corrisposta nel caso di rinnovazione e proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che nella misura massima di tre mesi venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale.

Tale disposizione non si applica ai contratti a termine attualmente in corso, per il periodo fino alla loro scadenza.

L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.

Il personale maschile di età inferiore al 21° anno, che l'Azienda può assumere in servizio a termini dell'ultimo comma del successivo art. 2, sarà parimenti soggetto, fino al compimento del 21° anno di età, all'applicazione del più sopra citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dell'industria e dei relativi accordi integrativi provinciali, nonchè degli eventuali successivi accordi aggiuntivi e modificativi.

Dopo il compimento del 21° anno di età, al personale di cui sopra, se trattenuto o riassunto in servizio, saranno integralmente applicati il presente Contratto e il Contratto Collettivo Nazionale di Previdenza per gli impiegati delle Aziende Private del Gas.

1249

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il personale femminile anche se di età inferiore al 21° anno è soggetto all'applicazione del presente Contratto.

Copia del presente Contratto viene consegnata per conoscenza a ciascuno impiegato.

Assunzione. Periodo di prova

Art. 2. — L'assunzione dell'impiegato viene fatta per un periodo di prova di sei mesi per gli impiegati superiori e di tre mesi per tutti gli altri.

Non sono ammesse nè la protrazione, nè la rinnovazione del periodo di prova.

Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto può avere luogo in qualunque tempo con il solo pagamento della retribuzione dovuta per il periodo trascorso presso l'Azienda.

Qualora la risoluzione avvenga per licenziamento, trascorsi i primi due mesi di prova per gli impiegati del gruppo A e dopo il primo mese per gli impiegati dei gruppi B, C e D, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Per l'impiegato in prova limitatamente ai gruppi A e B lo stipendio potrà essere inferiore a quello minimo contrattuale corrispondente al gruppo o grado per il quale l'impiegato stesso presta servizio e in ogni caso non inferiore al 70% di detto stipendio.

La differenza sarà però reintegrata all'impiegato che venga confermato in servizio.

Superato il periodo di prova se l'Azienda non avrà comunicato il licenziamento all'interessato, quest'ultimo dovrà considerarsi senz'altro effettivo e gli sarà corrisposta la retribuzione del grado al quale è stato assegnato.

Il servizio effettuato durante il periodo di prova gli sarà computato a tutti gli effetti della anzianità.

L'assunzione dovrà sempre risultare da atto scritto nel quale dovrà essere specificato:

a) la data dell'assunzione;

b) il gruppo o il grado al quale l'impiegato viene assegnato in base alla tabella di cui all'art. 14;

c) lo stipendio base;

d) la retribuzione.

L'assunzione degli impiegati sarà fatta attenendosi alle disposizioni di legge relative al collocamento, seguendo le preferenze stabilite nella legge stessa.

L'accettazione della domanda di assunzione non impegna in alcun modo l'azienda.

1250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per il personale maschile è stabilito come limite minimo di età per l'assunzione il compimento del 21° anno: per il personale femminile il limite minimo di età sarà stabilito dall'Azienda.

Le Aziende potranno assumere e tenere in servizio personale maschile di età inferiore al 21° anno, fino ad un massimo del 8 % del numero complessivo degli impiegati tecnici e amministrativi di età superiore al 21° anno, in servizio presso l'Azienda: con facoltà per le Aziende aventi in servizio meno di 10 impiegati di età superiore al 21° anno, di assumere e tenere in servizio un impiegato di età inferiore ai 21 anni.

Nella predetta percentuale del 8 % s'intende compreso il personale di età inferiore al 21° anno la di cui assunzione sia obbligatoria per legge.

Documenti per l'assunzione

Art. 3. — Gli aspiranti devono normalmente presentare, all'atto dell'assunzione in prova, i seguenti documenti:

1) Certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato penale di data non anteriore ai 2 mesi;
4) certificato di buona condotta morale e politica;
5) certificato degli studi compiuti;
6) certificato di proscioglimento dagli obblighi di leva;
7) carta di identità personale;
8) documenti relativi ai posti occupati in precedenza ed ogni altro documento che la Direzione credesse opportuno di richiedere per accertare la idoneità generale e specifica del richiedente.

L'Azienda potrà accertare, mediante visita medica, la sana costituzione fisica dell'aspirante.

Passaggio da operaio ad impiegato

Art. 5. — L'eventuale passaggio da operaio ad impiegato è ritenuto, a tutti gli effetti, come una nuova assunzione escluso l'obbligo del periodo di prova.

Qualora lo stipendio di impiegato fosse inferiore a quello precedentemente percepito dal dipendente, gli sarà conservato *ad personam* quello maggiore, che gli resterà invariato fino a che per effetto degli aumenti per anzianità o per merito, non superi l'importo dello stipendio percepito *ad personam*.

All'operaio passato impiegato sarà riconosciuta agli effetti del preavviso, della previdenza e del collocamento a riposo, una maggiore anzianità convenzionale come impiegato, pari:

1251

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) a due anni, se la sua anzianità di operaio sia di almeno dieci anni e non superiore a venti;

b) a tre anni, se la sua anzianità di operaio sia superiore a 20 anni.

Il riconoscimento della maggiore anzianità convenzionale implica il versamento da parte dell'Azienda e da parte del dipendente, dei contributi previdenziali corrispondenti al periodo di maggiorazione, nella misura prevista a rispettivo carico dal Contratto Collettivo Nazionale di Previdenza.

Per quanto riguarda il trattamento di liquidazione e di quiescenza per gli impiegati provenienti dalla categoria operai, saranno seguite le norme e le modalità all'uopo stabilite nel Contratto Collettivo Nazionale di Previdenza stipulato il 5 febbraio 1935, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 216 del 15 dicembre 1939-XVIII allegato n. 1752.

Passaggio dell'impiegato dall'uno all'altro servizio

Art. 8. — L'azienda può naturalmente in ogni tempo passare i propri impiegati da un servizio all'altro, mantenendo loro lo stipendio dovuto, purchè tale passaggio non significhi retrocessione di funzioni e non modifichi le condizioni morali dell'impiegato, salvo le retrocessioni per incapacità o per punizione.

All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel gruppo o grado superiore al suo, sarà concessa una indennità non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del predetto gruppo o grado superiore con un aumento minimo del 10 % sulla retribuzione percepita all'atto della destinazione alle mansioni superiori.

In caso di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, permessi, ecc. l'indennità di cui sopra sarà concessa dopo tre mesi dalla sostituzione.

Il passaggio di gruppo o grado avviene dopo sei mesi nel disimpegno di mansioni di gruppo A e dopo tre mesi nel disimpegno di mansioni degli altri gruppi, esclusi i casi di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc.

Lavoro straordinario

Art. 10. — L'eventuale lavoro straordinario, al quale l'impiegato fosse chiamato, è obbligatorio e sarà retribuito — per il personale ad orario fisso — in più della retribuzione globale in ragione:

del 30 % della retribuzione stessa per le prime 2 ore;
del 60 % della retribuzione stessa per le ore successive, nei casi consentiti dalla legge.

3627

1252

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il lavoro eseguito in ore notturne, quando abbia carattere transitorio e sia compensato dal riposo nei giorni successivi, sarà retribuito con il solo aumento del 25 % sulla retribuzione globale normale.

Sono considerate ore notturne quelle comprese fra le ore 22 e le 6.

La determinazione della retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione globale mensile per 180.

L'importo del lavoro straordinario verrà corrisposto a fine mese.

Riposo settimanale e giorni festivi

Art. 12. — L'impiegato ha diritto, a sensi di legge, ad un giorno di riposo settimanale secondo il turno fissato dalla Direzione, la quale può in ogni caso decidere spostamenti nel turno stesso per esigenze di servizio.

Per gli impiegati non adibiti a servizi di carattere continuativo il giorno di riposo cade normalmente di domenica.

Quando l'impiegato debba lavorare nel proprio giorno di riposo ha diritto ad un giorno di riposo compensativo.

L'eventuale coincidenza del giorno di riposo con un giorno festivo non dà diritto ad indennità di sorta nè a giornate di riposo sostitutive.

In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto — per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo — ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Il lavoro effettuato dall'impiegato nei giorni festivi che non sia compensato da un corrispondente riposo sostitutivo escluse le domeniche, sarà retribuito con un compenso aggiuntivo, corrispondente alla retribuzione delle ore di lavoro prestato in tali giorni, maggiorata del 30 %.

Sono giorni festivi quelli riconosciuti tali dallo Stato agli effetti civili, la festa patronale, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale, questi ultimi due, sostituibili con altri giorni previo accordo fra le organizzazioni Sindacali locali.

Stipendi di assunzione

Art. 14. — Gli stipendi mensili minimi di assunzione del personale, sia tecnico che amministrativo, risultano dalla seguente tabella: comprensivi dell'aumento del 12 % apportato con decorrenza dal 25 marzo 1940:

1253

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gruppo o grado di impiegati	Aziende di Categoria				
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
A) Superiori di concetto	1065,—	966,60	—	—	—
B) Di concetto. . . .	934,10	835,30	737,—	—	—
C) D'ordine	770,60	704,15	638,60	585,—	538,05
D) 1) Dattilografi, addetti macchine calcolatrici e simili . .	704,15	638,60	561,60	525,—	500,—
2) Subalterni: uscieri, fattorini, ecc. . .	605,95	561,60	530,—	—	—

Qualora tutti o taluno dei gruppi o gradi di cui alla soprariportata tabella fossero dall'Azienda suddivisi in due o più classi di impiegati, gli stipendi sopraesposti si intendono sempre riferiti alla classe inferiore.

A seconda delle accertate condizioni famigliari, per il Personale Femminile non avente famiglia a carico, lo stipendio minimo sopraindicato per il rispettivo gruppo o grado, potrà essere ridotto dal 5 al 20 % per le impiegate dei gruppi A), B), e C), e dal 15 al 25 % per le dattilografe e le addette alle macchine calcolatrici e simili.

Nessuna riduzione di stipendio sarà applicata al personale femminile avente famiglia a carico.

Nelle Officine di 4ª e 5ª Categoria il personale subalterno di cui al gruppo D), nonchè i Capi fabbrica sono considerati operai.

Gli Esattori sono considerati impiegati d'ordine. Gli esattori che nelle Officine di 4ª e 5ª Categoria disimpegnano prevalentemente mansioni da operaio, continuano ad essere considerati operai.

Indennità di caro vita

Art. 15. — Oltre allo stipendio minimo di assunzione, sarà corrisposta al personale una indennità di caro-vita minima, nella misura indicata nella seguente tabella, comprensiva dell'aumento del 12 % apportato con decorrenza dal 25 marzo 1940.

3626

1254

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gruppo o grado d'impiegati	Aziende di categoria				
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
A) Superiori di concetto	124,65	129,10	—	—	—
B) Di concetto	130,40	135,15	139,55	—	—
C) D'ordine	137,35	141,15	144,10	135,10	119,40
D) 1) Dattilografi, addetti macchine calcolatrici e simili . .	141,15	144,10	127,20	110,—	83,—
2) Subalterni: uscieri, fattorini, ecc. . .	145,45	127,20	114,—	—	—

Pagamento della retribuzione

Art. 16. — La retribuzione è pagata a mensile posticipato sotto deduzione delle ritenute stabilite per la previdenza, per la imposta di Ricchezza Mobile e degli altri eventuali contributi obbligatori.

Tredicesima mensilità

Art. 19. — L'Azienda corrisponderà a fine di ogni anno una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dall'impiegato.

La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Congedi annuali

Art. 20. — Nelle Aziende di 1ª e 2ª categoria all'impiegato sarà concesso un periodo di riposo annuale con decorrenza della sua retribuzione ordinaria, nella misura seguente:

giorni 10 per il personale con anzianità da 1 a 2 anni di servizio;

giorni 15 per il personale con anzianità da 2 a 5 anni di servizio;

1255

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

giorni 20 per il personale con anzianità da 5 a 15 anni di servizio;
giorni 25 per il personale con anzianità da 15 a 20 anni di servizio;
giorni 30 per il personale con anzianità oltre i 20 anni di servizio;

Per le Officine di 3ª, 4ª e 5ª categoria si applicano i congedi nella seguente misura:
giorni 10 per il personale con anzianità da 1 a 2 anni di servizio;
giorni 15 per il personale con anzianità da 2 a 10 anni di servizio;
giorni 20 per il personale con anzianità da 10 a 25 anni di servizio;
giorni 30 per il personale con anzianità oltre i 25 anni di servizio.

In detti periodi sono compresi i giorni festivi, le domeniche ed i giorni di riposo settimanali intermedi.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'Azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri degli impiegati.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.

L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.

Il lavoro degli impiegati in ferie o malati dovrà essere sbrigato dal personale in servizio, durante l'orario normale, il quale non riceverà per tale lavoro alcuna indennità.

Qualora detto lavoro non potesse essere effettuato durante l'orario normale, sarà retribuito a norma dell'art. 10 del presente Contratto.

Dal periodo di ferie non si detraggono gli speciali permessi accordati per gravi motivi di famiglia o per eccezionali e giustificati motivi riconosciuti dalla Direzione, o per malattia.

All'impiegato che ne faccia domanda l'Azienda può accordare a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo per giustificati motivi, con facoltá di non corrispondere la retribuzione.

Anche tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.

Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15 con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio.

Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.

1250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trattamento di malattia e Tutela della Maternità

Art. 21. — In caso di malattia o di infortunio, verrà corrisposta all'impiegato l'intera retribuzione globale per la durata della malattia e per un periodo di:

mesi 3 per il personale con anzianità da 1 a 3 anni;
mesi 4 per il personale con anzianità da 3 a 7 anni;
mesi 6 per il personale con anzianità oltre 7 (sette) anni di servizio.

Perdurando la malattia oltre tali limiti, verrà corrisposta la metà della retribuzione come sopra determinata e per una uguale durata massima.

Dalle indennità come sopra indicate dovranno dedursi le somme che l'impiegato avesse diritto di percepire per atti assicurativi e di previdenza all'uopo compiuti dall'Azienda.

È in facoltà della Direzione di fare constatare in ogni caso ed in qualsiasi momento da un medico di sua fiducia l'incapacità al lavoro dell'impiegato malato.

Al trattamento di malattia l'impiegato avrà diritto anche nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.

Tutela della maternità: Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato della gravidanza e puerperio, all'impiegata che viene a trovarsi in tale stato sarà effettuato il trattamento sopra previsto per il caso di malattia.

Trasferte e trasferimenti

Art. 25. — *Trasferte*: Agli impiegati che temporaneamente siano assegnati a prestar servizio fuori della propria residenza, sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio, una indennità di trasferta a compenso delle spese vive.

Per lungo periodo di assenza l'indennità di trasferta può dalla Direzione, d'accordo con l'impiegato, essere stabilita a forfait.

Trasferimenti: L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la Officina di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.

All'impiegato che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli effetti famigliari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'Azienda.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

È dovuta inoltre la diaria per giorni sette all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico e per giorni quindici — oltre un giorno per ogni figlio a carico — all'impiegato con famiglia.

Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente all'impiegato.

All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.

Alloggio

Art. 26. — L'eventuale concessione gratuita dell'alloggio, nonchè le eventuali somministrazioni in natura ad esso inerenti, saranno regolate da convenzioni a parte fissate dalle singole Direzioni.

Dette concessioni cesseranno di diritto quando l'impiegato che ne fruisce cesserà di appartenere all'Azienda o cambierà la natura delle sue prestazioni.

Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'Azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.

Licenziamento per motivi non disciplinari e trattamento economico relativo

Art. 29. — Il licenziamento degli impiegati effettuato non ai sensi della lettera *d*) dell'art. 7 e cioè effettuato per cessazione o trasformazione di lavoro, per malattia contagiosa, per incapacità lavorativa, ivi compreso il comprovato scarso rendimento dell'impiegato, potrà avere luogo in qualsiasi momento con un preavviso di :

mesi 1 per gli impiegati con anzianità fino a 2 anni
mesi 2 per gli impiegati con anzianità da oltre 2 a 5 anni
mesi 3 per gli impiegati con anzianità oltre i 5 anni.

Ove ai sensi di legge spettasse all'impiegato un maggiore preavviso, la differenza gli sarà corrisposta in denaro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

È in facoltà dell'Azienda di esonerare subito dal lavoro l'impiegato licenziato, pagandogli l'importo delle mensilità, per il tempo mancato a completare il periodo di preavviso, in ragione della sua retribuzione globale.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di liquidazione.

Durante il compimento del periodo di preavviso l'Azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione, la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'Azienda in rapporto alle esigenze della medesima.

Nei casi di licenziamento, di dimissioni, di collocamento a riposo e nel caso di morte dell'impiegato, sarà effettuata nei confronti dell'impiegato o dei congiunti aventi diritto, la liquidazione prevista dall'apposito Contratto Collettivo Nazionale di Previdenza per gli impiegati delle Aziende Private del Gas, nella misura e secondo le modalità stabilite nel Contratto stesso.

Alla impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio, oppure durante i periodi di gravidanza o puerperio, sarà effettuato lo stesso trattamento di liquidazione previsto dal sopracitato Contratto Collettivo Nazionale di Previdenza per il caso di licenziamento per motivi non disciplinari, secondo le modalità stabilite nel contratto stesso.

Certificato di lavoro: Ferme restando le annotazioni prescritte dalla legge 10 gennaio 1935-XIII n. 112, sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, l'Azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attività nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Nel certificato di lavoro sarà specificato se l'impiegato abbia goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianità previste dallo art. 36 e nel caso in cui non ne abbia goduto ne verrà indicato il motivo.

Benemerenze nazionali

Art. 36. — In considerazione delle benemerenze acquisite verso la Nazione, agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta a tutti gli effetti una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:

1) Mutilati di guerra: un anno di anzianità;
2) Mutilati per la causa Fascista: un anno di anzianità;

12591

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3) ex combattenti della Grande Guerra e in Spagna che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi presso reparti mobilitati in zona di operazioni ed ex combattenti in A. O. I. che abbiano prestato servizio in zona di operazioni almeno per 3 mesi anteriormente al maggio 1936: sei mesi di anzianità;

4) Decorati al valore, decorati all'Ordine Militare di Savoia, promossi per merito di guerra e feriti di guerra: sei mesi di anzianità;

5) Iscritti al P. N. F. anteriormente al 28 ottobre 1922:

iscritti al P. N. F. nel 1919: anni 4 di anzianità;
» » nel 1920: anni 3 di anzianità;
» » nel 1921: anni 2 di anzianità;
» » nel 1922 (anteriormente al 28 ottobre): 1 anno di anzianità.

6) Impiegati che hanno partecipato alla « Marcia su Roma » in possesso del brevetto rilasciato dalla Direzione del P. N. F.: 6 mesi di anzianità.

Le predette anzianità sono cumulabili.

La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata:

a) per gli impiegati che si trovino nelle condizioni previste ai n. 1, 3, 4 del presente articolo, dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorità Militare;

b) per gli impiegati che si trovino nelle condizioni previste ai n. 2, 5, 6 del presente articolo, la documentazione rilasciata dal Direttorio del P. N. F.

La richiesta oltre che dalla documentazione sopraelencata dovrà essere integrata dalla prova del mancato godimento precedente.

Il diritto alle predette anzianità deve essere denunciato alla Azienda — a pena di decadenza — dall'impiegato di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa, su richiesta dell'Azienda, e dall'impiegato in servizio entro tre mesi da quando l'Azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.

Agli effetti degli aumenti di stipendio corrispondenti alla maggiorazione dell'anzianità come sopra effettuata, sarà dall'Azienda corrisposto all'impiegato avente diritto a norma del presente articolo e per una volta tanto, un aumento straordinario in ragione dell'1,25 % dello stipendio base personale per ogni semestre di anzianità riconosciuta in più.

Agli effetti previdenziali (contributi e prestazioni) in rapporto alla maggiorazione dell'anzianità prevista dal presente articolo, saranno seguiti i criteri e le norme previste nei comma 3°, 4° e 5° dell'art. 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Previdenza stipulato il 5 febbraio 1935-XIII pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni del 15 dicembre 1939-XVIII fascicolo 216 allegato n. 1752.

1260

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

II.

Per la risoluzione delle eventuali controversie relative all'inquadramento dell'impiegato nella rispettiva categoria, saranno seguite le norme interconfederali relative alla costituzione dei Collegi Tecnici.

Disposizioni transitorie

III.

La riduzione di cui al 3° comma dell'art. 14 del Contratto, nel nuovo testo stabilito col presente contratto collettivo, non si applica al personale femminile di gruppo o grado A), B), C), già in servizio presso le Aziende alla data del 1° aprile 1940, indipendentemente dalle rispettive condizioni famigliari.

Parimenti detta riduzione non si applica al personale femminile di gruppo o grado D), già in servizio alla data del 1° aprile 1940, al quale precedentemente a tale data non fosse stata applicata la riduzione di stipendio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 del Contratto Collettivo di Lavoro, di cui al testo precedentemente vigente ed abolito in virtù del presente contratto.

IV.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36 del presente contratto per il personale attualmente in servizio avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940, senza dar luogo a corresponsione di arretrati.

V.

È demandato al Presidente e al Direttore della Federazione degli Industriali e al Commissario della Federazione dei Lavoratori A. G. E., l'incarico di procedere di comune accordo, entro breve termine di tempo, alla redazione del Testo Unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati delle Aziende del Gas, in relazione alle modifiche ed aggiunte introdotte con il presente contratto, nonchè alle modifiche ed ai chiarimenti apportati coi Verbali d'Accordo stipulati dalle due Federazioni dal 12 agosto 1936-XIV al 31 dicembre 1939-XVIII.

1201

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VI.

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° aprile 1940 e scadrà al 31 dicembre 1941. Qualora non sia disdettato da una delle due parti contraenti tre mesi prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

VII.

Il presente contratto sarà depositato a termini di legge, entro 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

Per la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori Industria Acqua, Gas-Elettricità: M. GRADI. — *Per la Federazione Nazionale Fascista Industriali Gas e Acquedotti*: C. RAMPONE.

1264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L. 8

1263

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N° 9

BOLLETTINO UFFICIALE
DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SUPPLEMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

FASCICOLO 66.
15 marzo 1932 - X E. F.
ALLEGATO N. 269.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI ADDETTI AI SERVIZI ELETTRICI DELLA SOCIETA' ELETTRICITA' E GAS DI ROMA

VERBALE D'ACCORDO

(Pubblicato, per estratto, nella "Gazz. Uff." del 12 marzo 1932 - X, n. 60 (Supplemento) - Parte Sec.).

Addì 1 ottobre 1931, Anno IX, E. F., in Roma, fra il Gruppo imprese elettriche nell'Italia Centrale, rappresentato dal Presidente Comm. Ing. Augusto Biagini, assistito dal Segretario Avv. Orazio Ammassari, dal Barone Comm. Carlo Nolli di Tolio, Capo dell'Ufficio Personale della Società Elettricità e Gas di Roma e dal Rag. Aldo Benedetti; e la Federazione Nazionale dei Sindacati fascisti industrie Acqua, Gas, Elettricità rappresentata dal Segretario Prof. Nazareno Bonfatti, assistito dai Sigg. Ing. Salvatore Bruno, Ernesto Frezzolini e dal Sig. Antonio Bucci, Segretario della Sezione Provinciale di Roma del Sindacato Nazionale Operai Elettricisti; risultando le parti espressamente autorizzate a trattare dalle rispettive Confederazioni, è stato approvato il seguente contratto collettivo di lavoro per gli Operai addetti ai servizi elettrici della Società Elettricità e Gas di Roma, costituito, dal Regolamento Generale, dal Regolamento speciale per la Cassa di Soccorso e dal Regolamento speciale per il Fondo di previdenza.

REGOLAMENTO GENERALE

Applicabilità del contratto.

ART. 1. — Il presente contratto collettivo di lavoro si applica esclusivamente agli operai della Società addetti in modo continuativo ai servizi normali di esercizio relativi alla produzione, trasformazione, convogliamento e distribuzione della energia elettrica ed alla manutenzione ordinaria dei relativi impianti.

Il presente contratto non si applica:

a) agli operai addetti ai servizi o lavori straordinari e cioè

1264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti, centrali, cabine, edifici, linee, cavi, etc.;

b) alle persone alle quali, specialmente lungo le reti od in piccoli centri, sono affidati incarichi, che, pur essendo attinenti ai servizi di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, non richiedono tuttavia, durante la giornata, una prestazione d'opera continua o prevalente a favore della Società.

Ove il personale di cui alla lettera *a*) sia adibito ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l'assegnazione a detti servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente contratto, il dipendente conseguirà il diritto alla integrale applicazione del contratto stesso e ciò dalla data di compimento del detto periodo.

Norme per le assunzioni.

ART. 2. — Per le assunzioni del personale saranno seguite le norme previste dalle leggi sulla disciplina nazionale della domanda ed offerta di lavoro. Per l'ammissione delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge sul lavoro di tali categorie di operai.

La Società, tanto prima quanto dopo l'assunzione, può fare sottoporre l'interessato a visita medica dalla quale dovrà risultare la sua sana costituzione ed il possesso delle attitudini fisiche necessarie per il posto al quale è destinato. La Società può inoltre richiedergli la presentazione di tutti quei documenti che ritenesse necessari; comunque l'interessato dovrà sempre presentare quei documenti che la legge gli facesse obbligo di esibire, come ad esempio tessera e libretti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, carta di identità o titolo equipollente, etc., come pure, nel caso sia minore di età, la dichiarazione di consenso dei genitori, o chi per essi, alla assunzione del posto al quale egli aspira.

Il ricevimento della domanda di assunzione e degli eventuali documenti allegativi, come pure il sottoporre a visita medica il richiedente, non impegnano in alcun modo la società.

Il dipendente dovrà dichiarare il suo domicilio segnalando per iscritto alla Direzione ogni eventuale successivo cambiamento.

Ancorchè assunto in una determinata località, l'operaio può essere trasferito in qualsiasi momento, temporaneamente o stabilmente in altre località dove la Società svolga o vada a svolgere la propria attività e ciò a norma degli articoti " Trasferte „ e " Traslochi „ del presente contratto.

Periodo di prova.

ART. 3. — L'assunzione dell'operaio viene fatta per un periodo di prova di tre mesi.

1265

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il trattamento economico dell'operaio, durante il periodo di prova, è costituito esclusivamente dal salario il quale non potrà essere inferiore a quello minimo fissato dall'art. 16 " Retribuzione " per la categoria nella quale l'operaio avrà prestato l'opera sua, integrato dalle indennità eventualmente spettantigli a norma degli art. 12 " Orario di lavoro ", e 20 " Trasferte ".

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Società o dell'operaio, può aver luogo in qualunque tempo senza preavviso nè indennità.

In base all'esito della prova ed alla scadenza del periodo stesso, la Direzione confermerà o meno l'assunzione. L'operaio che venga licenziato o che si dimetta durante il periodo di prova, ovvero che alla fine del periodo stesso non venga confermato, lascerà senz'altro la Società ed in base al salario fissato, gli verrà retribuito il solo tempo trascorso in servizio.

Nessun operaio può essere considerato *effettivo* a termini e per gli effetti del presente contratto, se non quando abbia superato il periodo di prova e compiuto 21 anni di età.

Anzianità di servizio e trattamento ex combattenti

ART. 4. — L'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione e comprende quindi anche il periodo di prova.

Il periodo di preavviso di licenziamento deve essere computato in tutto od in parte agli effetti dell'anzianità di servizio solo quando ad esso non sia sostituita in tutto o in parte la corrispondente indennità.

L'anzianità di servizio degli operai ex combattenti nella guerra 1915-18 agli effetti delle ferie annuali, delle malattie e del preavviso di licenziamento, sarà aumentata di sei mesi:

a) per ogni anno di campagna;
b) per ogni distintivo di ferita oppure di mutilazione;
c) per ogni decorazione al valore;
d) per ogni promozione per merito di guerra.

Per ex combattenti si intendono quelli che nella guerra 1915-18 furono assegnati a Corpi o Reparti operanti compresi nella zona del Comando di divisione mobilitata.

La maggiorazione di anzianità di cui alla lett. *b*) del presente articolo, sarà estesa, nella stessa misura ed ai medesimi effetti sopra precisati, anche agli iscritti al P. N. F. che abbiano riportato ferite o mutilazioni per la Causa Fascista.

La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata per gli ex combattenti, dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorità Militare e per i feriti o mutilati della Causa Fascista, da documentazione promanante dalla Segreteria Generale del P. N. F.

Agli effetti delle maggiorazioni di anzianità di cui sopra le fe-

1260

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rite e le mutilazioni di guerra devono esser tali da dare diritto a fregiarsi dei corrispondenti distintivi.

Fra le decorazioni al valore non è compresa la Croce di Guerra semplice, mentre invece è da considerarsi la Croce di Guerra al valor militare.

Gerarchia.

ART. 5. — Tutti gli operai, senza eccezione, tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione, anche indiretta, dipendono dai rispettivi capi secondo l'ordine gerarchico.

Ciascuno deve mantenere rapporti di subordinazione e di deferenza verso i superiori anche non diretti, di urbanità verso i colleghi e dipendenti e di cortesia verso il pubblico.

Ordine e obblighi.

ART. 6. — Il personale di qualsiasi grado e categoria è tenuto alla osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e di quelle altre che potranno essere emanate localmente dalla Società, sempre in armonia col presente regolamento.

In particolare ogni operaio deve:

a) osservare l'orario stabilito dalla Direzione, per la sua categoria, ulicio o turno di servizio;

b) eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità e attenendosi alle istruzioni ricevute. La mansione specifica attribuitagli non lo esonera dal prestare l'opera propria per gli altri lavori che gli vengano comandati, compatibilmente con la sua capacità ed attitudini;

c) curare con zelo, integrità, delicatezza, gli interessi della Società nei rapporti tanto interni quanto col pubblico, e conservare il segreto di ufficio;

d) tenere pulito e ordinato il proprio posto di lavoro;

e) conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli arnesi, i mobili d'ufficio, messi a sua disposizione, ed in genere tutto quanto gli è affidato, senza apportarvi alcuna modificazione senza l'autorizzazione dei superiori diretti, uniformandosi per ogni richiesta, registrazione, consegna, visita d'inventario degli utensili e del materiale, alle norme in uso presso la Società. Il dipendente risponderà delle perdite e dei danni che siano a lui imputabili.

Controllo di presenza.

ART. 7. — La Direzione può fissare opportune norme e disposizioni per il controllo della presenza del personale operaio.

1267

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Assenze.

ART. 8. — L'operaio che non può presentarsi al lavoro deve darne sollecito avviso.

Tutte le assenze debbono essere giustificate e le giustificazioni fatte pervenire per iscritto alla Direzione al più tardi nel mattino successivo al primo giorno di assenza salvo motivi individuali di impedimento.

In caso di denunciata malattia, la Direzione ha facoltà di farla constatare dal proprio medico.

L'operaio non può abbandonare il proprio lavoro, se non debitamente autorizzato.

Ogni assenza darà luogo a corrispondente trattenuta della retribuzione dell'operaio e qualora non sia giustificata, sarà inoltre passibile di provvedimenti disciplinari a norma del successivo art. 10.

Divieti.

ART. 9. — Al personale è particolarmente vietato:

a) di fare, senza autorizzazione della Direzione, negli uffici, officine e negli altri locali della Società, collette, sottoscrizioni, vendite di biglietti o di oggetti, ed introdurvi cibi e bevande alcooliche;

b) di fumare nelle officine, negli altri locali designati dalla Direzione, ed in genere sul lavoro;

c) di attendere nelle ore di servizio ad altro che al lavoro assegnatogli e, anche fuori delle ore di servizio, di esercitare direttamente o per interposta persona lavori, commerci ed imprese o assumere incarichi che siano in contrasto od in concorrenza o comunque in relazione con l'industria elettrica o con la Società;

d) di dedicarsi fuori della Società ad opere che limitino la sua attività ed il suo rendimento;

e) di entrare nei locali della Società quando sia colpito da sospensione, senza preventivo permesso della Direzione;

f) di introdurre negli Uffici, nelle Officine o negli altri locali della Società persone estranee e di valersi dei telefoni, dei mezzi di comunicazione e di quant'altro della Società per ragioni che non siano di servizio o che comunque non siano state oggetto di esplicita autorizzazione da parte dei suoi superiori;

g) di ricevere da terzi, sotto qualsiasi specie, compensi o regalie in relazione alle mansioni affidategli dalla Società;

h) di esplicare opera, sia pure gratuita, intesa a favorire singoli clienti.

Mancanze e provvedimenti disciplinari.

ART. 10. — Qualsiasi infrazione al presente Regolamento potrà essere punita, sentita la discolpa dell'interessato:

1265

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) con la multa fino all' importo di 3 ore di retribuzione;
2) con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il massimo di 3 giorni, salvo maggior tempo che fosse richiesto dagli accertamenti in conseguenza della mancanza;
3) con il licenziamento immediato senza preavviso e senza indennità.

I suddetti provvedimenti disciplinari vengono applicati dalla Direzione, caso per caso, senza riguardo all'ordine in cui sopra sono elencati, tenuto conto della gravità della mancanza anche in relazione alle conseguenze di essa, del grado della colpa e della recidività.

La multa si applica all'operaio:

a) che abbandoni temporaneamente il proprio lavoro o servizio senza autorizzazione; che ritardi nell' inizio del lavoro e del servizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che si renda colpevole di assenza ingiustificata;
c) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
d) che fumi o introduca bevande alcooliche nei locali della Società senza il permesso della Direzione;
e) che contravvenga al divieto di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente od in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all' igiene, alla sicurezza degli impianti, al normale e regolare andamento del servizio.

La sospensione si applica all'operaio:

f) che sia recidivo in mancanze già punite con la multa o che si renda colpevole delle mancanze stesse in condizioni da accrescerne la gravità o le conseguenze.
g) che sia causa di guasti al macchinario, agli apparecchi, agli utensili ed al materiale della Società o comunque trovantesi presso di essa, oppure non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nell'andamento degli apparecchi stessi o dei servizi;
h) che sia trovato addormentato sul lavoro, che contravvenga ai divieti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *h*), del precedente articolo:
i) che si presenti o si trovi in servizio in istato di ubriachezza.

Il licenziamento immediato, senza preavviso e senza indennità, si applica nel caso:

l) che l'operaio arbitrariamente si arroghi il diritto di dare disposizioni in contrario a quelle date dalla Direzione;
m) di gravi atti d' indisciplina verso i superiori;

1269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n) di gravi offese ai colleghi e in generale al personale addetto alle Società;

o) di furti, danneggiamenti volontari ai macchinari, apparecchi, utensili ed ai materiali o a qualsiasi altra cosa esistente presso la Società;

p) di gravi omissioni o negligenze (che abbiano prodotto o possano produrre danneggiamenti) nel disbrigo delle proprie mansioni, di ripetuta infrazione alle norme sul controllo di presenza, di assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o di ripetute assenze ingiustificate anche di minor durata che si verifichino entro sei mesi;

q) di risse nei locali della Società;

r) che commetta reati contro la proprietà o le persone e per i quali sia intervenuta condanna penale:

s) di lavori o costruzioni, nei locali della Società, di oggetti per proprio uso o per uso di terzi;

t) di trafugamento di schizzi, di disegni, di documenti, di utensili, di oggetti o materiali di qualsiasi natura, di violazione del segreto d'ufficio;

u) di infrazione ai divieti di cui alle lettere *c*), *g*) del precedente articolo;

v) di recidiva in qualsiasi delle mancanze che abbiano dato luogo alla applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni, oppure quando l'operaio si renda colpevole delle mancanze elencate nel presente articolo, in condizioni o con conseguenze gravi;

z) in genere, di qualsiasi altra mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

In ogni caso l'operaio dovrà, previa contestazione, il risarcimento degli eventuali danni.

Le ritenute che non costituiscono, a qualsiasi titolo, un risarcimento di danni alla Società e le multe saranno versate a favore della Cassa Soccorso Operai.

Reclami e controversie.

ART. 11. — Tutti i reclami per questioni di carattere individuale dovranno seguire le norme consuetudinarie della Società ed essere risoluti direttamente tra gli operai interessati e i loro superiori.

Qualora la controversia riguardi l'applicazione del presente contratto, questa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tal fine, l'Associazione che riceverà la denuncia della con-

3622

1270

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

troversia a termini dell'art. 4 del R. D. 26 febbraio 1928, n. 471, dovrà darne immediata comunicazione all'altra Associazione competente.

Nel caso che in tale sede non si raggiunga l'accordo entro quindici giorni dalla spedizione della denuncia, l'interessato avrà facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

Delle controversie collettive inerenti all'interpretazione ed alla applicazione del presente contratto sarà tentata la conciliazione dalle competenti Associazioni professionali di primo grado, e in caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.

Ove in tale sede non si raggiunga l'accordo, si dovrà fare in ogni caso appello all'intervento delle rispettive organizzazioni centrali.

Orario di lavoro.

ART. 12. — L'orario e la durata del lavoro vengono stabiliti dalla Direzione, tenuto conto delle disposizioni di legge relative.

L'orario di lavoro del personale adibito a servizi o lavori per i quali, a sensi di legge, non sussiste limitazione di orario, può essere elevato fino ad un massimo di 12 ore giornaliere o 72 settimanali.

Il personale per il quale, data la natura del servizio, non possa essere fissato l'orario e rientrando questo nelle disposizioni legislative relative al lavoro discontinuo, deve prestare la sua opera in relazione a tutte le esigenze e necessità del servizio. Ove ne derivi per l'operaio un maggior onere, gli verrà corrisposta una indennità a giudizio della Direzione, quando dell'onere stesso non si sia già tenuto conto nello stabilire la retribuzione.

All'ora stabilita per l'inizio del lavoro o del servizio, l'operaio deve trovarsi sul posto del lavoro e deve effettivamente iniziarlo senza abbandonarlo fino al termine stabilito per la cessazione.

Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può abbandonare il suo posto di lavoro e le sue mansioni se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Riposo settimanale e giorni festivi.

ART. 13. — L'operaio ha diritto, a sensi di legge, ad un giorno di riposo settimanale secondo il turno fissato dalla Direzione, la quale può, nei casi consentiti dalla legge, decidere spostamenti del turno stesso per esigenze di servizio.

Per gli operai non adibiti a servizi ininterrotti o di carattere continuativo, il giorno di riposo cade normalmente di domenica.

Quando l'operaio debba lavorare nel proprio giorno di riposo, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo.

1271

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La eventuale coincidenza del giorno di riposo con un giorno festivo, non dà diritto ad indennità di sorta nè a giornate di riposo sostitutive.

Il lavoro effettuato dall'operaio nei giorni festivi escluse le domeniche in quanto solamente tali, sarà retribuito come straordinario secondo le norme stabilite dall'art. 18 " Lavoro straordinario ".

Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, come al decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1726, art. 1, paragrafo *B*), e la festa Patronale.

Permessi e congedi.

ART. 14. — Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, il dipendente che abbia una anzianità di servizio di almeno un anno ha diritto durante il contratto di lavoro, ad un periodo annuale di riposo, con decorrenza della retribuzione come dalla seguente tabella:

Per gli operai di età	Con anzianità di servizio: fino a 5 anni	da oltre 5 a 15 anni	di oltre 15 anni
Inferiore a 21 anni giorni .	6	6	—
Superiore ai 21 anni id. . .	8	12	15

Considerato lo scopo igienico e sociale delle ferie, di regola, il relativo periodo non sarà frazionato. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita delle ferie nè comunque la sostituzione di esse mediante compenso.

Resta in facoltà della Direzione di fissare le epoche delle ferie, regolandone la concessione, individualmente o collettivamente, in modo da non intralciare il regolare andamento del lavoro.

I giorni domenicali, festivi e di riposo settimanale compresi nel periodo di ferie si intendono da questo assorbiti.

Traslochi.

ART. 15. — I traslochi vengono disposti dalla Direzione.

Nel caso di trasloco per servizio, le spese che l'operaio dimostrerà di aver sostenuto per trasporto proprio, dei conviventi a carico, del mobilio e delle masserizie, saranno rimborsate dalla Società, con la quale però l'operaio dovrà prendere preventivi accordi.

L'operaio che non volesse accettare il trasloco potrà chiedere la liquidazione, ed in tal caso non gli spetterà alcun preavviso, ma soltanto il trattamento economico stabilito dall'art. 31 per i casi di licenziamento non disciplinare.

3032

1272

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'operaio che viene traslocato in seguito a sua domanda non ha diritto ad alcun rimborso di spese.

L'operaio che viene traslocato per punizione ha diritto al rimborso della metà delle spese di trasporto. Ove egli non accetti il trasloco, sarà licenziato senza preavviso; avrà diritto soltanto alla metà del trattamento stabilito dall'art. 31 del presente regolamento per i casi di licenziamento non dovuti a motivi disciplinari.

Retribuzione. (Vedi tabella-allegato N° 2)

ART. 16. — La retribuzione viene assegnata al personale ad esclusivo giudizio della Società a seconda della capacità, delle mansioni dell'operaio ecc. e comprende:

a) *Il salario mensile base* che per le sottoelencate categorie sarà:

da L. 520 a L. 575 *per gli operai qualificati e scelti* che prestano servizio e risiedono in Roma, Tivoli, Arci, e Subiaco;

da L. 500 a L. 550 per quelli che risiedono e prestano servizio presso l'Officina del Farfa e le cabine di Monterotondo, Colonnetta la Memoria e Civitacastellana;

da L. 460 a L. 520 *per gli operai comuni* che prestano servizio e risiedono in Roma, Tivoli, Arci e Subiaco;

da L. 440 a L. 500 per quelli che risiedono e prestano servizio nelle altre località succitate;

da L. 410 a L. 460 *per gli operai aiutanti, manovali addetti alla pulizia e guardiani* che prestano servizio e risiedono in Roma, Tivoli, Arci e Subiaco;

da L. 410 a L. 440 per quelli che risiedono e prestano servizio nelle altre località succitate.

I suddetti minimi s'intendono ridotti:

— del 30 % per il personale maschile che abbia superato i 18 anni ma non i 21 anni e per quello femminile che abbia superato i 21 anni;

— del 45 % per il personale maschile fra i 16 ed i 18 anni e per quello femminile fra i 18 ed i 21;

— del 60 % per il personale maschile minore di 16 anni e per quello femminile minore di 18.

b) *Gli assegni "ad personam"* che spettano all'operaio nel caso previsto dall'art. 19 del presente Regolamento, o che sono concessi individualmente dalla Società in più del salario base, sia a compenso di maggiore capacità o rendimento, sia in considerazione di circostanze temporanee o permanenti particolari alla singola prestazione d'opera;

c) *La indennità di residenza*, che viene corrisposta esclusivamente agli operai che risiedono e prestano servizio in Roma ed abbiano superato il periodo di prova, in misura pari al 15 % del loro salario base.

1273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d) *Le indennità accessorie* risultanti dalle singole disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, oppure eventualmente assegnate in sostituzione delle concessioni previste dal contratto stesso e di cui agli artt. 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del presente Regolamento ed al punto II degli accordi integrativi.

Modalità di corresponsione della retribuzione e di determinazione della paga giornaliera ed oraria.

ART. 17. — La retribuzione può essere corrisposta all'operaio settimanalmente od a periodi di tempo non superiori ad un mese, secondo che riterrà opportuno la Direzione, non restando con ciò per nulla modificata la figura giuridica dell'operaio.

La corresponsione della retribuzione sarà effettuata nel quarto giorno successivo al termine del periodo di lavoro.

Qualsiasi reclamo sulla retribuzione dovrà esser presentato entro il secondo giorno di lavoro successivo al pagamento, per il tramite del proprio capo immediato. Però sull'ammontare della somma pagata e sulla qualità della moneta ricevuta, i reclami dovranno essere avanzati immediatamente, cioè all'atto della riscossione.

A tutti gli effetti previsti dal presente contratto collettivo di lavoro, la paga giornaliera verrà determinata moltiplicando per 12 l'importo mensile del salario e degli eventuali assegni ad personam (di cui rispettivamente alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente) e dividendo il prodotto per 365. La paga oraria verrà determinata dividendo la paga giornaliera per 8 e ciò anche per gli operai addetti a servizi e lavori discontinui o di attesa o custodia con orario superiore alle 8 ore giornaliere e per gli operai per i quali non è fissato l'orario di lavoro.

Lavoro straordinario.

ART. 18. — È considerato straordinario il lavoro richiesto dalla Società all'operaio oltre l'orario normale.

L'operaio non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, di eseguire il lavoro straordinario ordinato dalla Società entro i limiti e con le modalità di legge.

Il lavoro straordinario sarà compensato con la paga oraria determinata come all'art. precedente, aumentata del 30 %. Se il lavoro straordinario viene compiuto nelle ore comprese fra le 22 e le 6 la suddetta percentuale sarà elevata al 40 %.

Agli operai per cui a sensi dell'art. 12 (orario di lavoro) non possono essere precisati i limiti dell'orario, non spetta alcun compenso per il lavoro straordinario.

3620

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Passaggio dell'operaio da uno ad altro servizio.

ART. 19. — All'operaio che sia comandato a compiere temporaneamente mansioni superiori ad altri destinate, eccettuati i casi di assenze per permessi, licenze e malattie, sarà concessa una indennità in relazione al servizio prestato. In ogni caso se il detto servizio durasse più del termine massimo stabilito dal presente contratto quale periodo di prova, la indennità di cui sopra, a decorrere dalla scadenza del detto termine, sarà pari alla differenza fra la retribuzione originaria e quella relativa alle mansioni superiori dal dipendente espletate.

All'operaio che sia comandato temporaneamente, per ragioni di servizio, a compiere mansioni inferiori a quelle normalmente assegnategli, sarà mantenuta la retribuzione goduta.

Trasferte.

ART. 20. — Agli operai che transitoriamente siano chiamati in servizio fuori della normale zona di lavoro, sarà corrisposto, oltre alle spese effettive di viaggio, il rimborso delle spese vive incontrate per il vitto e l'alloggio, quando la permanenza fuori residenza li obbligasse ad incontrare tali spese e ciò nei limiti che saranno stabiliti dalla Direzione.

Per assenze di lunghi periodi, l'indennità di trasferta può anche essere dalla Direzione, d'accordo con l'operaio, stabilita a forfait.

Una speciale trasferta, da stabilirsi a criterio della Direzione, sarà corrisposta agli operai adibiti alla rete di distribuzione in Roma, quando vengano comandati a lavorare fuori della zona delimitata dall'anello a 60.000 Volta comprendente le officine di S. Paolo, Tor di Quinto, Tiburtina, Tor Pignattara e Valle Inferno.

Alloggio.

ART. 21. — Le condizioni della eventuale concessione gratuita dell'alloggio, nonchè delle eventuali somministrazioni in natura ad essa inerenti, saranno fissate dalla Direzione della Società.

Indennità bicicletta.

ART. 22. — Una equa indennità sarà corrisposta all'operaio che, a richiesta della Società, usi la propria bicicletta per ragioni di servizio.

Gratificazioni.

ART. 23. — Agli operai effettivi che se ne siano resi meritevoli, sarà corrisposta una gratificazione annua pari a sei importi

1273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di paga giornaliera, in ragione di due a Pasqua, due a Ferragosto e due a Natale.

Indennità testimoni.

ART. 24. — All'operaio citato quale teste in cause civili e penali in dipendenza del servizio, sarà corrisposta l'intera retribuzione.

Vestiario.

ART. 25. — Agli operai che abbiano superato il periodo di prova saranno forniti gratuitamente dalla Società, con le vigenti norme e modalità, due vestiti da lavoro in tela ogni anno, e quelli che siano soggetti a lavoro esterno durante la pioggia saranno muniti, sempre a cura ed onere della Società, di cappotti od impermeabili assegnati alternativamente e personalmente ogni triennio oppure tenuti in dotazione, a criterio della Direzione.

Somministrazione di energia elettrica.

ART. 26. — La Società concede ai propri operai effettivi la somministrazione della energia elettrica per uso di illuminazione, limitatamente ai bisogni dei soli componenti la famiglia, al prezzo ridotto di L. 0,30 a Kwo, aumentato del 50 % della parte di prezzo normale di vendita eccedente a L. 1 a Kwo, restando interamente a carico del dipendente l'importo delle tasse ed imposte.

Gli operai effettivi sono altresì esonerati dall'obbligo della anticipazione in conto consumi e dei noli del contatore e della colonna montante.

Istruzione dei figli.

ART. 27. — Quando manchino le scuole nella località di residenza o nei paesi limitrofi, per modo che l'operaio sia costretto ad allontanare i figli dalla famiglia, la Società corrisponderà all'interessato, dietro sua domanda scritta, una indennità per la istruzione elementare dei figli stessi, per la durata dell'anno scolastico.

Tale indennità è determinata dalla Direzione in un massimo di L. ~~60~~ 100 mensili per un figlio e per un periodo di 5 anni e di L. ~~90~~ 200 mensili per più figli e per un massimo di 8 anni.

Malattie ed infortuni.

ART. 28. — All'operaio che abbia superato il periodo di prova e che sia colpito da infortunio o malattia, regolarmente accertati,

3619

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tali da non consentire la prestazione del servizio, la Società conserverà il posto per un periodo di 180 giorni se trattasi di operaio effettivo e di 90 giorni se trattasi di operaio minore di 21 anno di età.

Al trattamento dell'operaio nel suddetto periodo, provvede esclusivamente la esistente Cassa Soccorso Malattie come dallo speciale Regolamento allegato.

Sarà considerato come periodo di malattia, anche il tempo occorrente ai mutilati ed invalidi di guerra che debbano sottoporsi a cure balneo-termali od idrocliniche loro prescritte in relazione a ferite, mutilazioni od infermità contratte nella guerra 1915-1918.

Se l'interruzione di servizio per malattia od infortunio dura più del periodo di conservazione del posto stabilito dal primo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di diritto e all'operaio sarà corrisposto quanto gli sarebbe spettato in base all'art. 31, ove fosse stato licenziato per motivi non disciplinari, esclusa la indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 30.

Agli operai la cui integrità fisica sia menomata in conseguenza di infortunio sul lavoro che abbia causato invalidità permanente parziale e che la Società ritenga, a suo esclusivo giudizio, di conservare in servizio, saranno mantenute le stesse condizioni economiche ove continuino nelle stesse funzioni, oppure applicate quelle previste dal presente Regolamento per le altre categorie nelle quali detti operai fossero spostati.

Nel caso che l'operaio infortunato sul lavoro non sia mantenuto in servizio, oppure debba lasciarlo perchè non intende di accettare il proprio spostamento a categoria inferiore, avrà diritto, indipendentemente dalla liquidazione spettantegli dall' Istituto assicuratore per le conseguenze dell' infortunio, al trattamento economico stabilito dall'art. 31 per i casi di licenziamento non dovuto a motivi disciplinari, esclusa però la indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 30.

Chiamata alle armi.

ART. 29. — La chiamata sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto.

La Società corrisponderà però all' interessato un compenso pari alla indennità che gli sarebbe spettata, a norma dell'art. 31, in caso di licenziamento non dovuto a motivi disciplinari, escluso il preavviso di cui all'art. 30.

Nel caso di richiamo sotto le armi o in servizio nella Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, la Società conserverà al dipendente il posto, ed il tempo passato dal richiamato sotto le armi o in servizio nella M.V.S.N. sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

1277

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In caso di richiamo o mobilitazione saranno tenute in considerazione le condizioni delle famiglie dei richiamati per eventuali sussidi.

Terminato il periodo di richiamo, il dipendente dovrà presentarsi nel termine massimo (in ogni caso non retribuito) di giorni 15 per riprendere servizio; non presentandosi nel termine suddetto, sarà considerato dimissionario.

Risoluzione del contratto.

ART. 30. — Il licenziamento dell'operaio, che abbia superato il periodo di prova, non dovuto a ragioni disciplinari come all'art. 10, può avere luogo in qualsiasi momento, ma con le seguenti norme:

a) se l'operaio non ha compiuto 21 anni di età: con un preavviso di 5 giorni;

b) se l'operaio ha superato i 21 anni di età, con un preavviso di due giorni per ogni anno di servizio prestato, ma con un minimo di 8 ed un massimo di 30 giornate.

È in facoltà della Società di sostituire a tutto od a parte del preavviso il pagamento della paga giornaliera per le giornate di lavoro che l'operaio avrebbe dovuto effettivamente prestare.

In caso di sue dimissioni l'operaio è tenuto a dare alla Società un preavviso di 8 giorni se si tratti di operaio effettivo e di 5 giorni se si tratti di operaio non effettivo.

Trattamento nei casi di licenziamento, di collocamento a riposo e di morte dell'operaio.

ART. 31. — Al trattamento da farsi agli operai effettivi nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro è esclusivamente provveduto dall'esistente Fondo di previdenza disciplinato dallo speciale Regolamento allegato al presente Regolamento Generale.

La iscrizione dell'operaio al fondo di previdenza avrà luogo al momento in cui, superato il periodo di prova e compiuto il 21° anno di età, l'operaio viene considerato effettivo e dalla stessa epoca avranno inizio i relativi versamenti.

Nel caso in cui il licenziamento del dipendente, non ai sensi dell'art. 10 (licenziamento disciplinare) si verifichi prima del raggiungimento del 21° anno di età, sarà corrisposta all'operaio una indennità pari a 3 importi di paga giornaliera per ogni anno intero di servizio prestato.

La stessa indennità sarà altresì liquidata anche in favore del dipendente che dopo aver raggiunto l'età di 21 anni diventa effettivo e l'importo relativo sarà versato sul conto A da aprirsi in favore del dipendente presso il Fondo di Previdenza, e diventerà fruttifero di interessi dalla data di versamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'operaio che abbia raggiunto i 35 anni di servizio ovvero i 65 anni di età o sia divenuto inabile al servizio per infermità o fisiche imperfezioni, può essere collocato a riposo per iniziativa della Società o su domanda dell'operaio stesso ed avrà diritto al trattamento stabilito dal presente articolo, trattamento che sarà effettuato anche in caso di morte dell'operaio in favore degli aventi causa di questi.

Trapasso di società.

ART. 32. — In caso di trapasso, cessione, trasformazione o cessazione parziale o totale dell'Azienda Sociale, a qualsiasi causa dovute, i diritti dell'operaio saranno comunque salvaguardati.

REGOLAMENTO SPECIALE PER IL FONDO DI PREVIDENZA OPERAI

I.

Al trattamento economico da farsi all'operaio *effettivo* od ai suoi aventi causa in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, provvede il Fondo di Previdenza disciplinato dal presente Regolamento ed alimentato:

a) dalle ritenute in misura del *tre per cento* dei salari normali mensili degli operai (cioè del salario base, e degli assegni *ad personam* di cui alle lettere *a*), *b*), dell'art. 16 del Regolamento generale, escluse le indennità di residenza ed accessorie di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo stesso;

b) dal contributo da parte della Società in misura del *sei per cento* dei salari come sopra;

c) dai versamenti volontari degli operai, che non debbono però superare annualmente il *sei per cento* del salario annuo;

d) dalle donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento straordinario;

e) dagli interessi in misura del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia meno un punto, corrisposti dalla Società e capitalizzati semestralmente sull'ammontare dei capitali costituenti il Fondo.

II.

La iscrizione dell'operaio effettivo al Fondo di Previdenza e l'inizio dei versamenti dei relativi contributi, vengono effettuati dalla data nella quale l'operaio, avendo superato il periodo di prova e compiuto il 21° anno di età, viene confermato effettivo a sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale Operai.

1279

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per ciascun operaio avente diritto a beneficiare del Fondo di Previdenza, è aperto un conto individuale, suddiviso in due sottoconti contrassegnati con le lettere A e B.

Al sottoconto A vengono accreditati i versamenti di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo ed i relativi interessi; al sottoconto B i versamenti di cui alle lettere *b*) e *d*) del medesimo articolo e relativi interessi.

Dagli importi destinati tanto al sottoconto A quanto al sottoconto B saranno dedotte tutte le somme poste a carico rispettivamente dell'operaio e della Società per polizze di assicurazione sulla vita eventualmente da istituirsi, nonchè per la iscrizione dell'operaio alla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia.

III.

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro si applicheranno le seguenti norme:

a) *dimissioni*: si attribuisce all'operaio il solo ammontare del sottoconto A, nonchè quando l'operaio abbia superato i 5 anni interi di servizio in qualità di effettivo, una quota del sottoconto B nelle seguenti misure:

un terzo, quando l'operaio all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio ma non i 15;

la metà, quando l'operaio all'atto delle dimissioni abbia superato i 15 ma non i 25 anni di servizio;

i due terzi, quando l'operaio all'atto delle dimissioni abbia superato i 25 ma non i 35 anni di servizio;

l'intero saldo, quando l'operaio all'atto delle dimissioni abbia superato i 35 anni di servizio.

L'importo del sottoconto B che, per le suddette norme, non fosse, in tutto od in parte, corrisposto al dimissionario, sarà devoluto alla Cassa Soccorso Operai.

b) *licenziamento, collocamento a riposo e morte* come previsti dall'art. 31 del Regolamento generale: si attribuisce all'operaio, od ai suoi aventi causa, l'intero ammontare del conto individuale;

c) *licenziamento per motivi disciplinari* come previsto dall'articolo 10 del Regolamento generale: si attribuisce all'operaio il solo ammontare del sottoconto A devolvendo alla Cassa Soccorso Operai quello del sottoconto B; però, quando il licenziamento dipenda da mancata accettazione di trasloco disposto per punizione, si liquiderà a favore dell'operaio, oltre l'intero sottoconto A, anche la metà del sottoconto B; l'altra metà sarà devoluta alla Cassa Soccorso Operai.

Nel caso di morte dell'operaio l'ammontare del suo conto individuale spetta, per la parte iscritta al sottoconto A, agli eredi secondo le norme del vigente Codice Civile, e, per la parte iscritta

1280

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

al sottoconto B, ai viventi a suo carico determinati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro.

L'ammontare iscritto nel sottoconto B sarà in mancanza dei suddetti viventi a carico, devoluto alla Cassa di Soccorso Operai.

In tutti i casi resta salvo il diritto della Società di rivalersi sulle somme dovute, dei danni che potessero esserle arrecati per fatto o colpa dell'operaio.

IV.

Il fondo di Previdenza sarà amministrato da una speciale Commissione Amministratrice, composta di tre delegati della Società e di tre rappresentanti degli operai, designati dal competente Sindacato di lavoratori, che funzionerà sotto la Presidenza dell'Amministratore Delegato della Società o di persona da esso delegata.

I rappresentanti degli operai dovranno essere scelti tra gli aventi diritto al fondo di Previdenza e resteranno in carica tre anni.

V.

La Commissione si radunerà almeno una volta ogni bimestre e quante volte il bisogno lo richieda, su invito della Presidenza. Essa fisserà le norme interne del suo funzionamento e nominerà un Segretario per la redazione dei verbali e per il disbrigo delle pratiche.

Le funzioni della Commissione e del Segretario sono gratuite.

VI.

La Commissione Amministratrice controlla la liquidazione dei conti individuali, controlla e vista tutti i documenti contabili e stati mensili e provvede a quanto altro si riferisce all'applicazione del presente Regolamento.

La Commissione pubblicherà ad ogni fine d'anno il resoconto completo della gestione del Fondo, controfirmato anche dal Ragioniere Capo della Società.

VII.

La contabilità del fondo sarà tenuta dalla ragioneria della Società.

Il servizio di contabilità e cassa è disimpegnato gratuitamente dalla Società presso la quale resteranno depositate tutte le somme di spettanza del fondo di previdenza, contro corresponsione degli interessi di cui alla lettera *e* dell'art. 1.

1281

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VIII.

Ciascun operaio avente diritto a beneficiare del Fondo di Previdenza riceverà un libretto individuale nel quale sarà trascritta trimestralmente la situazione del suo conto distinto nei due sottoconti A e B.

A tal uopo il libretto dovrà ad ogni principio di semestre essere esibito dall'interessato alla Direzione della Società per l'aggiornamento e il visto.

IX.

Perchè possa avere luogo la liquidazione di quanto dovuto in base al presente regolamento, gli interessati devono presentare apposita domanda opportunamente corredata dei documenti necessari.

X.

Il patrimonio del Fondo di Previdenza di cui al presente Regolamento, rimarrà assegnato ai fini per i quali è venuto costituendosi anche in qualunque caso di cessazione o trasformazione della Società, escluso ogni diritto o pretesa dei creditori della stessa.

XI.

In aggiunta a quanto loro spettante dal Fondo di Previdenza, agli operai attualmente in servizio e già considerati effettivi al 31 dicembre 1927, la Società corrisponderà nei casi di collocamento a riposo, licenziamento non per motivi disciplinari e morte previsti dall'art. 31 del Regolamento generale, una somma a titolo d'indennità aggiuntiva così calcolata:

A) *Per gli operai effettivi al 1° giugno 1920:*

10 importi di paga giornaliera per ogni anno di servizio fino al 5°;

15 importi di paga giornaliera per ogni anno di servizio compreso fra il 6° ed il 10°;

20 importi di paga giornaliera per ogni anno di servizio compreso fra l'11° ed il 15°;

30 importi di paga giornaliera per ogni anno di servizio oltre il 15°;

B) *Per gli operai divenuti effettivi dopo il 1 giugno 1920:*

10 importi di paga giornaliera per ogni anno di servizio.

Nei casi di dimissioni e di mancata accettazione di trasloco disposto per punizione, la suddetta indennità subirà le medesime riduzioni previste dall'art. III, per l'ammontare del sottoconto B.

La indennità di cui sopra dovrà essere riferita soltanto agli anni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

interi di servizio prestato dall'operaio in qualità di effettivo fino al 31 dicembre 1927 e determinata in base alla paga giornaliera goduta dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

La indennità aggiuntiva di cui al presente articolo non spetta nei casi di licenziamento per motivi disciplinari previsti dall'art. 10 del Regolamento generale.

XII.

Nei casi di licenziamento non per motivi disciplinari, collocamento a riposo e morte previsti dall'art. 31 del Regolamento generale e relativi ad operai già riconosciuti effettivi al 1° giugno 1920, la somma della indennità di cui al precedente articolo e del saldo del sottoconto B del Fondo di Previdenza, non potrà essere inferiore a 30 importi di paga giornaliera per ogni anno di servizio prestato.

Nei casi di dimissioni e di mancata accettazione di trasloco disposto per punizioni riguardanti i suddetti operai, la suddetta garanzia subirà le stesse riduzioni previste dall'art. III per l'ammontare del sottoconto B.

XIII.

Le somme dovute a termine del presente Regolamento riassorbono ogni e qualsivoglia indennità che per precedenti accordi di carattere generale, per consuetudini locali o per disposizioni di legge, dovesse spettare agli operai od ai loro aventi causa nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

REGOLAMENTO SPECIALE
PER LA CASSA DI SOCCORSO OPERAI

ART. 1. — La Cassa di Soccorso è istituita in esecuzione al disposto dell'art. 28 del Regolamento Generale Operai e ad essa devono essere iscritti tutti gli operai di cui al primo comma dell'art. 1 del Regolamento generale, al momento in cui superato il periodo di prova stabilito dall'art. 3 del detto Regolamento, vengono confermati in servizio.

ART. 2. — I proventi della Cassa di Soccorso sono costituiti:

a) da un versamento mensile della Società pari al 2 % dei salari segnati al libro paga agli effetti dell'assicurazione infortuni;

b) da un contributo del personale pari all' 1 % sui salari come sopra, che sarà trattenuto dalla Società all'atto del pagamento dei salari medesimi;

c) dalle multe inflitte al personale;

1283

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d) da lasciti, donazioni, etc.;
e) dall'impiego dei capitali;
f) dalle somme provenienti dal Fondo di Previdenza.

Inoltre, specialmente per provvedere agli scopi di cui al successivo art. 4, verrà ulteriormente versato alla Cassa, dalla Società l'1 % e dagli operai il 0,50 % sui salari come sopra.

I versamenti e le ritenute di cui alle lettere *a*) e *b*) ed al secondo comma del presente articolo, saranno effettuati anche per i salari corrisposti dalla Società a norma del Regolamento generale nei casi in cui non si verifica prestazione d'opera cioè durante i riposi settimanali, le vacanze nei giorni festivi e le ferie annuali.

I contributi come sopra dovuti dagli operai saranno trattenuti anche sui sussidi loro corrisposti dalla Cassa durante il periodo di malattia od infortunio.

ART. 3. — La Cassa di Soccorso ha per iscopo:

— di sussidiare l'inscritto riconosciuto ammalato o colpito da infortunio non sul lavoro a decorrere dal 4° giorno di malattia, corrispondendogli:

a) se si tratta di operaio effettivo, una indennità pari all'intera retribuzione per i primi 90 giorni, ed a metà retribuzione per i 90 giorni successivi;

b) se si tratta di operaio minore di 21 anni, una indennità pari al 75 % della retribuzione per il primo mese ed al 50 % della retribuzione per i successivi 45 giorni;

— di sussidiare l'inscritto in caso di infortunio sul lavoro corrispondendogli:

a) l'intera retribuzione in caso di infortunio che abbia avuto per conseguenza la inabilità temporanea per meno di 5 giorni e per il quale non sia stata quindi corrisposta all'operaio alcuna indennità da parte dell'Istituto assicuratore;

b) la somma necessaria, nel caso di infortuni sul lavoro aventi per conseguenza inabilità temporanea superiore a 5 giorni, ad integrare l'indennità giornaliera corrisposta dall'Istituto assicuratore, così da garantire all'inscritto infortunato l'intera retribuzione per un periodo massimo di tre mesi.

Allorchè una malattia si verifichi a distanza minore di 12 mesi di effettivo lavoro continuativo da altra precedente, essa sarà considerata a tutti gli effetti come continuazione di questa.

Per casi gravi di accertato bisogno possono essere concessi sussidi stabiliti di volta in volta.

ART. 4. — La Cassa di Soccorso potrà inoltre, nei limiti delle sue disponibilità, assumere il pagamento delle prime giornate di degenza, quando la durata della malattia superi i quattro giorni, e provvedere ad altre forme di soccorso a favore degli operai e delle loro famiglie specialmente:

a) all'assistenza sanitaria anche per la famiglia dell'operaio;

1284

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) all'invio dei figli degli operai in luoghi di cura marina e montana;

c) ad assegni di natalità.

ART. 5. — Nel determinare i sussidi giornalieri di cui ai precedenti articoli non si tiene conto di quelle indennità che costituiscono concorso o rimborso di spese che l'operaio cessi di sostenere durante la malattia o l'infortunio per effetto di questi, come ad esempio l'indennità mezzi trasporto, indennità a forfait di trasferte e simili.

ART. 6. — La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato di Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre rappresentanti della Società, di tre operai e da un presidente designato dalla Direzione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

Il Comitato dei Sindaci è composto di un rappresentante degli operai e di un rappresentante della Società. Durano in carica due anni e sono riconfermabili.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Sindaci sono nominati dalle rispettive Associazioni Sindacali, possono essere revocati in ogni tempo e non hanno diritto ad alcun compenso.

Il Consiglio dovrà compilare annualmente un rendiconto della propria gestione.

ART. 7. — L'assistenza medica viene affidata a medici scelti dal Consiglio.

ART. 8. — L'operaio che si ammala o si infortunia ha l'obbligo di avvertire immediatamente il proprio superiore, nei limiti di tempo più brevi possibili e contemporaneamente il Consiglio della Cassa di Soccorso.

ART. 9. — I mutilati e invalidi di guerra che vogliano valersi della norma prevista dal terzo comma dell'art. 28 del Regolamento Generale Operai, debbono farne domanda alla Cassa di Soccorso, accludendo il certificato medico, che li ammette alla cura gratuita, rilasciato dall'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli Invalidi di Guerra e dovranno poi giustificare di avere realmente eseguite le prescrizioni mediche.

La Cassa di Soccorso sottoporrà in ogni caso il richiedente alla visita del medico sociale e potrà, sentito il parere di questi, negare il beneficio.

ART. 10. — In caso di malattia od infortunio non sul lavoro che diano luogo a risarcimenti da parte di terzi in favore dell'operaio, questi sarà tenuto a rimborsare alla Cassa Soccorso i sussidi da questa ricevuti e ciò entro il limite del compenso ricevuto a titolo di risarcimento.

1283

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. — 11. Gli operai che cessano dal servizio, o per i quali è sospeso il versamento dei contributi, qualunque ne sia la causa, non hanno più alcun diritto ai benefici stabiliti dalla Cassa, nè sul patrimonio della medesima.

ART. 12. — Il servizio di contabilità e cassa (esazioni e pagamenti) viene fatto gratuitamente dalla Società: presso di questa resteranno depositate tutte le somme di spettanza della Cassa di Soccorso.

ART. 13. — Per le malattie dovute a colpa o sregolatezza, il Consiglio giudicherà se ridurre od annullare il sussidio di cui all'art. 3.

ART. 14. — In casi eccezionali al Consiglio di Amministrazione è riservata la facoltà di modificare temporaneamente sia la durata del periodo indennizzabile che l'ammontare dei sussidi, e di emanare tutte le norme atte ad assicurare il buon funzionamento della Cassa.

ART. 15. — Perde il diritto al sussidio, salvo maggiori provvedimenti, l'inscritto che:

a) ammalato, esca di casa, senza regolare permesso del medico curante, o che, anche munito di permesso, frequenti pubblici ritrovi;

b) sussidiato, lavori in casa o altrove;

c) alla visita medica di assunzione non abbia denunciato le malattie e gli infortuni avuti in passato e che possono avere determinata la nuova infermità;

d) non segua le prescrizioni mediche o rifiuti di sottoporsi ad una cura;

e) riesca comunque a percepire indebitamente sussidi dalla Cassa di Soccorso.

ACCORDI INTEGRATIVI

I. — ANZIANITÀ DI SERVIZIO.

a) Agli effetti dell'anzianità di servizio si riconosce che nessuna variazione dovrà essere apportata all'anzianità stessa, quando questa sia già stata determinata in ossequio a precedenti Regolamenti, Contratti ed Accordi.

La maggiorazione di anzianità concessa agli operai ex combattenti nella guerra 1915-18 che risultavano effettivi al 1° gennaio 1928, sarà mantenuta anche agli effetti della determinazione della indennità aggiuntiva di cui all'art. XII del Regolamento per il Fondo di Previdenza.

b) *Nei riguardi degli operai attualmente in servizio che hanno superato il* 65° *anno di età od il* 35° *di servizio si convicne:*

1280

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1°) a considerare in loro favore e ad ogni effetto anche l'anzianità di servizio conseguita dopo il raggiungimento del 65° anno di età o del 35° anno di servizio;

2°) di ripristinare, anche per l'eventuale periodo precedente l'entrata in vigore del presente contratto collettivo di lavoro, i versamenti a scopi previdenziali trattenendo all'operaio l'ammontare dei rilasci che egli avrebbe dovuto fare in base all'art. 1 del Regolamento "Fondo di Previdenza" ed effettuandosi da parte della Società il versamento dei contributi di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo.

3°) Gli importi derivanti dai rilasci e versamenti di cui al precedente punto 2°) saranno fruttiferi di interessi a norma del regolamento Fondo di Previdenza, solo dal giorno del loro effettivo versamento.

4°) La sopra riportata sistemazione degli operai aventi più di 65 anni di età o 35 di servizio, non avrà alcun altro effetto retroattivo.

c) *Quando l'operaio sia stato assunto prima del compimento del 21° anno di età* ed egli continui anche successivamente a rimanere alle dipendenze della Società, la sua anzianità di servizio sarà computata, a tutti gli effetti del presente contratto collettivo di lavoro con decorrenza dalla data di compimento del 21° anno di età, ferma la liquidazione in favore dell'operaio della indennità prevista dal penultimo comma dell'art. 31 del Regolamento generale (trattamento di licenziamento) a compenso di ogni suo diritto relativo all'anzianità di servizio conseguita prima del 21° anno di età.

II. — Concessioni speciali.

a) *Gratificazioni*: agli operai attualmente in servizio, e che ne godevano in passato, sarà mantenuta, in luogo di quella prevista dall'art. 23 del Regolamento generale, la gratificazione annua corrispondente a 20 importi di paga giornaliera, in ragione di 5 a Pasqua, 5 a Ferragosto e 10 a Natale.

b) *Permessi e congedi*: per gli operai già effettivi al 15 gennaio 1924, il periodo di riposo annuale di cui all'art. 14 del presente Regolamento è stabilito nella misura unica di 15 giorni.

c) *Assegni speciali*: agli operai attualmente in servizio, residenti in Roma e che già ne godevano, sarà mantenuto lo speciale assegno di L. 15 mensili in sostituzione della cessata fornitura del gas a prezzo ridotto.

III. — Assicurazioni sociali.

A decorrere dal 1° ottobre 1931 i contributi per le assicurazioni di legge contro la disoccupazione, la tubercolosi e per la maternità,

1283

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che venivano dedotti dai versamenti destinati al Fondo di previdenza saranno invece corrisposti, per le quote rispettivamente a loro carico, dalla Società e dall'operaio con le norme previste dalle relative leggi.

IV. — PEREQUAZIONE E MANTENIMENTO RETRIBUZIONI.

a) Gli operai che ne abbiano diritto a sensi del Regolamento Generale odierno, saranno passati effettivi e la sistemazione del loro trattamento economico sarà effettuata in base al Regolamento generale stesso a decorrere dal 1° ottobre 1931.

b) Gli operai minori di 21 anni, che abbiano superato il periodo di prova stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento Generale, saranno, a decorrere dal 1 ottobre 1931, sistemati in base al Regolamento generale stesso: comunque il loro trattamento economico non potrà essere inferiore a quello da essi goduto nel mese di settembre 1931.

c) Agli operai effettivi che alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo di lavoro risiedono e prestano servizio a Roma, Tivoli, Arci e Subiaco, sarà mantenuto il salario base che percepivano al 30 novembre 1930 anche se superiore a quello fissato dal contratto medesimo.

Agli altri operai effettivi residenti nelle località di Farfa, Colonnetta, Civitacastellana, Monterotondo, il detto salario base sarà ridotto del 4 % ma comunque non al disotto dei minimi fissati dallo odierno Regolamento generale.

d) Le riduzioni di cui all'accordo interconfederale del 28 novembre 1930, sono state d'accordo applicate come risulta dalla tabella allegata. (*Vedi tabella a pag. 26*).

e) L'applicazione del presente contratto non potrà portare come conseguenza alcuna riduzione delle retribuzioni in atto, ad eccezione di quelle espressamente concordate e risultanti dal contratto stesso.

V. — MIGLIORAMENTI FUTURI DEI SALARI.

Gli operai che per capacità, diligenza ed assiduità abbiano bene meritato potranno avere, a giudizio della Direzione, un graduale miglioramento del salario.

VI. — ORARIO DI LAVORO.

a) Agli operai adibiti alla rete di distribuzione in Roma e che non facciano servizio a turno o connesso con altro servizio a turno, potrà essere concesso che l'orario normale del sabato non venga protratto oltre l'una pomeridiana, restando però gli operai obbligati a compensare negli altri giorni della settimana, su criterio della Direzione, la minore prestazione d'opera del sabato.

1288

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	AL 30 NOVEMBRE 1930					DICEMBRE 1930		AL 31 OTTOBRE 1931					
	Paga-base mensile 1	Aumenti ed assegni ad pers. 2	Indennità varie 3	Indennità caro-vita 4	Totale 5	Riduzione accordo interconfederale 6	Nuova retribuzione ridotta 7	Paga-base mensile 8	Indennità residenza 15% 9	Aumenti ed assegni ad pers. 10	Indennità varie 11	Assegno a conguaglio 12	Totale 13
Esempi di operai che risiedono e prestano servizio in Roma	517.50	37 —	150 —	135 —	839.50	67.15	*772.35*	517.50	77.60	34.05	138 —	+ 5.20	*772.35*
	667 —	210 —	—	174 —	1051 —	84.10	*966.90*	667 —	100.05	193.20	—	+ 6.65	*966.90*
	520 —	—	—	135.65	655.65	52.45	*603.20*	520 —	78 —	—	—	+ 5.20	*603.20*
Esempi di operai che prestano servizio in Tivoli, Arci, Subiaco	475 —	—	—	44.20	519.20	41.55	*477.65*	475 —	—	—	—	+ 2.65	*477.65*
	632.50	76 —	—	58.60	767.10	61.35	*705.75*	632.50	—	69.90	—	+ 3.35	*705.75*
	460 —	—	—	42.60	502.60	40.20	*462.40*	460 —	—	—	—	+ 2.40	*462.40*
	410 —	—	—	37.90	447.90	35.80	*412.10*	410 —	—	—	—	+ 2.10	*412.10*
	667 —	100 —	15 —	61.80	843.80	67.50	*776.30*	667 —	—	92 —	13.80	+ 3.50	*776.30*
Esempi di operai che prestano servizio in altre località	598 —	81 —	220 —	25 —	924 —	73.90	*850.10*	574.10	—	64.20	202.40	+ 9.40	*850.10*
	520 —	—	—	21.70	541.70	43.35	498.35	500 —	—	—	—	—	500 —
	460 —	—	—	19.20	479.20	38.35	*440.85*	440 —	—	—	—	+ 0.85	*440.85*
	410 —	—	—	17.10	427.10	34.15	392.95	410 —	—	—	—	—	410 —
	529 —	—	60 —	22.10	611.10	48.90	*562.20*	507.85	—	—	55.20	— 0.85	*562.20*

Paga-base mensile: La paga-base mensile (colonna 1) rimane invariata per Roma, Tivoli, Arci, Subiaco. Per altre località viene ridotta del 4 % ma non al disotto dei nuovi minimi: L. 500 per la I categ.: L. 440 per la II categ.: L. 410 per la III categ.

Aumenti, assegni, indennità varie: I relativi importi (colonne 2-3) vanno ridotti dell' 8 %.

Indennità caro-vita (colonna 4) viene soppressa e, solo per gli operai che risiedono e prestano servizio in Roma, sostituita dalla indennità residenza (colonna 9) pari al 15 % della nuova paga mensile (colonna 8).

Assegno a conguaglio: Detto assegno (col. 12) che rappresenta la differenza fra l' importo della colonna 7 e la somma degli importi delle colonne 8-9-10-11 andrà ad aumentare o diminuire — a seconda che sia positivo o negativo — l' importo di cui alla colonna 10. Se quest' ultimo non esistesse, e l'assegno a conguaglio fosse positivo, esso assegno sarà considerato *ad personam* e trasferito alla colonna 10; — se invece l'assegno a conguaglio fosse negativo, esso sarà dedotto dalla paga-base mensile di cui alla colonna 8; tuttavia questa non potrà esser ridotta al disotto dei nuovi minimi e pertanto l'eventuale residuo dell'assegno a conguaglio negativo dovrà esser dedotto dall' importo di cui alla colonna 11 oppure, in caso di impossibilità, trascurato in favore dell'operaio.

1289

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) Nel caso che la Società ritenesse, a suo giudizio, per esigenze di organizzazione di richiedere, nei limiti previsti dall'art. 12 del Regolamento Generale, un orario di lavoro superiore a quello vigente per le singole categorie operaie e per i singoli servizi alla data di entrata in vigore del presente contratto di lavoro, essa si obbliga di rivedere in misura equa la retribuzione degli operai interessati.

Detta revisione sarà fatta tenendo conto non soltanto della entità dell'aumentato orario ma altresì dell'eventuale minor sforzo richiesto all'operaio ove contemporaneamente al prolungamento d'orario si abbia una semplificazione o razionalizzazione del servizio.

VII. — Trasferimenti.

Nel caso che un operaio sia trasferito a prestare servizio da Roma ad altre località, egli cesserà di percepire l'indennità di residenza.

Se l'operaio viene trasferito da Roma, Tivoli, Arci e Subiaco all'Officina di Farfa, od alle cabine di Colonnetta la Memoria, Monterotondo e Civitacastellana, il suo salario base sarà ridotto del 4 % in modo però che il nuovo salario base non risulti inferiore ai minimi fissati dall'art. 16 del Regolamento Generale.

Per contro, nel caso che l'operaio sia trasferito da altre località a Roma, gli sarà corrisposta l'indennità di residenza ed inoltre se egli proviene dall'Officina del Farfa o dalle Cabine di Colonnetta La Memoria, Monterotondo e Civitacastellana, il suo salario base sarà prima aumentato del 4,17 %. Questo aumento sarà corrisposto anche se il detto operaio fosse trasferito a Tivoli, Arci e Subiaco.

Le suddette norme riguardano naturalmente i soli trasferimenti aventi carattere definitivo e non quelli regolati dall'art. " Trasferte " del Regolamento Generale.

VIII. — Fondo Previdenza.

Le somme accantonate a tutto il 31 dicembre 1927 a scopo di previdenza, che, con i relativi interessi erano state, in base al precedente contratto di lavoro, accreditate al sottoconto B di ciascun conto individuale, saranno invece trasferite, con la medesima valuta, al sottoconto A.

IX. — Approvazione gerarchica.

Il presente contratto collettivo di lavoro si intenderà validamente stipulato ai sensi dell'art. 50 delle Norme di attuazione della Legge Sindacale, non appena saranno intervenute l'autorizzazione alla stipulazione da parte della Confederazione Generale Fascista

1290

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della Industria Italiana in conformità agli artt. 38 e 39 del suo Statuto e la ratifica della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell' Industria, in conformità dell'art. 6 del suo Statuto.

X. — Deposito del contratto.

Ai sensi della prima parte dell'art. 5 del R. D. 6 maggio 1928, n. 1251, si stabilisce a giorni 60 il termine per il deposito del contratto. Si conviene che al deposito stesso e relative spese provvederà il Gruppo Imprese Elettriche nell' Italia Centrale.

XI. — Correlatività dei patti.

Tutti i patti consacrati nel presente contratto collettivo di lavoro sono univoci e correlativi, dimodochè devono essere interpretati e considerati compensativamente l' uno in relazione dell'altro come regolanti nel loro complesso e sotto ogni aspetto tutto il rapporto di lavoro degli operai della Società.

Di conseguenza si intende che non possono essere invocate come regolatrici del rapporto di lavoro degli operai della Società, eventuali norme contrattuali o consuetudinarie che fossero stipulate o accertate per operai di altre categorie delle singole località nelle quali la Società svolge la propria attività

Con l'approvazione del presente contratto collettivo di lavoro si intendono abrogati tutti i precedenti accordi di carattere generale.

XII. — Decorrenza e durata.

Il presente contratto collettivo di lavoro decorre dal 1° ottobre 1931 e scadrà il 30 settembre 1933.

Qualora però una delle parti non ne dia disdetta nei modi di legge due mesi prima della scadenza o del termine dei successivi periodi di proroga, il presente contratto si intenderà rinnovato di anno in anno.

Per il *Gruppo Imprese Elettriche nell'Italia Centrale*: Il Presidente — Ing. Augusto Biagini: Il Segretario: Avv. Orazio Ammassari.

Per la *Federazione Nazionale Sindacati Fascisti, Industrie Acqua-Gas-Elettricità* — Il Segretario: Prof. Nazareno Bonfatti.

Il contratto è stato autorizzato dalla Confederazione Generale Fascista dell'Industria in data 2 novembre 1931 - X e ratificato dalla Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell' Industria in data 5 ottobre 1931 - IX

1291

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 ALLEGATO IV

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA
INDUSTRIE DEL GAS E DEGLI ACQUEDOTTI
ROMA — Piazza Venezia, 11 — ROMA

Regolamento per gli operai addetti alle Aziende private del Gas d'Italia.

Pubblicato a cura della Rivista
L'Industria del Gas e degli Acquedotti — Roma, 1927

3618

1292

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA
INDUSTRIE DEL GAS E DEGLI ACQUEDOTTI
ROMA — Piazza Venezia, 11 — ROMA

Regolamento per gli operai addetti alle Aziende private del Gas d'Italia.

Pubblicato a cura della Rivista
L'Industria del Gas e degli Acquedotti — Roma, 1927

M 3617

1 2 3 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ROMA - «L'UNIVERSALE» TIPOGRAFIA POLIGLOTTA

1294

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FEDERAZIONE NAZION. FASCISTA
IND. DEL GAS E DEGLI ACQUEDOTTI

TIMBRO

TIMBRO

Il sottoscritto _____

_____

dichiara di aver ricevuto la copia N. _____ *del Regolamento generale per le Aziende del Gas e di averne presa completa visione.*

(*Firma*)

_____

li, _____ *19*

COPIA N. _____ DEL REGOLAMENTO

Rilasciata a _____

li _____ IL DIRETTORE

19

3616

1295

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO

FRA I RAPPRESENTANTI DELLA FED. NAZ. FASCISTA DELLE INDUSTRIE DEL GAS E DEGLI ACQUEDOTTI, E QUELLI DELLA FED. NAZ. DEI SINDACATI FASCISTI DELL'INDUSTRIA (SEZIONE «A. G. E.»)

In seguito alle trattative intervenute il 2 ottobre 1926, in Torino fra i Signori:

Comm. Ing. Ugo Dellacasa, Dott. Cav. Stefano Sales, Comm. Ing. Alberto Pacchioni, Rag. Edmondo Henny, Comm. Rag. Rampone in rappresentanza della Fedingas, assistiti dal Comm. Avv. Ugo Codogni per la Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana;

e i Signori:

Dott. Piero Marini, Comm. Dott. Luigi Razza, Cav. Vittorio Romano, Cav. Luigi Pozzo e Ruggero Somigli per l'organizzazione Sindacale Fascista «A. G. E.» in rappresentanza dei lavoratori gasisti;

presenti gli esperti Signori:

Varetto, Villa, Omazzi, Trucchi, Schoepflin;

si conviene quanto segue, debitamente modificato e ratificato dalle superiori gerarchie sindacali:

1) Verrà istituito un trattamento di previdenza per gli operai che hanno superato i 30 anni di anzianità presso la stessa azienda ed i 65 anni di età (oppure i 35 anni di anzianità ed i 60 anni di età) costituito da contributi versati per parte delle aziende in ragione del 7,5 % delle paghe nominali e con ritenute da farsi sulle paghe degli operai in ragione del 3,5 %; tali contributi dovranno servire ad assicurare al personale pensionato un trattamento di pensione che raggiunga o si avvicini al 70 % delle paghe nominali in vigore al 1° luglio

1296

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1926 ; qualora il contributo sia riconosciuto insufficiente, le singole quote potranno venire rispettivamente elevate fino ad un massimo dell'8 % e del 4 %.

I,e modalità per il funzionamento, lo statuto ed il regolamento per la Cassa Pensioni verranno concretate e compilate da una Commissione composta dai delegati delle due organizzazioni.

I,'applicazione del trattamento convenuto avrà vigore dal 1° gennaio 1927.

2) Il Regolamento Generale che segue, compilato di comune accordo, redatto nella sua edizione definitiva, sarà comunicato a tutte le Direzioni delle officine a gas private, le quali ne cureranno l'applicazione e ne garantiranno l'osservanza dal 1° gennaio 1927.

3) Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle aziende e saranno risoluti direttamente fra gli operai interessati e i loro superiori.

Le controversie che potessero sorgere fra gli operai e la direzione per questioni collettive o per questioni individuali sopra l'interpretazione del presente contratto collettivo di lavoro, le quali abbiano un evidente carattere di interesse generale per la collettività, saranno risolute di comune accordo tra le competenti organizzazioni sindacali fasciste degli industriali e degli operai.

Nel caso che in tale sede non si raggiunga l'accordo, si dovrà fare in ogni caso appello all'intervento delle rispettive organizzazioni centrali.

4) Per quanto riguarda la tabella delle paghe, nel caso speciale dell'Officina di Napoli, si rimanda la definizione al concordato speciale stipulato nel corso delle presenti trattative.

5) Per quanto riguarda la suddivisione del lavoro nelle Officine, come norma generale bisognerà tenere presente quanto segue :

Il lavoro dei fuochisti e degli aiutanti ai forni deve essere distribuito in modo che le ore di pre-

1297

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

senza corrispondano veramente a otto ore di lavoro effettivo, a termini del regolamento per l'applicazione del decreto sulla limitazione degli orari di lavoro.

Nel computo delle otto ore saranno, quindi, compresi quei periodi di sosta e di riposo, che devono seguire ad ogni operazione gravosa. Nei periodi di sosta, oltre i riposi riconosciuti necessari, i fuochisti e gli aiutanti ai forni non potranno rifiutarsi di eseguire qualsiasi altro lavoro di officina venga loro ordinato.

6) Per quanto riguarda il trattamento in caso di malattia, sarà compilato un regolamento apposito.

7) Per il personale che ha già superato i limiti di età e di anzianità, l'eventuale liquidazione verrà stabilita con le modalità precisistenti.

8) Per le piccolissime officine si potrà derogare alle paghe stabilite per la quinta categoria di officine o con accordo diretto o con l'assistenza dei rappresentanti delle due Organizzazioni.

9) Le Ditte si riservano di esaminare e di precisare la posizione di quegli operai cui sono affidate da tempo mansioni superiori a quelle della loro categoria.

10) Sarà conservato l'eventuale trattamento economico più favorevole già esistente.

Roma, 18 febbraio 1927, anno V. E. F.

Firm. On. G. Olivetti.
Dott. P. Marini.

361

1298

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGOLAMENTO
PER
LE AZIENDE PRIVATE DEL GAS IN ITALIA

A Roma, il 18 febbraio 1927 fra la Federazione Nazionale Fascista delle Industrie del Gas e degli Acquedotti, rappresentata dal Commissario Straordinario On. Avv. Gino Olivetti e la Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'industria (Sezione A. G. E.) rappresentata dal Sig. Dott. Piero Marini, per delega del presidente On. Rossoni, è stato stipulato il seguente Regolamento da valere per il personale operaio di tutte le Aziende private del Gas d'Italia in sostituzione di tutti i regolamenti precedenti.

ART. 1.

ASSUNZIONE

Il personale è scelto dalla Direzione, la quale si riserva completa libertà nei criteri di nomina: il personale assunto in servizio dovrà incondizionatamente osservare il presente Regolamento.

All'atto della conferma dell'assunzione sarà consegnato all'interessato una copia del regolamento ed egli ne accuserà ricevuta.

ART. 2.

DOCUMENTI

Per l'ammissione il personale deve presentare i seguenti documenti :

1) Certificato di nascita dal quale risulti età non inferiore ad anni 18, esclusi i garzoni e gli apprendisti.

1299

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) Certificato di cittadinanza italiana.

3) Certificato penale (di data non anteriore a tre mesi).

4) Libretto paga e certificati che dimostrino la sua attitudine e le sue occupazioni precedenti.

Il personale dovrà pure dichiarare il suo domicilio segnalandone poscia i successivi mutamenti.

ART. 3.

ASSUNZIONE DONNE E FANCIULLI

Per l'ammissione delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge sul lavoro di tali categorie di operai, venendo però esclusi dai lavor pesanti.

ART. 4.

VISITA MEDICA

Prima dell'assunzione in servizio l'aspirante dovrà essere sottoposto a visita medica per parte del medico fiduciario dell'Azienda.

In ogni tempo il dipendente potrà essere sottoposto a visita allo scopo di accertarne la costituzione fisica ed idoneità al lavoro ; a tale visita l'interessato potrà farsi assistere da un medico di sua fiducia.

ART. 5.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione del personale a servizi normali è sempre fatta per un periodo di prova che potrà protrarsi fino ad un mese.

In base all'esito della prova verrà confermata o meno l'ammissione, e la paga o lo stipendio saranno applicati con decorrenza dal primo giorno dell'assunzione.

Il periodo di avventiziato dopo la conferma dell'assunzione in servizio avrà la durata di sei mesi oltre il periodo di prova.

3613

1300

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La mancanza di comunicazione scritta, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del periodo di avventiziato, equivale a mancata conferma; però a richiesta scritta dell'operaio la direzione dovrà entro 8 giorni comunicare le sue decisioni.

In tal caso la mancata comunicazione equivarrà a conferma.

Il personale che non viene confermato o che non crede di accettare le condizioni fissategli, lascerà senz'altro l'Azienda, e in base alla paga convenuta, gli verrà pagato il solo tempo trascorso presso l'azienda stessa per il periodo di prova.

ART. 6.

DISTINZIONE DEL PERSONALE

Il personale delle Aziende del Gas si distingue in personale avventizio ed effettivo.

Per la riammissione in servizio del personale avventizio, temporaneamente licenziato, si terrà conto della precedente anzianità di categoria.

Le aziende del Gas qualora affidassero ad imprese esterne i servizi di scarico, trasporto e manutenzione fossile e materie prime, servizio trasporti animali e meccanici, nuove costruzioni e straordinarie manutenzioni, servizio del coke a domicilio, lavorazione detriti, installazioni interne, riparazioni ai contatori ed agli apparecchi di pubblica illuminazione, lavori di escavo per tubazioni stradali, forniture di oggetti non di fabbricazione delle officine del gas, rispetteranno i diritti acquisiti del personale eventualmente addetto a questi servizi, salvo i licenziamenti a norma del presente regolamento.

ART. 7.

STATO DI SERVIZIO

Lo stato di servizio del personale sarà tenuto al corrente nel libro matricola, il quale dovrà conte-

1301

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nere : le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, le assenze, le punizioni, ed in genere tutto quanto costituisce lo stato di servizio del personale.

L'interessato potrà consultare il libro od i fogli matricolari che lo riguardano.

ART. 8.

ORARIO DI LAVORO

Il personale è tenuto a prestare la sua opera nelle ore stabilite dal regolamento ed in qualunque dei turni fissati dalla Direzione, anche se fatti solo in determinati reparti.

Gli orari di lavoro per ciascun reparto saranno fissati da apposita tabella.

L'orario normale per i servizi non continuativi sarà di 48 ore settimanali di lavoro effettivo, ripartito ordinariamente in otto ore giornaliere, con una interruzione massima di due ore, ad eccezione degli accenditori, per i quali le otto ore saranno distribuite secondo le necessità del servizio.

Per le esigenze occasionali di tali servizi il personale dovrà fare a turno quelle ore in più che saranno indispensabili al regolare andamento dei servizi stessi, ma non oltre otto ore per settimana.

Per i servizi continuativi la prestazione deve essere tale da non sorpassare la media di 48 ore settimanali nel ciclo di tre settimane.

Nessun dipendente potrà rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di attendere al lavoro in caso di aumento di orario.

Ogni sei giorni di lavoro il personale avrà diritto al pagamento di una giornata di riposo, o a tanti sesti di paga giornaliera normale quante sono le giornate di lavoro effettivo prestate nella settimana.

1302

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 9.

LAVORO STRAORDINARIO

Sono ritenute ore straordinarie quelle in più dell'orario normale di lavoro e quelle eseguite nei giorni di riposo.

Per le ore di lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti percentuali di aumento sulle paghe determinate come in appresso:

30 % per le prime due ore straordinarie;

60 % per le successive tre ore straordinarie;

100 % per le succesive, salvo i maggiori compensi già in vigore.

Detti compensi non s'intendono applicati nei giorni di riposo qualora venga interamente pagata la giornata di riposo a turno.

Per i servizi ad orario ininterrotto o di carattere continuativo con più turni di avvicendamento, non sarà corrisposto nessun aumento per il lavoro notturno.

Le ore di lavoro notturno, quando abbiano carattere transitorio, verranno compensate con un aumento del 25 % sulle paghe orarie normali.

Saranno considerate notturne le ore comprese tra le 20 e le 6.

Saranno considerati giorni festivi: il Natale, il Natale di Roma e due altri giorni da fissarsi in ogni officina.

Al personale che presterà servizio in questi giorni sarà pagata giornata doppia; al personale in riposo giornata semplice.

Per le ore di lavoro straordinario che si svolga in ore notturne, e di ore straordinarie eseguite dal personale che ha lavorato la notte, verrà applicata la sola percentuale di aumento per il lavoro straordinario, o solo quella del lavoro notturno, scegliendo tra le due la maggiore.

Agli effetti del computo della percentuale per

1303

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le ore straordinarie si conviene di considerare una paga-base risultante per ciascun dipendente dalla paga nominale più una quota del 25 % della paga nominale stessa.

Per *paga nominale* s'intende la paga giornaliera esclusa ogni indennità di carovita od altra di qualsiasi genere.

ART. 10.

INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO

All'ora stabilita per l'inizio del lavoro e del servizio, tutto il personale deve essere al suo posto, pronto ad iniziare il lavoro ed il servizio stesso, e non potrà abbandonarlo fino al segnale di cessazione.

Per il personale obbligato dalla Direzione, per ragioni di servizio, a risiedere in determinate località distanti, l'inizio del lavoro decorre dal momento in cui tale personale lascia la residenza.

Nel caso di più turni, il personale del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro o di servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

In caso di ritardo la Direzione potrà, caso per caso, ammettere i ritardatari, e ciò con opportune penali che saranno stabilite dalla Direzione a seconda delle consuetudini locali.

ART. 11.

CONTROLLO DI PRESENZA

La Direzione dell'Azienda stabilirà opportune norme e disposizioni per il controllo della presenza del personale.

Le infrazioni dolose a tali disposizioni potranno dar luogo all'immediato licenziamento.

1304

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 12.

PERMESSI DI ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO

Il personale non potrà abbandonare il proprio lavoro o servizio se non debitamente autorizzato.

Il personale licenziato o sospeso non potrà entrare nelle officine od altri locali di lavoro dell'Azienda, salvo speciale autorizzazione del proprio Capo; non è permesso al personale sia di entrare, sia di trattenersi nell'Officina e nei locali dell'Azienda in ore fuori di turno, come pure di trattenersi durante il lavoro in altri reparti.

Il congedo ordinario (ferie) di ciascun dipendente è stabilito dall'Art. 37.

È rimessa all'Azienda la scelta dell'epoca; ove le esigenze dell'Azienda lo impongano, il periodo di congedo potrà essere frazionato.

ART. 13.

ASSENZE

Il personale che non può presentarsi al lavoro deve darne sollecito avviso, e possibilmente preventivo. Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata o non permessa verrà punita con una multa del 25 % del prodotto delle ore di assenza per la paga oraria.

Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza.

Potrà venire licenziato per assenza, senza indennità, il personale che sarà mancato senza giustificazione per tre giorni di seguito.

In caso di denunciata malattia, la Direzione avrà facoltà di farla constatare dal proprio medico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 14.

CONTEGGIO PAGA

La paga delle mercedi sarà fatta nei modi e nelle forme in uso.

La paga si farà in tal modo che presso l'Azienda rimanga sempre l'importo di quattro giornate di paga nominale, a garanzia degli obblighi assunti dal personale verso l'Azienda secondo il presente Regolamento.

ART. 15.

RECLAMI SULLA PAGA

Qualsiasi reclamo sulla mercede percepita dovrà essere presentato al proprio Capo immediato e liquidato entro il secondo giorno di lavoro successivo alla paga (salvo impedimenti dovuti a forza maggiore).

Però non si accettano reclami sull'ammontare della somma pagata se non fatti immediatamente all'atto del pagamento.

ART. 16.

UTENSILI E MATERIALI

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il personale deve farne richiesta al suo Capo.

Il personale è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna.

Egli dovrà interessarsi di fare segnare al libretto anche gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare all'atto del suo licenziamento.

In caso di licenziamento dovrà consegnare tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Solo allora la contabilità potrà procedere alla liquidazione delle sue competenze e lasciargli i certificati di servizio.

ART. 17.

CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI

È preciso obbligo del personale di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni, ed in genere tutto quanto gli è affidato. Ognuno risponderà delle perdite e dei danni eventuali a tali oggetti, che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla mercede, purchè gli sia affidato un ripostiglio adatto.

Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni dipendente senza l'autorizzazione del Capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersene sulle sue competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.

Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.

Il personale che ha la sorveglianza di apparecchi o macchinario deve segnalare immediatamente al Capo diretto ogni avaria o difetto.

ART. 18.

DIVIETI

Sono vietate nei locali dell'Azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti od oggetti, salvo speciale autorizzazione dalla Direzione.

È proibito introdurre nelle Officine e locali dell'Azienda bevande alcooliche, e di fumare senza il permesso della Direzione.

È proibito al personale di prestare l'opera propria presso terzi quando ciò sia in concorrenza o in contrasto con gli scopi dell'Azienda.

1307

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 19.

VISITA D'INVENTARIO E VISITA DEL PERSONALE

Il personale non può rifiutarsi a qualunque visita di inventario, che per ordine superiore venisse fatta, degli oggetti affidatigli, e neppure a visita personale all'uscita dal luogo ove presta servizio.

ART. 20.

ASSEGNAZIONE DEL LAVORO

Ogni dipendente riceve normalmente il lavoro e gli ordini di servizio a mezzo del suo Capo diretto, e nell'esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute.

La Direzione ha facoltà di cambiare il genere del lavoro e la località dove esso viene eseguito per ogni singolo dipendente secondo le esigenze del servizio e dei lavori, purchè gli sia mantenuta la classifica, con riguardo alle attitudini del dipendente stesso.

ART. 21.

PUNIZIONI

Qualsiasi infrazione al presente Regolamento verrà punita a seconda della gravità della mancanza.

A giudizio della Direzione le punizioni possono essere le seguenti:

1) Rimprovero;
2) Multa;
3) Sospensione dal lavoro e dalla paga da 1 a 15 giorni;
4) Licenziamento.

Le singole multe disciplinari non potranno mai superare la paga corrispondente a sei ore di mer-

1308

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cede del personale punito salvo quanto è stabilito dall'articolo 13.

Le trattenute per risarcimento saranno fissate in relazione al danno recato.

L'importo delle multe e delle trattenute non derivanti da risarcimento da guasti al materiale dell'Azienda e al materiale di costruzione, sarà devoluto a beneficio della Cassa di Malattia.

Nessuna punizione potrà essere applicata al personale se non sia stata fatta conoscere all'interessato l'imputazione e dato modo di esporre le proprie discolpe.

ART. 22.

MULTE E SOSPENSIONI

La Direzione infligge multe e sospensioni al personale:

a) Che abbandoni il proprio posto di lavoro o di servizio senza giustificato motivo;

b) Che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;

c) Che anche per disattenzione guasti il mamateriale dell'Azienda o di terzi o il materiale di lavorazione;

d) Che fumi senza permesso della Direzione, o introduca bevande alcooliche nelle Officine;

e) Che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;

f) Che faccia collette o sottoscrizioni non autorizzate nell'interno dei locali di lavoro;

g) Che in qualunque modo trasgredisca all'osservanza del presente Regolamento o che commetta qualche mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza delle Officine e del Servizio;

h) Che ritardi nell'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione.

1309

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 23.

**LICENZIAMENTI
PER MOTIVI DISCIPLINARI**

Potrà essere licenziato con immediata cessazione dal lavoro e dalla paga, e senza preavviso e indennità, il personale colpevole di :

a) Grave insubordinazione ai superiori ;

b) Furti e danneggiamenti volontari al materiale dell'Azienda e di terzi, o al materiale di costruzione ;

c) Risse sul lavoro o in servizio ;

d) Trafugamento di schizzi o di disegni di macchine, di utensili e di altri oggetti di riproduzione dell'Azienda o comunicazione ad estranei di notizie relative agli impianti od all'esercizio dell'Officina o dell'Amministrazione, che possano in qualsiasi modo, anche moralmente, recare danno all'Azienda stessa ;

e) Costruzione di oggetti per proprio uso o per uso di terzi. Per questa motivazione, se del caso, il personale dovrà risarcire la Ditta del danno arrecato ;

f) Reiterata recidiva delle mancanze contemplate nell'Art. 21 ;

g) Reati seguiti da condanna, escluse le contravvenzioni.

ART. 24.

**LICENZIAMENTI
PER MOTIVI NON DISCIPLINARI**

Il licenziamento del personale da parte della azienda potrà avvenire in qualsiasi momento col preavviso di 15 giorni ; inoltre, per il personale che non abbia acquisito il diritto a pensione, sarà dall'azienda corrisposta un'indennità nelle seguenti misure :

1310

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10 giorni di paga per ogni anno compiuto presso l'azienda entro i primi 5 anni;

15 giorni di paga per ogni anno compiuto presso l'azienda da 6 a 10 anni;

18 giorni di paga per ogni anno compiuto presso l'azienda da 11 a 15 anni;

30 giorni di paga per ogni anno compiuto presso l'azienda oltre i 15 anni.

Qualora però il licenziamento avvenga per cessazione o trasformazione di lavoro, o per riconosciuta incapacità o per malattia contagiosa, le indennità saranno corrisposte nella seguente misura:

10 giorni di paga per ogni anno compiuto presso l'azienda entro i primi 5 anni;

15 giorni di paga per ogni anno compiuto presso l'azienda da 6 a 15 anni;

20 giorni di paga per ogni anno compiuto presso l'azienda oltre i 15 anni con un massimo di 500 giorni.

Il computo della paga agli effetti dell'indennità di licenziamento si farà con le stesse modalità fissate dall'art. 9 per il computo del compenso al lavoro straordinario.

Per le Aziende la cui produzione media degli ultimi 5 anni non è superiore a due milioni di metri cubi annui le indennità di cui sopra saranno ridotte alla metà.

LICENZIAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE

Nessuna indennità spetta, in caso di licenziamento da parte del personale: i termini del preavviso che questi è tenuto a dare sono la metà di quelli sopraindicati.

Ove il personale non adempisse da parte sua all'obbligo del preavviso, l'Azienda ha diritto di ritenere all'interessato una determinata somma, sino alla concorrenza della indennità gravante su di essa e di rivalersene sopra quanto gli spettasse a titolo di previdenza sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 25.

LIQUIDAZIONE DEI COTTIMI IN CASO DI LICENZIAMENTO

L'operaio cottimista che lascia il lavoro per essersi licenziato o per essere stato licenziato durante la esecuzione del cottimo o prima della liquidazione di esso, ha diritto alla liquidazione degli eventuali utili del cottimo stesso, sino al momento in cui lascia il lavoro nei casi in cui la liquidazione del cottimo o dell'utile sia accertabile, e nel caso che non lo sia quando il cottimo sia ultimato.

Restano ferme le disposizioni del presente Regolamento riguardo ad eventuali ritenute.

ART. 26.

INFORTUNI

Il personale assicurato, in casi di infortunio sul lavoro, anche leggero, dovrà immediatamente avvertire il proprio Capo, il quale provvederà a norma di legge.

Quando l'infortunio accade al personale sul lavoro comandato fuori dei locali dell'Azienda, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.

Il personale deve sottostare, senza eccezioni, a tutte le norme stabilite dai Regolamenti governativi o dai Regolamenti speciali delle Officine per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sopportando le conseguenze delle eventuali trasgressioni.

Il personale potrà essere licenziato:

a) Quando la percentuale complessiva d'invalidità permanente abbia raggiunto il 30 % ai sensi della legge sugli infortuni;

b) Quando abbia subito un infortunio che diminuisca in modo essenziale l'attitudine al lavoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) Quando abbia subito tre infortuni imputabili a trascuratezza ed a poca attitudine al lavoro.

Le indennità per i casi *a*) e *b*) saranno fissate nel regolamento per le pensioni.

Le indennità per il caso *c*) saranno la metà di quelle previste dall'art. 24.

ART. 27.

CONVALESCENZA

Nei periodi di convalescenza, consigliati dal medico, il personale verrà, nei limiti del possibile, adibito ad un lavoro più leggero conservando lo stipendio o la paga che gli spetterebbe se occupasse realmente il posto dovutogli.

ART. 28.

ASPETTATIVA

Al personale, allorquando lo chieda, potrà essere concesso, per gravi motivi di famiglia, un periodo di aspettativa, sino *ad un anno* e senza corresponsione di stipendio o salario. Agli effetti dell'anzianità non viene conteggiato il periodo di aspettativa ottenuto.

ART. 29.

CHIAMATA ALLE ARMI E CONCESSIONI AGLI EX COMBATTENTI

All'operaio richiamato sotto le armi, sarà conservato il posto ; ove non dovesse venire poi riassunto, la ditta corrisponderà l'indennità di licenziamento.

Il periodo passato sotto le armi è considerato, agli effetti dell'anzianità, come passato in servizio.

In caso di mobilitazione saranno tenute in considerazione le condizioni della famiglia dei richiamati per eventuali sussidi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In considerazione delle benemerenze da essi acquistate verso la Nazione, l'anzianità di servizio degli operai ex combattenti sarà a tutti gli effetti conteggiata sulla base del servizio effettivamente prestato coi seguenti aumenti:

Per ogni anno di campagna
Per ogni distintivo di ferita
Per ogni mutilazione
Per ogni decorazione al valore
} sei mesi di anzianità

La richiesta per il trattamento di favore concesso agli ex combattenti dovrà essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorità Militare e da tutti quei documenti che il richiedente crederà opportuno allegare, per meglio dimostrare il suo passato militare.

Per ex combattenti s'intendono quelli che furono assegnati a corpi o reparti operanti compresi nella zona del Comando di Divisione mobilitato.

Dovendo il computo essere fatto ad anni interi, le eventuali frazioni di anni oltre quelli interi, saranno arrotondate in più o in meno, secondo le benemerenze acquisite dall'interessato nel periodo di guerra.

ART. 30.

DIVISIONE DELLE OFFICINE IN CATEGORIA

Le officine del Gas d'Italia saranno classificate in cinque grandi categorie distinte a seconda della produzione annuale:

Cat. 1ª Officine che producono oltre 30 milioni di mc. annui.

Cat. 2ª Officine che producono da 5 a 30 milioni di mc. annui.

Cat. 3ª Officine che producono da 2 a 5 milioni di mc. annui.

Cat. 4ª Officine che producono da 500.000 a 2 milioni mc. annui.

Cat. 5ª Officine che producono meno di 500.000 mc. annui.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 31.

DIVISIONE DELLE CATEGORIE

Gli adetti al Gas sono distinti nelle seguenti categorie:

Categoria 1ª — Operai specialisti, atti a compiere o a sorvegliare da soli lavori senza assistenza tecnica continua e diretta.

Categoria 2ª — Operai qualificati con mansioni specifiche (muratori, piombieri, meccanici, fabbri, elettricisti, conduttori caldaie, macchinisti, lattonieri, falegnami, verniciatori, conduttori di automobili).

Categoria 3ª — Operai addetti alla produzione ed alla distribuzione del gas (fuochisti, aiutanti ai forni, manovali in genere, selciatori ed accenditori).

Categoria 4ª — Garzoni, aiuti, apprendisti.

ART. 32.

AVANZAMENTI

Gli avanzamenti nella prima e quarta categoria sono fatti esclusivamente per merito, a giudizio della Direzione.

Gli avanzamenti nella seconda e terza categoria sono fatti col criterio dell'anzianità e del merito; in queste categorie gli operai possono anche venire distinti in due classi:

1ª classe (operai provetti); 2ª classe (operai semplici).

ART. 33.

ANZIANITÀ ASSOLUTA E ANZIANITÀ PER CATEGORIA

Per ogni dipendente saranno considerate due anzianità: anzianità assoluta ed anzianità per categoria.

1313

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agli effetti della pensione, licenziamenti, promozioni, si terrà conto dell'anzianità assoluta; agli effetti della paga si terrà conto dell'anzianità di categoria per la quale deve essere corrisposta.

L'anzianità di categoria del personale si ottiene sommando i vari periodi di tempo trascorsi nella categoria stessa.

Nel passaggio di categoria per promozione, l'interessato conserva la paga che percepisce al momento del passaggio e tale rimarrà sino al momento in cui l'anzianità della nuova categoria gli consenta un nuovo aumento.

ART. 34.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI FUOCHISTI

Nelle officine a caricamento meccanico sono considerati fuochisti tutti gli operai addetti direttamente alla carica e scarica delle storte, alla carica e pulizia dei gasogeni, alla pulizia delle colonne.

Sono considerati aiutanti ai forni soltanto quelli che attendono alle operazioni secondarie delle cariche ai forni, mentre sono manovali ordinari quelli addetti al paleggiamento, spegnimento, trasporto ed immagazzinaggio del coke.

Nelle officine con forni caricati a mano sono considerati fuochisti un uomo per ogni forno, nelle officine dove le lavorazioni sono divise, sono pure considerati fuochisti coloro che hanno esclusivamente il governo del gasogeno e la disboccatura delle colonne.

Nelle officine con forni a mano, dove il lavoro è fatto da fuochisti e da manovali aiutanti ai forni, se è in funzione un solo forno od il servizio di caricamento è normale, al forno saranno addetti un fuochista ed un manovale; se sono in funzione due forni, vi saranno addetti due fuochisti ed un manovale e così si procederà per ogni forno o coppia di forni aggiunti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il fuochista è responsabile dell'andamento del forno, il manovale resta alla sua dipendenza e lo coadiuva nel lavoro.

In quelle officine dove i fuochisti sono distinti in più categorie con differenza di paga, si conserveranno tali condizioni.

Le disposizioni del presente capitolo valgono in quanto si riferiscono alla piena efficenza di forni a nove storte.

Nei casi di forni più piccoli o funzionanti con andamento ridotto, la ripartizione del lavoro dovrà essere regolata di volta in volta.

La paga dei sorveglianti, capi forno ed assistenti in genere, sarà inizialmente uguale alla massima paga della categoria alla quale appartengono. L'aumento graduale per anzianità potrà raggiungere al massimo il 10 % della paga iniziale. Per gli assistenti ai forni ed ai servizi continuativi tale aumento raggiungerà il 15 %.

Gli aumenti di merito sono lasciati al giudizio delle Aziende.

Art. 35.

PAGHE DEL FUOCHISTA

Per ognuna delle cinque categorie di officine resta fissata la paga del fuochista nei seguenti termini:

Cat. 1ª — Paga massima del fuochista dopo 5 anni di servizio. . . . . L. 19,00

Cat. 2ª — Paga massima del fuochista dopo 5 anni di servizio . . . . . » 17.50

Cat. 3ª — Paga massima del fuochista dopo 5 anni di servizio. . . . . » 16,50

Cat. 4ª — Paga massima del fuochista dopo 5 anni di servizio. . . . . » 14.00

Cat. 5ª — paga massima del fuochista dopo 5 anni di servizio . . . . . » 13.00

La paga iniziale di ogni fuochista si ottiene riducendo i valori sopra riportati di centesimi cinquanta.

1317

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il massimo per tale categoria sarà raggiunto in cinque anni con aumento di centesimi dieci per ogni anno.

Per ogni azienda si allegheranno al Regolamento le tabelle delle paghe del personale operaio compilate localmente in armonia con la corrispondente paga del fuochista fissata dal Regolamento.

ART. 36.

TABELLA STIPENDI
ESATTORI E VERIFICATORI

Categoria Officine	Esattori		Verificatori	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	—	—	—	—
1ª Categoria	400-500	600	400-470	575
2ª Categoria	350-450	500	350-400	475

Per gli esattori e verificatori saranno considerati due differenti stipendi iniziali:

Il primo (più basso) per il personale assunto dall'esterno e direttamente ammesso nella categoria; il secondo (più elevato) per il personale scelto fra quello già appartenente all'azienda ed ascritto a qualche altra categoria. Lo stipendio massimo sarà in ogni caso uguale.

In tutte le aziende i controllori ed esattori continuano ad essere considerati con le modalità vigenti. Come criterio da applicarsi sono considerati come salariati i controllori, verificatori, uscieri, fattorini d'ufficio e di officine, portieri, e i conduttori di automobili.

Nelle officine della terza, quarta e quinta categoria anche gli esattori saranno considerati salariati e la sistemazione delle loro paghe si farà in conformità di quelle stabilite per gli altri salariati.

Nelle officine in cui esattori e verificatori sono considerati impiegati conserveranno tale carattere, ed in questo caso si applicheranno le precedenti tabelle.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli esattori che oltre alla esazione ed ai lavori inerenti compiono abitualmente lavori d'impiegato saranno trattati agli effetti dello stipendio come impiegati della categoria a cui si riferiscono i lavori da essi compiuti.

ART. 37.

FERIE ANNUALI

Al personale contemplato dal presente regolamento sarà accordato un periodo di ferie annuali nella misura seguente:

Per anzianità da 1 a 5 anni:	6 giornate
Per anzianità da 6 a 20 anni:	12 giornate
Per anzianità superiore a 20 anni:	15 giornate

Da tali periodi sono escluse le quattro giornate di festa pagate, come all'Art. 9.

La Direzione ha facoltà di accordarle e ripartirle in modo da non intralciare il regolare andamento del servizio.

ART. 38.

SOMMINISTRAZIONI IN NATURA

Le somministrazioni in natura in vigore presso le singole aziende vengono conservate.

Sarà determinato per ogni officina il quantitativo massimo di gas da concedersi alle condizioni speciali vigenti per il personale; la eventuale eccedenza di consumo da parte dei dipendenti verrà conteggiata al prezzo normale.

1319

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ROMA - « L'UNIVERSALE » TIPOGRAFIA POLIGLOTTA

1320

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 ALLEGATO "I"

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA INDUSTRIA GAS E ACQUEDOTTI

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI DELLE AZIENDE DEL GAS D'ITALIA

TESTO UFFICIALE

(Estratto dal Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni)

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI
SUCCURSALE DI TORINO
Via Carlo Alberto, N. 3

3611

13211

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BOLLETTINO UFFICIALE
DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SUPPLEMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

FASCICOLO 43.
31 dicembre 1930 - A. IX E. F.
ALLEGATO N. 188.

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI DELLE AZIENDE DEL GAS D'ITALIA

(Pubblicato per estratto nella " Gazz. Uff. ,, del 30 dicembre 1930 (IX), n. 302 - Parte Seconda)

Addì 19 dicembre 1928, anno VII dell'Era Fascista, in Roma, tra la Confederazione Generale Fascista dell'Industria italiana, rappresentata, per delega del suo Presidente, dal Vice Segretario Generale Prof. Comm. Giovanni Balella ; e la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, rappresentata, per delega del suo Presidente, dal Prof. Nazareno Bonfatti :

A seguito delle trattative svoltesi in Roma fra le predette Organizzazioni Nazionali, presenti i sigg. ing. comm. Carlo Camuzzi, dott. cav. Stefano Sales, ing. comm. Alberto Pacchioni, ing. Arturo Cesare Penco, quali esperti in rappresentanza degl'industriali del gas ed i sigg. Ugo Pieroni, Attilio Boassi, Guglielmo Schoephlin e Silvestro Santamaria quali esperti in rappresentanza dei Sindacati degl'impiegati tecnici ed amministrativi delle Aziende del Gas ; e degli accordi intervenuti fra le sopracitate Organizzazioni Nazionali il giorno 3 agosto 1928 in merito alle norme generali del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, alla presenza degli esperti sigg. dott. cav. Andrea Stefano Sales in rappresentanza degli industriali del gas e Ugo Pieroni in rappresentanza degl'Impiegati delle Aziende del Gas ; a seguito infine delle trattative svoltesi e degli accordi intervenuti fra i rappresentanti delle dette Organizzazioni Nazionali contraenti presso le sedi delle rispettive Unioni Industriali competenti :

a) a Torino, il giorno 22 settembre 1928, ove presenti i sigg. avv. Ugo Codogni, rappresentante della locale Unione Industriale, dott. cav. A. Stefano Sales per la « Società Italiana per il Gas », cav. Davide Lembo, rappresentante l'ufficio provinciale della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'industria ed i sigg. Bologna Giuseppe e Faga Pietro in rappresentanza degl'impiegati della « S. T. I. G. E. » furono fissate le particolari norme d'applicarsi agli impiegati della Società Torinese industrie gas elettricità, di cui agli articoli 37, 38 e 39 del presente contratto collettivo ;

b) in Roma, il giorno 30 novembre 1928, ove presenti i sigg. : avv. Carlo Latini rappresentante, per delega, dell'Unione Industriale Fascista del Lazio, ing. comm. Alberto Pacchioni e avv. cav. Vittorio Del Vecchio per la « Società Romana del Gas », dott. cav. A. Stefano Sales per la « Soc. Italiana per il Gas », Pieroni Ugo in rappresentanza del sindacato provinciale di Roma degl'impiegati tecnici ed amministrativi delle aziende del Gas e Pedrotti Emilio quale esperto, rappresentante gli impiegati stessi, furono stabilite le norme particolari da applicarsi agli impiegati della « Società Romana del Gas », di cui agli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del presente contratto collettivo ;

3610

T 3 2 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) *a Milano, nei giorni 7, 8 e 9 novembre, 3, 4 e 13 dicembre 1928, ove presenti i sigg. comm. avv. Francesco Armando Liverani, rappresentante dell'Unione industriale fascista di Milano, dott. cav. A. Stefano Sales per la « Soc. Gas e Coke » di Milano, comm. Giuseppe Maja, commissario straordinario dell'ufficio provinciale dei sindacati fascisti di Milano e Boassi Attilio quale esperto in rappresentanza del sindacato Provinciale di Milano degl'impiegati tecnici ed amministrativi delle aziende del Gas, furono stabilite le norme particolari da applicarsi agl'impiegati della « Società Gas e Coke » di Milano di cui agli articoli 47, 48, 49 e 50 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro ; a seguito di tutto ciò, è stato convenuto quanto segue.*

I. - *Approvazione del contratto collettivo nazionale di lavoro*

È approvato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gl'Impiegati delle aziende private del Gas d'Italia ; composto di n. 50 articoli controfirmati in ciascuna pagina, per delega delle parti contraenti, dal dott. Luigi Nerbini e dal prof. Nazareno Bonfatti.

II. - *Applicazione delle tabelle nelle officine di* 3ª 4ª 5ª categoria

Per quanto riguarda l'applicazione delle tabelle nelle officine di 3ª, 4ª e 5ª categoria, le aziende terranno in particolare considerazione quelle officine, che siano territorialmente comprese in centri urbani di notevole importanza.

III. - *Indennità caro-vita*

Nello stipendio base mensile degl'impiegati già effettivi presso le aziende del gas al 31 dicembre 1927, viene conglobata un'aliquota dell'indennità di caro-vita nella misura di L. 125.

Per gl'impiegati già in servizio alla detta data, presso la « Società Romana del Gas », data la differente valutazione dell'indennità stessa ivi effettuata, l'aliquota dell'indennità caro-vita da conglobarsi a tutti gli effetti sullo stipendio base mensile dei medesimi, resta fissata nella misura di *venti* punti della percentuale loro corrisposta a tale titolo sullo stipendio base d'inquadramento, al 31 dicembre 1927.

Detti provvedimenti avranno effetto a datare dal 1° gennaio 1928 e gli eventuali conguagli saranno dalle aziende effettuati entro il 31 dicembre 1928.

Negli stipendi fissati nella tabella di cui all'art. 14 del presente contratto collettivo s'intende già conglobata l'aliquota dell'indennità caro-vita di cui sopra.

Tanto per gl'impiegati attualmente in servizio, quanto per quelli di nuova assunzione, l'indennità caro-vita di cui all'art. 15 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro a datare dal 1° gennaio 1928 resta fissata in misura uguale all'importo residuale risultante dall'ammontare dell'indennità caro-vita corrisposta in ciascuna azienda al 31 dicembre 1927, dedotto dell'aliquota dell'indennità stessa conglobata in base alle norme precedenti nello stipendio del personale impiegato già in servizio come effettivo al 31 dicembre 1927.

1325

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La suddetta indennità potrà essere riveduta di comune accordo di sei mesi in sei mesi fra le due Organizzazioni contraenti previa disdetta di un mese.

Rimangono ferme in quelle aziende ove fossero applicate, le eventuali riduzioni della indennità caro-vita.

Per gli impiegati della « Società Romana del Gas » di cui al 2° comma del presente articolo, già effettivi al 31 dicembre 1927, agli effetti del computo della successiva indennità caro-vita di cui al 5° cap. del presente articolo, essendo nella detta azienda l'indennità stessa computata in misura percentuale sullo stipendio base personale di ciascun impiegato, sarà tenuto conto solo dello stipendio base attuale, non aumentato cioè dall'aliquota dell'indennità caro-vita conglobata in applicazione delle norme sopra citate.

IV. - *Trattamento di previdenza*

Per quanto riguarda il trattamento di liquidazione e di quiescenza del personale impiegato delle aziende private del gas d'Italia, tenuto conto di quanto detto nel verbale d'accordo del 12 marzo 1927 a firma dei sigg. dott. Luigi Nerbini e dott. Piero Marini, le Organizzazioni contraenti convengono di iscrivere tutti gl'impiegati delle aziende sopra citate all'Istituto Nazionale di Previdenza testè istituito per i dipendenti delle aziende stesse, allo scopo di effettuare nei loro confronti un trattamento di pensione che in linea di massima corrisponda a quello adottato per gli operai gassisti.

Le parti convengono inoltre di prendere in particolare esame e considerazione la situazione degl'impiegati delle aziende di Roma, Milano Torino, aventi dei fondi di previdenza già accantonati, allo scopo di effettuare nei loro confronti un trattamento di pensione che si avvicini a quello stabilito dalle disposizioni generali contenute nello Statuto del predetto Istituto Nazionale di Previdenza, armonizzandole con le condizioni particolari attualmente vigenti per gl'impiegati stessi.

Le norme e le modalità per l'applicazione della presente clausola saranno definite di comune accordo dalle dette Organizzazioni non oltre il 31 gennaio 1929.

I collocamenti a riposo o i licenziamenti che fossero effettuati dopo l'entrata in vigore del presente contratto, saranno regolati dalle norme e modalità di cui sopra.

In attesa della definizione delle norme relative al trattamento di liquidazione e di quiescenza, da inserire nello statuto del detto Istituto Nazionale di Previdenza, resta fissato che nel caso di licenziamento per motivi non disciplinari le aziende corrisponderanno all'impiegato una indennità nella misura di una mensilità della retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato.

Per le aziende di 4ª e 5ª categoria detta indennità sarà ridotta a 2/3.

Le stesse indennità saranno corrisposte nel caso di morte dell'impiegato, al coniuge o ai congiunti secondo le norme dell'art. 29 del presente contratto.

V. - *Giorni festivi*

A completamento di quanto è stabilito dall'art. 12 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre ai giorni festivi contemplati dall'articolo stesso, saranno per gl'impiegati considerati completamente festivi il giorno successivo alla

3609

1324

Declassified E.O. 12356 Section 3 3/NND No. 785021

Pasqua e quello successivo al Natale, nelle Aziende ove per consuetudine propria, o per uso locale, detti giorni sono abitualmente considerati come tali.

VI. - *Passaggio ad effettivi degli impiegati straordinari attualmente in servizio*

Gl'impiegati straordinari attualmente in servizio presso le Aziende del Gas saranno passati effettivi con decorrenza dalla data della loro assunzione in servizio, dedotto agli effetti della loro iscrizione all'Istituto di Previdenza, il periodo di prova di cui all'art. 2 del contratto, sempreché abbiano superato il periodo di prova suddetto ed abbiano i requisiti necessari, a giudizio della direzione.

Ugualmente si procederà nei confronti degl'impiegati straordinari eventualmente passati effettivi dopo il 1° gennaio 1928 e cioè durante le trattative del presente contratto.

VII. - *Impiegati straordinari di età inferiore al 21° anno*

Gli impiegati straordinari attualmente in servizio presso le aziende del Gas, che ancora non avessero raggiunto il 21° anno di età, in via eccezionale potranno essere mantenuti in servizio come tali, fino al raggiungimento della detta età o comunque fino a che non saranno stati dichiarati prosciolti dagli obblighi di leva, dopo di che potranno essere passati effettivi purchè abbiano i requisiti necessari.

VIII. - *Stipendio e retribuzione globale*

Nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro:

il termine « *stipendio base* » serve a significare lo stipendio iniziale del gruppo o della classe, ove questa esista, al quale l'impiegato è assegnato all'atto del passaggio ad effettivo, oppure in seguito a promozione per merito;

il termine « *stipendio nominale* » o semplicemente « *stipendio* » serve ad indicare l'importo effettivamente percepito dall'impiegato a titolo di stipendio e cioè: lo stipendio base, più gli aumenti per anzianità e per merito e l'eventuale assegno *ad personam* di carattere continuativo, escluse le somministrazioni in natura e qualsiasi altra indennità;

per « *retribuzione globale* » s'intende l'importo dello stipendio nominale come sopra formato, aumentato dell'eventuale indennità di caro-vita.

Art. 1. — *Disposizioni generali.* Il presente contratto disciplina i rapporti fra le aziende private del gas d'Italia e gl'impiegati assunti per il normale e continuativo esercizio dell'aziende stesse (escluso il personale dirigente di cui agli art. 6 e 34 del regolamento 1° luglio 1926 n. 1130, per l'applicazione della legge 3 aprile 1926, n. 563).

Il presente contratto non si applica se non nella parte disciplinare al personale che l'azienda può assumere, fissandone caso per caso le condizioni, per eseguire lavori di carattere eccezionale o transitorio; in tal caso l'eccezionalità o transitorietà dell'occupazione dovranno chiaramente risultare dalla lettera di assunzione.

Copia del presente contratto viene consegnata, per conoscenza, a ciascun impiegato.

1325

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2. — *Assunzione. Periodo di prova.* L'assunzione dell'impiegato effettivo viene fatta per un periodo di prova di sei mesi per gl'impiegati superiori e di tre mesi per tutti gli altri.

Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto può aver luogo in qualunque tempo con il solo pagamento dello stipendio dovuto per il periodo trascorso presso l'azienda.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto all'impiegato uno stipendio non inferiore al 70% dello stipendio base corrispondente al gruppo o al grado per il quale l'impiegato stesso è stato assunto.

Superato il periodo di prova se l'azienda non avrà comunicato all'interessato il licenziamento, quest'ultimo dovrà considerarsi senz'altro effettivo e gli sarà corrisposto lo stipendio del grado al quale è stato assegnato.

Il servizio effettuato durante il periodo di prova gli sarà computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

L'assunzione dovrà sempre risultare da atto scritto nel quale dovrà essere specificato:

a) la data dell'assunzione;

b) il gruppo od il grado al quale l'impiegato viene assegnato in base alla tabella di cui all'art. 14;

c) la retribuzione.

L'assunzione degl'impiegati sarà fatta fra gli iscritti agli Uffici di collocamento istituiti ai sensi di legge, dando la preferenza agli appartenenti al Partito Nazionale Fascista o ai Sindacati Fascisti ed agli ex combattenti.

L'accettazione della domanda di assunzione non impegna in alcun modo l'azienda.

Art. 3. — *Documenti per l'assunzione.* Gli aspiranti devono normalmente presentare, all'atto dell'assunzione in prova, i seguenti documenti:

1) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato ha compiuto il 21 anno di età;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) » penale di data non anteriore ai 2 mesi;
4) » di buona condotta morale e politica;
5) » degli studi compiuti;
6) » di proscioglimento dagli obblighi di leva;
7) carta d'identità personale;
8) documenti relativi ai posti occupati in precedenza ed ogni altro documento che la Direzione credesse opportuno di richiedere per accertare la idoneità generale e specifica del richiedente.

Per il personale femminile il limite di età previsto dal comma 1) potrà essere ridotto a criterio della Direzione.

L'azienda potrà accertare, mediante visita medica, la sana costituzione fisica dell'aspirante.

Art. 4. — *Anzianità.* L'anzianità dell'impiegato, ai soli effetti del collocamento a riposo, ha decorrenza dalla data del suo passaggio ad effettivo; *a tutti gli altri effetti*, ha decorrenza dalla data dell'assunzione in servizio.

L'anzianità si computa ad anni interi e cessa di decorrere dal giorno del collocamento a riposo o del licenziamento.

3608

1326

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le eventuali frazioni di anno superiori a sei mesi saranno arrotondate ad un anno intero e le minori non conteggiate.

Art. 5. — *Passaggio da operaio ad impiegato.* L'eventuale passaggio da operaio ad impiegato è ritenuto, a tutti gli effetti, come una nuova assunzione, escluso l'obbligo del periodo di prova.

Qualora lo stipendio di impiegato fosse inferiore a quello precedentemente percepito dal dipendente, gli sarà conservato *ad personam* quello maggiore, che gli resterà invariato fino a che per effetto degli aumenti per anzianità o per merito, non superi l'importo dello stipendio percepito *ad personam*.

Art. 6. — *Doveri.* Ogni impiegato deve:

a) dedicare la sua completa, assidua e diligente attività al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando scrupolosamente i doveri di ufficio e le disposizioni dei superiori;

b) conservare verso i superiori una rispettosa obbedienza, usare modi cortesi con i colleghi, col pubblico e verso i dipendenti;

c) conservare il segreto d'ufficio e curare con zelo gl'interessi dell'azienda sia nell'esecuzione del proprio mandato, sia nei rapporti col pubblico;

d) osservare l'orario di ufficio e non abbandonare il proprio posto durante le ore di ufficio o di servizio all'esterno, se non per motivi di servizio o giustificati;

e) prestare in caso di necessità la propria opera anche per altri lavori compatibili con la sua capacità, attitudine e decoro ed al di fuori della mansione specifica a lui attribuita;

f) cooperare in ogni modo al buon andamento del servizio segnalando alla Direzione tutto quanto possa essere utile allo scopo;

g) avere cura della buona conservazione dei macchinari, libri, disegni, arnesi, attrezzi, mobili lasciati a sua disposizione, rispondendo delle perdite e dei danni a lui imputabili, subiti dal materiale a lui affidato, non apportare ad esso modificazioni senza l'autorizzazione dei superiori diretti;

h) regolare la sua condotta di uomo e di cittadino secondo sentimenti di probità, di dignità e di decoro, ispirandola inoltre a sentimenti nazionali e di patriottismo ed evitando in modo assoluto negli uffici o nei locali dell'azienda e comunque durante il servizio, di pronunciare parole o commettere atti che possano suonare offesa alla morale, al Regime, alle sue istituzioni.

Sono vietate nei locali dell'azienda le collette ed è proibito introdurre nelle officine e negli uffici bevande alcooliche e fumare senza il permesso della Direzione.

È proibito all'impiegato di attendere nelle ore di servizio ad altro che al lavoro assegnatogli.

Gli è pure proibito, anche fuori delle ore di servizio, di esercitare direttamente o per interposta persona, lavori, commerci ed imprese, quando tutto ciò sia in conflitto anche indiretto od in concorrenza con l'azienda o con l'industria del gas; e perciò il dipendente che intendesse dedicarsi ad altre attività rimunerative dovrà in ogni caso informarne con precisione la Direzione.

È proibito all'impiegato sospeso di entrare nei locali dell'azienda.

È proibito all'impiegato di introdurre negli uffici o negli altri locali dell'azienda persone estranee e di valersi dei telefoni, dei mezzi di comunicazione e di quant'altro dell'azienda, per ragioni che non siano di servizio o che comunque non siano state oggetto di autorizzazione da parte dei superiori.

1327

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli è pure proibito di ingerirsi dei rapporti fra azienda e terzi fuori dell'ambito delle proprie funzioni.

Art. 7. — *Provvedimenti disciplinari.* I provvedimenti disciplinari sono:

a) rimprovero orale e scritto;

b) multa che non superi nel suo massimo la retribuzione giornaliera;

c) sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo di tempo da uno a trenta giorni;

d) licenziamento in tronco.

L'applicazione della punizione non pregiudica i diritti dell'azienda al risarcimento degli eventuali danni ricevuti.

Nessuna punizione potrà essere inflitta al personale se non sia stata fatta conoscere all'interessato l'imputazione e datogli modo di esporre le proprie discolpe.

Le punizioni di cui ai punti *a*), *b*), a seconda della gravità della mancanza, saranno, a giudizio della Direzione, inflitte al personale:

che abbandoni temporaneamente il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

che ritardi all'inizio del lavoro, lo sospenda, ne anticipi la cessazione o eseguisca malamente e con soverchia lentezza il compito affidatogli;

che faccia collette e sottoscrizioni non autorizzate, nell'interno dei locali di lavoro;

che introduca bevande alcoliche nei locali dell'azienda senza il permesso dei superiori;

che senza autorizzazione dei superiori diretti, apporti modificazioni al materiale affidatogli;

che senza autorizzazione dei superiori diretti, introduca persone estranee negli uffici;

che si valga dei telefoni, dei mezzi di comunicazione, e di quanto altro dell'azienda per ragioni che non siano di servizio o che comunque non siano state oggetto di autorizzazione da parte dei superiori diretti;

che in qualunque modo trasgredisca all'osservanza del presente contratto e che commetta qualche mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda e del servizio.

La punizione di cui alla lettera c) sarà inflitta dalla Direzione al personale:

che sia recidivo di mancanze già punite con la multa o che si renda colpevole delle mancanze stesse in condizioni da accrescerne la gravità e le conseguenze;

che per disattenzione guasti i macchinari, gli arnesi, gli attrezzi ed in genere il materiale dell'azienda o di terzi;

che si presenti o che si trovi in istato di ubbriachezza.

La punizione della lettera *d*) sarà dalla Direzione inflitta al personale in caso di gravi mancanze quali:

insubordinazione verso i superiori, furto o danneggiamenti volontari;

omissioni e negligenze colpose, seguite da danneggiamenti economici;

reati seguiti da condanna alla reclusione o alla interdizione perpetua dei pubblici uffici;

infedeltà, abuso di fiducia, propalazione dei segreti di ufficio;

trafugamento dei documenti, di schizzi, di disegni e di apparecchi;

recezione di provvigioni o interessenze da parte di fornitori o clienti dell'Azienda;

3607

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

recidività in mancanze già punite con le sanzioni di cui alle lettere *b*) e *c*), ma tali che rendano impossibile la prosecuzione dell'impiego, anche in via provvisoria.

L'impiegato licenziato ai sensi della lettera *d*) non avrà diritto ad alcuna indennità.

Art. 8. — *Passaggio dell'Impiegato da uno all'altro servizio.* L'Azienda può naturalmente in ogni tempo passare i propri impiegati da un servizio all'altro, mantenendo loro lo stipendio dovuto, purchè tale passaggio non significhi retrocessione di funzioni e non modifichi le condizioni morali dell'impiegato, salvo le retrocessioni per incapacità o per punizione.

All'impiegato che sia comandato a compiere mansioni superiori ad altri destinate, eccettuati i casi di assenze per permesso, licenze e malattie, sarà concessa una indennità in relazione al servizio prestato, a criterio della Direzione.

L'impiegato che per un anno consecutivo viene adibito a servizi di gruppo o di grado superiore, eccettuati i casi di cui sopra, passa senz'altro nel gruppo o grado in cui ha prestato servizio ed avrà diritto di percepire per il futuro, lo stipendio a quest'ultimo inerente.

Art. 9. — *Orario di lavoro.* L'orario di lavoro per tutti gl'impiegati, sia tecnici che amministrativi, sarà stabilito tra un minimo di 42 ore ed un massimo di 48 ore settimanali, fermo restando l'orario aziendale fin qui vigente presso le singole Ditte già compreso tra i suddetti termini.

Detto orario sarà ripartito secondo gli usi e le consuetudini locali o dell'Azienda.

Per il personale subalterno di cui al gruppo D) (uscieri, ecc.), e per gl'impiegati tecnici addetti ai servizi continuativi a turno delle Officine di produzione, l'orario di lavoro sarà di 48 ore settimanali.

A questi ultimi sarà però corrisposta, a giudizio della Direzione, una equa indennità adeguata al maggiore servizio che essi prestano, semprechè non godano dell'alloggio gratuito e delle relative somministrazioni, oppure di ciò, non sia stato tenuto già conto nello stabilire la loro retribuzione, nel qual caso, all'atto in cui questa sarà fissata ne verrà fatta epressa mienzione.

All'ora stabilita per l'inizio del lavoro o del servizio l'impiegato deve trovarsi sul posto di lavoro o del servizio e deve effettivamente iniziarlo senza abbandonarlo fino al termine stabilito per la cessazione.

Nel caso di lavoro a turno, l'impiegato del turno cessante non può abbandonare il posto di lavoro e le sue mansioni, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Qualora la detta sostituzione avvenga dopo un quarto d'ora della scadenza dell'orario del turno cessante, la maggiore prestazione di orario sarà retribuita ai sensi dell'art. 10 del presente contratto come lavoro straordinario.

È in facoltà della Direzione di fissare opportune norme e disposizioni per il controllo della presenza del personale impiegato.

Art. 10. — *Lavoro straordinario.* L'eventuale lavoro straordinario, al quale l'impiegato fosse chiamato, è obbligatorio e sarà retribuito — per il personale ad orario fisso — in più della retribuzione globale, in ragione :

del 30% della retribuzione stessa per le prime 2 ore ;

1329

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del 60% della retribuzione stessa per le successive 2 ore;
del 100% della retribuzione stessa, per le restanti ore straordinarie di ciascun giorno.

Il lavoro eseguito in ore notturne, quando abbia carattere transitorio e sia compensato dal riposo nei giorni successivi, sarà retribuito con il solo aumento del 25% sulla retribuzione globale normale.

Sono considerate ore notturne quelle comprese fra le 22 e le 6.

Per la determinazione della retribuzione oraria di cui sopra si divide la retribuzione globale per 25 ed il quoziente ottenuto si divide per le ore del rispettivo orario normale.

L'importo del lavoro straordinario verrà corrisposto a fine mese.

Art. 11. — *Assenze*. L'impiegato che non può presentarsi al lavoro deve darne sollecito avviso ai superiori.

Tutte le assenze debbono essere giustamente motivate e le giustificazioni presentate, al più tardi, nel mattino successivo al primo giorno di assenza.

In caso di denunciata malattia, la Direzione ha facoltà di farla constatare da un proprio medico.

Ogni assenza non giustificata o non permessa verrà punita dalla Direzione.

Art. 12. — *Riposo settimanale e giorni festivi*. L'impiegato ha diritto, a sensi di legge, ad un giorno di riposo settimanale secondo il turno fissato dalla Direzione la quale può, in ogni caso, decidere spostamenti nel turno stesso, per esigenze di servizio.

Per gl'impiegati non adibiti a servizi di carattere continuativo il giorno di riposo cade normalmente di domenica.

Quando l'impiegato debba lavorare nel proprio giorno di riposo ha diritto ad un giorno di riposo compensativo.

L'eventuale coincidenza del giorno di riposo con un giorno festivo, non dà diritto ad indennità di sorta nè a giornate di riposo sostitutivo.

Il lavoro effettuato dall'impiegato nei giorni festivi che non sia compensato da un corrispondente riposo sostitutivo escluse le domeniche, sarà retribuito come straordinario, secondo le norme stabilite dall'art. 10 del presente contratto.

Sono giorni festivi quelli riconosciuti tali dallo Stato agli effetti civili e la festa patronale.

Art. 13. — *Divisione delle Officine in categorie*. Le officine del gas d'Italia saranno classificate in 5 categorie distinte a seconda della produzione annuale, come appresso:

Categoria 1: Officine che producono oltre 30.000.000 (trenta milioni) di mc. annui.
Categoria 2: Officine che producono da 5 a 30 milioni di mc. annui.
Categoria 3: Officine che producono da 2 a 5 milioni di mc. annui.
Categoria 4: Officine che producono da 500.000 a 2 milioni di mc. annui.
Categoria 5: Officine che producono meno di 500.000 mc. annui.

Art. 14. — *Stipendi di assunzione del personale*. Gli stipendi minimi di assun-

1330

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione del personale effettivo, sia tecnico che amministrativo, risultano dalla seguente tabella:

Gruppo o grado di impiegati	AZIENDE DI CATEGORIA				
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
A) Superiori di concetto .	800	725			
B) di concetto	700	625	550		
C) d'ordine	575	525	475	425	375
D) Dattilog., addetti macchine calcolatrici e simili	525	475	400		
D) Subalterni: uscieri ecc.	450	400			

Nelle aziende ove i gruppi suddetti comprendessero due o più classi di impiegati, gli stipendi sopra esposti, si riferiscono alla classe inferiore.

Il personale subalterno di cui al gruppo D) nelle officine di 4ª e 5ª categoria nonchè i capi-fabbrica sono considerati operai.

Gli esattori sono considerati impiegati d'ordine. Gli esattori che nelle aziende di 4ª e 5ª categoria disimpegnano prevalentemente mansioni da operaio, continuano ad essere considerati come operai.

Art. 15. — *Indennità di caro-vita*. Oltre allo stipendio sarà corrisposta al personale impiegato una indennità caro-vita da fissarsi di comune accordo dalle Organizzazioni competenti secondo il disposto del n. III del presente contratto.

Art. 16. — *Retribuzione*. La retribuzione dell'impiegato è costituita dallo stipendio e dall'eventuale indennità caro-vita.

Gli stipendi sono pagati a mensile posticipato sotto deduzione delle ritenute stabilite per la previdenza.

Lo stipendio e le competenze sono al netto dall'imposta di ricchezza mobile.

Per le dattilografe e per le addette alle macchine calcolatrici e simili, lo stipendio potrà essere ridotto del 25%.

Art. 17. — *Aumenti di stipendio*. Ad ogni impiegato verrà corrisposto un aumento biennale non inferiore al 5% dello stipendio base di inquadramento, fino al 35° anno di servizio. Gli eventuali aumenti successivi saranno stabiliti a criterio della direzione.

Art. 18. — *Promozioni*. Le promozioni degl'impiegati sono fatte per merito, ad esclusivo criterio della direzione.

Art. 19. — *Gratificazione*. L'azienda corrisponderà a fine di ogni anno agli impiegati che, a suo giudizio, non se ne siano resi in tutto od in parte immeritevoli, una gratificazione pari ad un mese della retribuzione globale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 20. — *Congedi annuali*. Nelle aziende di 1ª e di 2ª categoria, all'impiegato sarà concesso un periodo di riposo annuale con decorrenza della sua retribuzione ordinaria nella misura seguente:

giorni 10 per il personale con anzianità da 1 a 2 anni di servizio;
giorni 15 per il personale con anzianità da 2 a 5 anni di servizio;
giorni 20 per il personale con anzianità da 5 a 15 anni di servizio;
giorni 25 per il personale con anzianità da 15 a 20 anni di servizio;
giorni 30 per il personale con anzianità oltre i 20 anni di servizio;

Per le officine di 3ª, 4ª e 5ª categoria si applicano i congedi nella misura stabilita dal R. D. legge 13 novembre 1924, n. 1825.

In detti periodi sono compresi i giorni festivi, le domeniche ed i giorni di riposo settimanali intermedi.

Il lavoro degl'impiegati in ferie o malati dovrà essere sbrigato dal personale in servizio, durante l'orario normale, il quale non riceverà per tale lavoro alcuna indennità.

Qualora detto lavoro non potesse essere effettuato durante l'orario normale sarà retribuito a norma dell'art. 10 del presente contratto.

I turni delle vacanze saranno fissati dalla direzione compatibilmente con le esigenze del servizio (R. D. legge 13 novembre 1924, n. 1824, ult. cap. art. 7).

Dal periodo di ferie non si detraggono gli speciali permessi accordati per gravi motivi di famiglia, o per eccezionali e giustificati motivi riconosciuti dalla direzione, o per malattia.

Art. 21. — *Trattamento di malattia*. In caso di malattia o di infortunio, verrà corrisposta all'impiegato l'intera retribuzione globale per la durata della malattia e per un periodo di:

mesi 3 per il personale con anzianità da 1 a 3 anni;
mesi 4 per il personale con anzianità da 3 a 7 anni;
mesi 6 per il personale con anzianità oltre i 7 anni di servizio.

Perdurando la malattia oltre tali limiti, verrà corrisposta la metà della retribuzione come sopra determinata e per una uguale durata massima.

Dalle indennità come sopra indicate dovranno dedursi le somme che l'impiegato avesse diritto di percepire per atti assicurativi e di previdenza all'uopo compiuti dall'azienda.

È in facoltà della direzione di fare constatare in ogni caso ed in qualsiasi momento da un medico di sua fiducia l'incapacità al lavoro dell'impiegato malato.

Art. 22. — *Assicurazioni infortuni*. L'azienda provvederà all'assicurazione dei propri impiegati tecnici a sensi di legge.

Inoltre l'azienda provvederà, mediante assicurazione speciale, ad integrare l'assicurazione di legge fino a raggiungere quote pari a 5 stipendi nominali annui in caso di morte ed a 6 stipendi nominali annui in caso di invalidità permanente totale.

Le percentuali per il caso di invalidità permanente parziale, saranno quelle stabilite dalla legge per gl'infortuni.

Uguale trattamento assicurativo sarà fatto per gl'impiegati tecnici non assicurati obbligatoriamente a sensi di legge e per quelli amministrativi che fossero esposti allo stesso rischio dei tecnici.

L'azienda, indipendentemente dalla liquidazione effettuata dall'Istituto assi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

curatore, corrisponderà in caso di morte, agli eredi o aventi diritto, dell'impiegato, e nel caso di invalidità permanente, all'interessato, le indennità previste rispettivamente per il caso di morte naturale o di licenziamento ai sensi dell'art. 29 del presente contratto.

Art. 23. — *Richiamo alle armi. Mobilitazione. Chiamata in servizio nella M. V. S. N.* Il personale richiamato alle armi conserva il diritto al posto ed il periodo passato sotto le armi è considerato, agli effetti dell'anzianità, come trascorso in servizio presso l'azienda.

In caso di richiamo per istruzione o mobilitazione sarà corrisposta all'impiegato l'intera retribuzione globale per i primi tre mesi di richiamo. In seguito l'azienda provvederà a norma di legge.

Nel caso di chiamata in servizio nella M. V. S. N. in conformità delle disposizioni impartite dalla Segreteria generale del Partito Nazionale Fascista e dal Comando della Milizia stessa, sia che avvenga con cartolina-precetto color rosa, che con cartolina-precetto color bianco, semprechè venga concessa l'autorizzazione, sarà fatto lo stesso trattamento sopra previsto per il caso di richiamo alle armi.

L'autorizzazione stessa deve essere annotata sulla cartolina di chiamata.

L'impiegato che abbia lasciato il servizio per richiamo alle armi ha il dovere di presentarsi entro un mese dal collocamento in congedo, intendendosi in caso contrario, risolto il contratto per sua inadempienza, salvo il caso di forza maggiore debitamente comprovato.

Art. 24. — *Aspettativa.* Al personale, per gravi motivi di famiglia, la direzione potrà concedere un periodo di aspettativa senza corresponsione di stipendio.

Tale periodo sarà in ogni caso non superiore ad un anno per le officine di 1ª e 2ª categoria e di sei mesi per quelle di 3ª, 4ª e 5ª categoria.

Agli effetti dell'anzianità non verrà conteggiato il periodo di aspettativa ottenuto.

Art. 25. — *Trasferte.* Agl'impiegati che temporaneamente siano assegnati a prestar servizio fuori della propria residenza, sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio, una indennità di trattamento a compenso delle spese vive.

Per lungo periodo di assenza l'indennità di trasferta può dalla direzione, d'accordo con l'impiegato, essere stabilita a forfait.

Art. 26. — *Alloggio.* L'eventuale concessione gratuita dell'alloggio, nonchè le eventuali somministrazioni in natura ad esso inerenti, saranno regolate da convenzioni a parte fissate dalle singole direzioni.

Dette concessioni cesseranno di diritto quando l'impiegato che ne fruisce, cesserà di appartenere all'azienda o cambierà la natura delle sue prestazioni.

Art. 27. — *Somministrazioni in natura.* Saranno mantenute al personale le somministrazioni in natura attualmente godute.

Art. 28. — *Vestiario.* Sarà conservato il trattamento esistente nelle singole aziende relativo al vestiario (divise, berretti, cappotti, impermeabili, ecc.).

Art. 29. — *Licenziamenti per motivi non disciplinari e trattamento economico*

1333

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

relativo. — Il licenziamento degli impiegati effettuato non ai sensi della lettera d) dell'art. 7 e cioè effettuato : per cessazione o trasformazione di lavoro, per malattia contagiosa, per incapacità lavorativa, potrà avere luogo in qualsiasi momento, con un preavviso di :

mesi 1 per gl'impiegati con anzianità fino a 2 anni ;
mesi 2 per gl'impiegati con anzianità da oltre 2 a 5 anni ;
mesi 3 per gl'impiegati con anzianità oltre i 5 anni.

Ove ai sensi di legge spettasse all'impiegato un maggiore preavviso, la differenza gli sarà corrisposta in denaro.

È in facoltà dell'azienda di esonerare subito dal lavoro l'impiegato licenziato, pagandogli l'importo delle mensilità, per il tempo mancato a completare il periodo di preavviso, in ragione della sua retribuzione globale.

Nei casi di licenziamento di cui al presente articolo sarà liquidata agl'impiegati non aventi diritto alla pensione, una indennità in ragione di una mensilità della retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, mentre agli impiegati aventi diritto alla pensione, sarà liquidata la pensione nella misura e secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle aziende del gas ; salvo quanto è stabilito dalle disposizioni transitorie e particolari dal presente contratto e salvo le norme che saranno concordate nelle disposizioni transitorie e particolari dello Statuto e del Regolamento predetti per gli impiegati attualmente in servizio già aventi diritto ad un diverso trattamento di previdenza.

Nel caso di morte dell'impiegato non avente diritto a pensione, l'indennità a lui spettante sarà liquidata :

a) per intero, alla vedova non legalmente divisa per di lei colpa ;

b) in mancanza della vedova, in parti uguali, ai figli ed alle figlie nubili minorenni del defunto, sia dell'ultimo che di precedente matrimonio ;

c) in mancanza della vedova, dei figli e delle figlie nubili minorenni, per intero ad uno dei genitori, o in parti eguali ai genitori del defunto che risultino da documenti certi, viventi a suo carico, alla data della sua morte ;

d) in mancanza dei congiunti di cui sopra, per intero ad uno, od in parti eguali a più congiunti fino al 4° grado, che risultino viventi a carico del defunto alla data della di lui morte.

Quando la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto degli orfani minorenni, e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni di precedente matrimonio del marito, sarà assegnata ad essa la metà dell'indennità.

L'altra metà sarà divisa in parti eguali fra tutti i figli minorenni del defunto, che vi abbiano diritto.

In mancanza dei congiunti sopraelencati, le dette indennità saranno attribuite al « Fondo di Riserva Generale » dell'Istituto Nazionale di Previdenza di cui sopra.

In caso di morte dell'impiegato avente diritto a pensione o già pensionato, la pensione a lui spettante sarà liquidata in misura ridotta, secondo le norme fissate per gli operai, nel Contratto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle Aziende del Gas, alla vedova dell'impiegato stesso, purchè alla data della morte di quest'ultimo siano trascorsi due anni almeno dal loro matrimonio e non esista sentenza definitiva di separazione legale per colpa della moglie.

Quando il matrimonio rimonti a data inferiore ai due anni e non esistano figli minorenni aventi diritto alla pensione, alla vedova sarà liquidata la indennità cui avrebbe avuto diritto considerando il marito come non avente diritto a pensione.

1334

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualora invece esistano figli minorenni aventi diritto a pensione, sarà liquidata ai medesimi l'aliquota di pensione stabilita dal Contratto di Previdenza sopracitato.

Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni di precedente matrimonio del marito, la pensione viene ripartita nel modo seguente :

il 40% della pensione liquidata o liquidabile all'impiegato defunto, alla vedova;

il rimanente calcolato secondo le norme del Contratto di Previdenza, diviso in parti eguali fra tutti gli orfani minorenni.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova od ai figli, si procederà alla modificazione della misura della pensione in relazione alle norme del Contratto di Previdenza predetto.

Analogo diritto compete alla prole dell'impiegato defunto, orfana anche della madre, oppure vivente o no, con la madre legalmente separata dal defunto per di lei colpa o comunque non avente diritto a pensione, o passata ad altre nozze, purchè in quest'ultimo caso la madre dimostri di essere in condizioni economiche tali, da non poter mantenere la detta prole con lei convivente.

Comunque per godere di tale diritto la prole di cui sopra non deve aver superato il 21° anno di età e le femmine inoltre debbono essere nubili.

Identico diritto compete ad uno dei genitori o ad entrambi i genitori del defunto che risultino viventi a suo carico alla data della sua morte, sempre quando manchi la vedova e la di lui prole nelle condizioni soprapreviste, oppure esistendo quest'ultima, il genitore o i genitori suddetti dimostrino che provvedono al mantenimento della prole stessa.

In mancanza dei congiunti di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza, potrà assegnare a conviventi a carico, diversi da quelli sopraelencati, una quota di pensione per un periodo di tempo da stabilirsi dal Consiglio stesso, caso per caso.

Tanto agli effetti della liquidazione dell'indennità che della pensione è pareggiata, alla prole orfana di madre, la prole minorenne di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione, sempre che si trovi nelle condizioni sopra previste.

Art. 30. — *Collocamento a riposo.* L'impiegato può richiedere il collocamento a riposo dopo raggiunto il 65° anno di età ed il 30° anno di servizio ininterrotto presso l'azienda, ovvero il 60° anno di età ed il 35° anno di servizio.

Art. 31. — *Previdenza.* Il personale impiegato alla data del passaggio ad effettivo è iscritto all'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas d'Italia.

Per tale fatto l'azienda ed il personale impiegato assumono dalla detta data l'obbligo della corresponsione dei relativi contributi.

Il trattamento di liquidazione dell'indennità per la parte afferente ai contributi a carico dell'azienda, in ogni caso non potrà essere inferiore all'importo dell'indennità di licenziamento prevista dal R. D. legge 13 novembre 1924, n. 1825, sull'impiego privato.

Art. 32. — *Trapassi di aziende, cessione e trasformazione di servizi.* In caso di cessione oppure di fusione o di divisione o trasformazione dell'azienda, il per-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sonale manterrà i diritti acquisiti in base al presente contratto ed ai patti precedentemente stipulati esplicitamente conservati *ad personam*.

Art. 33. — *Decorrenza e durata del contratto*. Il presente contratto avrà vigore a decorrere dal 1° gennaio 1928 e avrà la durata di quattro anni e s'intenderà prorogato di quadriennio in quadriennio, se non disdettato due mesi prima della scadenza.

Art. 34. — *Decadenza precedenti norme contrattuali*. Con l'entrata in vigore del presente contratto si intendono abrogati tutti i precedenti concordati, regolamenti e contratti, nonchè qualsiasi norma contrattuale consuetudinaria diversa da quelle stabilite nel presente contratto e nelle relative disposizioni transitorie e particolari.

Art. 35. — *Reclami e controversie*. Tutti i reclami per questioni di carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme dell'Azienda ed essere risolute direttamente tra gli impiegati interessati ed i loro superiori.

Qualora la controversia riguardi l'applicazione del presente contratto, questa dovrà prima dell'azione giudiziaria essere sottoposta all'esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli impiegati per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

A tal fine l'Associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell'art. 4 del R. D. 26 febbraio 1928, n. 471, dovrà darne immediata comunicazione all'altra Associazione contraente.

Nel caso che in tale sede non si raggiunga l'accordo entro 15 giorni dalla data della spedizione della denuncia, l'interessato avrà facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno composte amichevolmente dalle competenti Associazioni professionali di 1° Grado e, in caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E PARTICOLARI

Norme transitorie di carattere generale.

Art. 36. — *Concessioni agli ex combattenti*. In considerazione delle benemerenze acquistate verso la Nazione, l'anzianità di servizio degli impiegati ex combattenti *attualmente in servizio*, sarà, a tutti gli effetti, conteggiata sulla base del servizio effettivamente prestato, con i seguenti aumenti:

per ogni anno di campagna, 6 mesi di anzianità;
per ogni distintivo di ferita, 6 mesi di anzianità;
per ogni mutilazione, 6 mesi di anzianità;
per ogni decorazione al valore, 6 mesi di anzianità.

La richiesta per il trattamento di favore concesso agli ex combattenti dovrà essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dalla Autorità militare e da tutti quei documenti che l'Azienda crederà opportuno di richiedere.

Agli effetti degli aumenti di stipendio corrispondenti alla maggiorazione dell'anzianità come sopra effettuata, sarà dalle Aziende corrisposto agl'impiegati aven-

1330

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tine diritto a norma del presente articolo e per una volta tanto, un aumento straordinario in ragione dell'1,25 per cento dello stipendio base personale, per ogni semestre di anzianità conteggiato in più, con decorrenza dal 1° gennaio 1928 per gli impiegati assunti in servizio prima della guerra, e con decorrenza dall'8° anno di servizio per quelli assunti dopo la guerra e prima dell'entrata in vigore del presente contratto.

Sul detto aumento liquidabile agl'interessati entro il 30 giugno 1929 sarà effettuata la ritenuta relativa ai contributi per l'Istituto Nazionale di Previdenza, di pertinenza degl'impiegati stessi; per quelli di competenza della Ditta provvederà l'Azienda medesima.

A tutti gli altri effetti la maggiorazione di cui sopra avrà, per tutti gl'impiegati ex combattenti attualmente in servizio, vigore dal 1° gennaio 1928.

Norme particolari per Torino

Art. 37. — Ai sensi del 1° capoverso dell'art. 9 del presente contratto, l'orario di lavoro per tutti gl'impiegati, sia tecnici che amministrativi, della Società Torinese Industrie Gas Elettricità resta fissato in 45 ore settimanali.

Art. 38. — A mantenimento di particolari condizioni fin qui vigenti agl'impiegati della Società Torinese Industrie Gas Elettricità, attualmente in servizio, ma assunti prima del 1° gennaio 1925, provenienti dalle Società « Consumatori Gas » e « Italiana per il Gas », oltre al preavviso nei casi previsti dal presente contratto nazionale ed oltre a quanto loro dovuto dall'Istituto Nazionale di Previdenza, al momento della cessazione dal servizio che avvenga per il licenziamento a termini dell'art. 29 del presente contratto o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio, sarà corrisposta direttamente dall'Azienda, una indennità calcolata in base all'ultimo stipendio nominale computato ai sensi del n. VIII comma 2 del presente contratto, nella seguente misura:

a) 20 giornate dello stipendio come sopra, per ogni anno di servizio continuativo prestato presso l'Azienda fino al 1° gennaio 1925;

b) 15 giornate del detto stipendio, per ogni anno di servizio continuativo prestato presso l'Azienda dopo il 1 gennaio 1925.

Art. 39. — Per gl'impiegati assunti dalla Società Torinese Industrie Gas Elettricità dopo il 1° gennaio 1925 l'Azienda continuerà a fare il versamento del contributo per la Previdenza nella misura del 10% dello stipendio nominale da essi percepito, restando inteso però che detto contributo debba considerarsi in sostituzione di quanto loro potesse spettare per indennità di licenziamento a norma di legge.

Norme particolari per Roma.

Art. 40. — Ai sensi del 1° capoverso dell'art. 9 del presente contratto, l'orario di lavoro per tutti gli impiegati della « Società Romana del Gas », è fissato in 42 ore settimanali, eccezione fatta per gl'impiegati subalterni e per gl'impiegati tecnici di cui al 3° capov. dell'articolo stesso, per i quali l'orario è di 48 ore settimanali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per tutti gl'impiegati, esclusi i tecnici di cui sopra, l'orario settimanale sarà ripartito in modo che al sabato il servizio abbia termine alle ore 13.

Qualora per lavori urgenti o inderogabili l'impiegato fosse comandato a prestare servizio nel pomeriggio del sabato, gli sarà accordato il riposo compensativo in un giorno della settimana successiva, sempreché la Direzione, a suo esclusivo giudizio, non ritenga opportuno di corrispondere all'impiegato stesso il pagamento del lavoro straordinario.

Art. 41. — Per l'applicazione dell'art. 14 del presente contratto ai dipendenti della azienda del Gas di Roma, le organizzazioni contraenti dichiarano che l'inquadramento del personale disposto dalla Direzione dell'azienda in data 19 dicembre 1928 è conforme al contratto Nazionale.

Art. 42. — Fermo restando il trattamento di malattia previsto dall'art. 21 del presente contratto, l'Azienda corrisponderà alla Cassa di Mutuo Soccorso per gl'impiegati da essa dipendenti un contributo mensile di L. 10 per ciascun impiegato.

Alla loro volta gl'impiegati corrisponderanno alla Cassa stessa, mediante ritenuta sullo stipendio, un contributo mensile individuale non inferiore a L. 5.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli impiegati.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa sarà composto da membri scelti fra gl'iscritti alla Cassa stessa e nominati per una metà della Federazione Nazionale Fascista delle Industrie del Gas e degli Acquedotti e per l'altra metà dal Sindacato Provinciale Fascista di categoria, oltre che da un Presidente (che potrà essere scelto anche fra i non iscritti), nominato di comune accordo dalle due Confederazioni Generali competenti.

La Federazione Nazionale Fascista delle industrie del gas e degli acquedotti, di comune accordo con il Sindacato Provinciale provvederà a modificare e ad armonizzare l'attuale statuto della Cassa con la nuova situazione contrattuale. In mancanza di accordo la definizione dello statuto sarà demandata alle organizzazioni superiori competenti.

Art. 43. — Agl'impiegati che godevano del rimborso della tassa di famiglia sarà corrisposta a fine d'anno una indennità pari alla somma che è stata loro assegnata a titolo di rimborso tassa complementare per il 1926.

Degli assegni di cui al presente articolo non sarà però tenuto conto nè agli effetti della Previdenza e relativa indennità aggiuntiva, nè agli effetti del compenso per lavoro straordinario, nè a qualsiasi altro effetto.

Tale indennità sarà corrisposta anche per il 1927.

Art. 44. — Si chiarisce che nella incapacità lavorativa di cui all'art. 29 del presente contratto nazionale si intende compreso anche il prolungato scarso rendimento dell'impiegato.

Art. 45. — A mantenimento di particolari condizioni vigenti, agli impiegati attualmente in servizio presso la « Società Elettrica e Gas di Roma » ed assunti antecedentemente al 1° gennaio 1924 dalla già « Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma », oltre al preavviso nei casi previsti dal presente contratto ed oltre al trattamento di liquidazione o di pensione, loro dovuto dall'Istituto Nazionale

1338

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di previdenza, al momento della cessazione dal servizio che avvenga per motivi non disciplinari e cioè per licenziamento ai sensi dell'art. 29 del presente contratto, e pel collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio, sarà corrisposta direttamente dall'Azienda una indennità calcolata in base all'ultimo stipendio nominale computato ai sensi del n. VIII, comma 2° del presente contratto, nella seguente misura :

a) una mensilità dello stipendio come sopra, per ogni anno di servizio prestato fino al momento della cessazione dal servizio che avvenga prima che l'impiegato abbia acquisito il diritto di chiedere il collocamento a riposo ;

b) i 3/5 della mensilità del detto stipendio, per ogni anno di servizio prestato, quando la cessazione dal servizio avvenga dopo che l'impiegato abbia conseguito il diritto di chiedere il collocamento a riposo.

In caso di morte dell'impiegato attualmente in servizio presso la Società Romana del gas, proveniente dalla Soc. Elettricità e gas di Roma ed assunto anteriormente al 1° gennaio 1924 dalla già « Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma », in attività di servizio (cioè non già liquidato o non già collocato a riposo) l'indennità di cui al comma *a*) del presente articolo, sarà liquidata per una metà al coniuge superstite e non legalmente diviso per sua colpa e per l'altra metà al coniuge come sopra ed ai congiunti del defunto non oltre il 4° grado viventi a di lui carico.

In mancanza del coniuge nelle condizioni sopra previste l'indennità stessa sarà liquidata per intero ai congiunti non oltre il 4° grado viventi a carico del defunto.

Art. 46. — Ai sensi del n. IV del presente contratto, gl'impiegati della Società Romana del Gas (sia quelli attualmente in servizio, che quelli di nuova assunzione) saranno iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas d'Italia.

Agli impiegati di cui sopra :

Nel caso di dispensa dal servizio per motivi non disciplinari ai sensi degli art. 29 e 44 del presente Contratto che avvenga prima che l'impiegato abbia compiuto il 20° anno di servizio, oltre al preavviso dovuto dall'Azienda ai sensi dell'art. 29 testè citato, sarà corrisposta all'interessato una indennità pari all'ammontare complessivo dei contributi ordinari, netti dalla detrazione per il Fondo di Riserva versati dall'Azienda e dall'Impiegato stesso, aumentati degli interessi maturati secondo il tasso che sarà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Naz. di Previdenza.

Nel caso di dimissioni che avvenga prima che l'Impiegato abbia compiuto il 20° anno di servizio sarà attribuito all'interessato il solo ammontare dei contributi ordinari da lui versati in proprio all'Istituto di Previdenza, aumentando degli interessi come sopra calcolati, ed il residuale importo del conto individuale, corrispondente ai contributi versati dall'Azienda, con i relativi interessi, sarà devoluto al Fondo di Riserva dell'Istituto.

Nel caso di destituzione e cioè di licenziamento per motivi disciplinari, che avvenga prima che l'impiegato abbia compiuto il 20° anno di servizio, si procederà come nel caso di dimissioni.

Nell'un caso e nell'altro resta fermo il diritto da parte dell'Azienda di rivalersi sulle somme dovute all'interessato dall'Istituto Naz. di Previdenza, dell'importo relativo all'eventuale mancato preavviso da parte dell'impiegato, ai sensi del Contratto di Lavoro, o dei danni che potessero esserle stati arrecati per fatto o colpa dell'Impiegato stesso.

1339

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nel caso di inabilità contratta in servizio prima che l'impiegato abbia compiuto il 20° anno di servizio, ma dopo che abbia compiuto almeno il 15° anno di servizio, sarà corrisposta all'interessato una pensione vitalizia con diritto alla riversibilità, non inferiore al 50 % della media degli stipendi nominali mensili attribuitigli negli ultimi 48 mesi di servizio.

L'impiegato inabilitato potrà inoltre liberamente disporre di quanto verrà liquidato a suo favore, in virtù della polizza di assicurazione contro gli Infortuni, contratta collettivamente dall'Azienda, se esso appartiene al novero degli impiegati così assicurati.

Nel caso di morte dell'impiegato non già liquidato ai sensi dei commi precedenti, che non abbia ancora compiuto il 20° anno di servizio, l'indennità a lui come sopra spettante, sarà dall'Istituto di Previdenza liquidata ai congiunti superstiti secondo le norme di cui all'art. 29 del presente Contratto.

Agli impiegati di cui sopra, nel caso di dispensa dal servizio, o di collocamento a riposo, che avvenga dopo che abbiano compiuto il 20° anno di servizio sarà loro corrisposta una pensione vitalizia mensile, pari a tanti cinquantesimi della media degli stipendi nominali mensili attribuiti all'interessato negli ultimi 48 mesi di servizio, per quanti furono gli anni di servizio prestato, con un massimo di 40 cinquantesimi e con diritto alla riversibilità ai congiunti, anche nel caso di premorienza dopo acquisito il diritto all'assegno vitalizio di cui sopra, nella misura fissata per le pensioni di riversibilità degli operai e secondo le norme di cui all'ultima parte dell'art. 29 del presente Contratto.

Alla costituzione dei capitali di copertura necessari per la corresponsione delle dette pensioni, sarà provveduto:

a) mediante i fondi individuali fin qui accantonati presso la vecchia Cassa Pensioni, e gl'interessi ad essi relativi, al tasso del 5%, capitalizzati fino al momento della cessazione dal servizio dei singoli impiegati;

b) mediante il versamento all'Istituto Nazionale di Previdenza dei contributi ordinari dell'Azienda e degl'impiegati, nella misura rispettiva del 10% e del 5% degli stipendi nominali, sia per gl'impiegati attualmente in servizio che per quelli di nuova assunzione, e mediante il versamento da parte degl'impiegati stessi di un contributo pari al 5% dell'importo della gratificazione annua ordinaria, riferentesi al solo stipendio nominale;

c) mediante uno speciale « fondo di integrazione » costituito da un contributo straordinario di L. 250.000 a carico dell'azienda, da versarsi al predetto Istituto in rate annuali anticipate di L. 25.000 ciascuna, a partire dal 1° gennaio 1929 e da un contributo straordinario mensile a carico degl'impiegati, sia attualmente in servizio che di nuova assunzione (esclusi gl'impiegati subalterni di cui al gruppo D), da versarsi all'Istituto stesso mediante ritenuta del 2% sullo stipendio nominale a partire dal 31 gennaio 1929.

Detto contributo mensile straordinario da parte degl'impiegati sarà corrisposto per tutta la durata della loro prestazione del servizio e sarà devoluto al fondo d'integrazione per la durata di tempo necessario alla costituzione del fondo stesso e comunque fino a che il Comitato di Amministrazione dell'Istituto, riscontrata, mediante verifiche attuariali la consistenza del medesimo, non ne deliberi la cessazione.

Il contributo straordinario di L. 250.000 di cui al comma *c*) a carico dell'azienda è dalla Società corrisposto per una volta tanto in via del tutto eccezionale, con l'intesa che esso sia devoluto esclusivamente allo scopo di far eventualmente

1340

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

raggiungere agl'impiegati della Società Romana del Gas, nonchè ai loro congiunti aventine diritto, una *pensione vitalizia* che sia il più possibile commisurata agli stipendi dagl'impiegati stessi percepiti, *e non ad integrazione dei singoli fondi individuali*.

Le altre norme e modalità saranno definite entro il 31 gennaio 1929 in sede di redazione delle clausole per gl'impiegati da inserirsi nello Statuto dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dalle Aziende Private del Gas d'Italia, tenendo conto delle norme regolamentari fin qui vigenti in materia, per gl'impiegati della Società Romana del Gas.

Norme particolari per Milano

Art. 47. — A termini del 1° capov. dell'art. 9 del presente contratto, l'orario di lavoro per tutti gl'impiegati, sia tecnici che amministrativi, della « Società Gas e Coke », resta fissato in 42 ore settimanali.

Art. 48. — Sarà annualmente corrisposta a quegli impiegati che già ne fruivano, in quell'epoca che la Direzione crederà più opportuno, una indennità straordinaria la cui misura sarà determinata con le norme fin qui seguite.

Art. 49. — A mantenimento di particolari condizioni fin qui vigenti, agl'impiegati della « Società Gas e Coke » attualmente in servizio, assunti antecedentemente al 1° gennaio 1928, oltre al preavviso nei casi previsti dal contratto ed oltre a quanto è loro dovuto dall'Istituto Nazionale di Previdenza in caso di cessazione dal servizio per licenziamento a termini dell'art. 29 del presente contratto o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio, sarà corrisposta una indennità nella misura di un mese di stipendio nominale, computato ai sensi del n. VIII del presente contratto per ogni anno di servizio prestato, con un massimo di 24 mesi.

Da tale trattamento sono esclusi gl'impiegati assunti dopo il 1° gennaio 1928.

Art. 50. — Per il personale della « Società Gas e Coke » i contributi da versarsi all'Istituto Nazionale di Previdenza sono fissati nella seguente misura:

a) personale assunto antecedentemente al 1° gennaio 1916, il 10 per cento da parte dell'Azienda e il 5 per cento da parte del dipendente;

b) personale assunto dal 1° gennaio 1916 al 1° gennaio 1928, l'8 per cento da parte dell'Azienda e il 5 per cento da parte del dipendente;

c) personale assunto dopo il 1° gennaio 1928 il 10 per cento da parte dell'Azienda e il 5 per cento da parte del dipendente.

Dette percentuali s'intendono riferite allo stipendio nominale del dipendente.

Per la Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana: Il Vice Segretario Generale: Prof. Giovanni Balella. — *Per la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria:* per delega del Presidente: Prof. Nazareno Banfatti.

1341